

Delibera n. **2/2014** del Senato Accademico del **21/01/2014**

pag. 1/98

OGGETTO: Regolamento Generale di Ateneo: modifiche.			
N. o.d.g.: 02/02	Rep. n. 2/2014	Prot. n. 1286	UOR: UFFICIO ATTI NORMATIVI, ELETTORALE E COSTITUZIONE STRUTTURE UNIVERSITARIE

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Stefano PIVATO	X				Paolo PASCUCCI	X			
Debora CAPORALE	X				Piero TOFFANO	X			
Micaela DI GIACOMO	X				Flavio VETRANO	X			
Piergiuseppe GABALLO	X				Enrico MORONI	X			
Orazio CANTONI	X				Roberta BOCCONCELLI	X			
Riccardo CUPPINI	X				Lucia Anna Maria POTENZA	X			
Ilario FAVARETTO	X				Salvatore RITROVATO	X			
Graziella MAZZOLI	X				Carmela NICOLETTI	X			
Nicola PANICHI	X				Vincenzo POMPILO	X			

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Partecipano alla seduta il Pro-Rettore Vicario, Prof. Giancarlo Ferrero e il Direttore Generale, Dott. Luigi Botteggi.

Il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con Decreto Rettoriale n.274/2012 del 18 luglio 2012 e integrato con Decreto Rettoriale n.530/2012 del 24 ottobre 2012, definisce e disciplina l'organizzazione, le procedure di attivazione delle strutture di ricerca e di didattica dell'Università e dei centri di servizio di Ateneo, nonché le procedure di elezione degli organi dell'Università e delle rappresentanze presenti in Ateneo non specificamente disciplinate dallo statuto.

Dopo un anno dalla sua entrata in vigore e applicazione, si è palesata l'opportunità di procedere ad alcune modifiche per superare, in una logica generale di economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, alcune criticità emerse in sede di prima applicazione, ottimizzando nel contempo il funzionamento dello strumento regolamentare.

Tale revisione si rende necessaria, altresì, per conformarsi a disposizioni di cui alla Legge n.240/2010 che, per mero errore materiale, non sono state inserite ed adeguatamente recepite nel testo regolamentare.

Inoltre, la suddetta modifica si rivela opportuna per armonizzare il contenuto del Regolamento Generale di Ateneo con quello degli altri Regolamenti di Ateneo entrati in vigore *medio tempore*.

L'*iter* di modifica previsto dall'articolo 6, comma 2, del vigente Statuto di Ateneo prevede il parere del Consiglio di Amministrazione, sentiti i Dipartimenti ed il Consiglio degli Studenti, ed infine l'approvazione da parte del Senato Accademico.

Il testo del Regolamento Generale di Ateneo con le relative annotazioni agli articoli oggetto di modifica è stato sottoposto all'esame dei Consigli dei Dipartimenti e del Consiglio degli Studenti.

A seguito di deliberazione dei suddetti Consigli, sono stati acquisiti i rispettivi pareri unitamente alle ulteriori motivate proposte di modifica eventualmente formulate.

Tanto premesso e considerato, il testo del Regolamento Generale di Ateneo, corredato da tutte le succitate proposte di modifica, è stato sottoposto al Consiglio di Amministrazione, che ha espresso parere favorevole con modifiche con delibera n.266/2013 del 20 dicembre 2013.

Delibera n. **2/2014** del Senato Accademico del **21/01/2014**

pag. 2/98

Si sottopone ora all'esame del Senato Accademico il testo del Regolamento Generale di Ateneo corredato da tutte le osservazioni e proposte di modifica dei Dipartimenti e del Consiglio degli Studenti, nonché dal parere reso dal Consiglio di Amministrazione, al fine di procedere alla definitiva approvazione delle proposte di modifica dello stesso.

REGOLAMENTO GENERALE DI ATENEO (emanato con Decreto Rettorale n.274/2012 del 18 luglio 2012 ed integrato con Decreto Rettorale n.530/2012 del 24 ottobre 2012)	PROPOSTE DI MODIFICHE DEL REGOLAMENTO GENERALE DI ATENEO
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1 Finalità 1. Il presente Regolamento Generale d'Ateneo (di seguito denominato "Regolamento"), previsto dall'articolo 6, comma 2, dello Statuto di autonomia (di seguito denominato "Statuto") dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo (di seguito denominata "Università"), disciplina le modalità di applicazione delle norme di legge e statutarie. 2. Il Regolamento definisce e disciplina l'organizzazione, le procedure di attivazione delle strutture di ricerca e di didattica dell'Università e delle strutture di servizio dell'Ateneo nonché le procedure di elezione degli organi dell'Università e delle rappresentanze presenti in Ateneo non specificamente disciplinate dallo Statuto.	TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1 Finalità 1. Il presente Regolamento Generale d'Ateneo (di seguito denominato "Regolamento"), previsto dall'articolo 6, comma 2, dello Statuto di autonomia (di seguito denominato "Statuto") dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo (di seguito denominata "Università"), disciplina le modalità di applicazione delle norme di legge e statutarie. 2. Il Regolamento definisce e disciplina l'organizzazione, le procedure di attivazione delle strutture di ricerca e di didattica dell'Università e delle strutture di servizio dell'Ateneo nonché le procedure di elezione degli organi dell'Università e delle rappresentanze presenti in Ateneo non specificamente disciplinate dallo Statuto.
TITOLO II ELEZIONE DEL RETTORE Articolo 2 Indizione delle elezioni 1. La convocazione del corpo elettorale è effettuata, con decreto, dal Decano del corpo accademico e in caso di sua assenza o impedimento, dal professore ordinario che lo segue in ordine di anzianità, almeno sessanta giorni prima della data stabilita per le votazioni e almeno centottanta giorni prima della	TITOLO II ELEZIONE DEL RETTORE Articolo 2 Indizione delle elezioni 1. La convocazione del corpo elettorale è effettuata, con decreto, dal Decano del corpo accademico e in caso di sua assenza o impedimento, dal professore ordinario che lo segue in ordine di anzianità, almeno sessanta giorni prima della data stabilita per le votazioni e almeno centottanta giorni prima della

Delibera n. **2/2014** del Senato Accademico del **21/01/2014**

pag. 3/98

scadenza del mandato del Rettore in carica.

2. Il decreto del Decano è pubblicato all'Albo Ufficiale dell'Ateneo lo stesso giorno della sua emanazione. Esso è consultabile sul sito *web* dell'Ateneo ed è immediatamente comunicato per posta elettronica ai Direttori di Dipartimento.
3. Il decreto indica le disposizioni legislative, statutarie e regolamentari che disciplinano le elezioni, la sede prevista per il loro svolgimento, orari e date della votazione e dell'eventuale ballottaggio, le modalità di svolgimento delle operazioni elettorali nonché l'invito alla formulazione delle candidature e dei programmi.

**Articolo 3
Elezioni**

1. Le elezioni devono svolgersi tra il 15 maggio e il 30 giugno precedenti la data di cessazione del mandato. Nel caso di anticipata cessazione, la convocazione deve avere luogo fra il trentesimo e il sessantesimo giorno successivo alla data della cessazione.

**Articolo 4
Candidature**

1. L'elezione del Rettore avviene a seguito di presentazione al Decano di candidature, in forma scritta, corredate da un sintetico documento programmatico.
2. La dichiarazione di candidatura deve essere depositata in forma cartacea presso l'Ufficio competente almeno trenta giorni prima della data stabilita per le elezioni, ovvero almeno quindici giorni prima in caso di anticipata cessazione.
3. I candidati hanno la possibilità di prevedere incontri con gli aventi diritto al voto per la presentazione dei loro programmi.

**Articolo 5
Elettorato passivo**

1. L'elettorato passivo spetta ai professori ordinari in servizio presso le Università italiane con regime di impegno a tempo pieno o che

scadenza del mandato del Rettore in carica.

2. Il decreto del Decano è pubblicato all'Albo Ufficiale dell'Ateneo lo stesso giorno della sua emanazione. Esso è consultabile sul sito *web* dell'Ateneo ed è immediatamente comunicato per posta elettronica ai Direttori di Dipartimento.
3. Il decreto indica le disposizioni legislative, statutarie e regolamentari che disciplinano le elezioni, la sede prevista per il loro svolgimento, orari e date della votazione e dell'eventuale ballottaggio, le modalità di svolgimento delle operazioni elettorali nonché l'invito alla formulazione delle candidature e dei programmi.

**Articolo 3
Elezioni**

1. Le elezioni devono svolgersi tra il 15 maggio e il 30 giugno precedenti la data di cessazione del mandato. Nel caso di anticipata cessazione, la convocazione deve avere luogo fra il trentesimo e il sessantesimo giorno successivo alla data della cessazione.

**Articolo 4
Candidature**

1. L'elezione del Rettore avviene a seguito di presentazione al Decano di candidature, in forma scritta, corredate da un sintetico documento programmatico.
2. La dichiarazione di candidatura deve essere depositata in forma cartacea presso l'Ufficio competente almeno trenta giorni prima della data stabilita per le elezioni, ovvero almeno quindici giorni prima in caso di anticipata cessazione.
3. I candidati hanno la possibilità di prevedere incontri con gli aventi diritto al voto per la presentazione dei loro programmi.

**Articolo 5
Elettorato passivo**

1. L'elettorato passivo spetta ai professori ordinari in servizio presso le Università italiane con regime di impegno a tempo pieno o che

Delibera n. **2/2014** del Senato Accademico del **21/01/2014**

pag. 4/98

optino per detto regime con dichiarazione, da presentarsi unitamente alla candidatura, in caso di elezione.

2. Non possono candidarsi alla carica di Rettore coloro che si trovano in regime di aspettativa obbligatoria ai sensi degli articoli 13 e 14 del D.P.R. n. 382/80. Inoltre sono esclusi dall'elettorato passivo i professori ordinari sospesi dal servizio con provvedimento penale o disciplinare.
3. L'elettorato passivo è riservato ai professori ordinari che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.

Articolo 6

Elettorato attivo

1. L'elettorato attivo spetta:

- a) ai professori ordinari, ai professori associati e ai ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato con voto pesato in modo che essi rappresentino, senza distinzione alcuna, il 70% dei voti espressi;
- b) al personale tecnico-amministrativo, anche a tempo determinato se titolare di un contratto di lavoro di durata almeno triennale in essere al momento della votazione, con voto pesato in modo che esso rappresenti il 20% dei voti espressi;
- c) agli studenti e alle studentesse del Consiglio degli studenti con voto pesato in modo che essi rappresentino il 10% dei voti espressi.

Articolo 7

Ufficio competente

1. Almeno quarantacinque giorni prima della data della votazione, ovvero venti giorni prima in caso di anticipata cessazione, l'Ufficio competente rende disponibili, anche con l'inserimento nel sito *web* dell'Ateneo, gli elenchi degli aventi diritto al voto con aggiornamento fino alla chiusura dei seggi per motivi di inesattezza o incompletezza dietro richiesta scritta presentata all'Ufficio competente.

optino per detto regime con dichiarazione, da presentarsi unitamente alla candidatura, in caso di elezione.

2. Non possono candidarsi alla carica di Rettore coloro che si trovano in regime di aspettativa obbligatoria ai sensi degli articoli 13 e 14 del D.P.R. n. 382/80. Inoltre sono esclusi dall'elettorato passivo i professori ordinari sospesi dal servizio con provvedimento penale o disciplinare.
3. L'elettorato passivo è riservato ai professori ordinari che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.

Articolo 6

Elettorato attivo

1. L'elettorato attivo spetta:

- a) ai professori ordinari, ai professori associati e ai ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato con voto pesato in modo che essi rappresentino, senza distinzione alcuna, il 70% dei voti espressi;
- b) al personale tecnico-amministrativo, anche a tempo determinato se titolare di un contratto di lavoro di durata almeno triennale in essere al momento della votazione, con voto pesato in modo che esso rappresenti il 20% dei voti espressi;
- c) agli studenti e alle studentesse del Consiglio degli studenti con voto pesato in modo che essi rappresentino il 10% dei voti espressi.

Articolo 7

Ufficio competente

1. Almeno quarantacinque giorni prima della data della votazione, ovvero venti giorni prima in caso di anticipata cessazione, l'Ufficio competente rende disponibili, anche con l'inserimento nel sito *web* dell'Ateneo, gli elenchi degli aventi diritto al voto con aggiornamento fino alla chiusura dei seggi per motivi di inesattezza o incompletezza dietro richiesta scritta presentata all'Ufficio competente.

Delibera n. **2/2014** del Senato Accademico del **21/01/2014**

pag. 5/98

2. I ricorsi contro l'esclusione dall'elettorato attivo vanno indirizzati, per iscritto, al Decano fino a ventiquattro ore prima dell'apertura dei seggi.
3. Sui ricorsi decide in via definitiva il Decano in tempo utile per permettere l'esercizio del diritto di voto, dandone comunicazione alla commissione elettorale e agli interessati. Conseguentemente negli elenchi sarà apportata la variazione decisa.

Articolo 8

Seggio elettorale

1. Il Decano con proprio decreto costituisce il seggio elettorale almeno sette giorni prima della data della prima convocazione.
2. Il seggio è composto da:
 - a. un professore ordinario;
 - b. un professore associato;
 - c. due ricercatori;
 - d. due unità del personale tecnico-amministrativo;
 - e. uno studente.
3. Il Decano provvede, in via d'urgenza, alla nomina, ove necessario, di supplenti.
4. Il Decano, con lo stesso Decreto, nomina il Presidente, il Vice-Presidente ed il Segretario del seggio.

Articolo 9

Operazioni di voto

1. Il Presidente di seggio sovrintende alle operazioni di voto e può adottare ogni provvedimento necessario per l'ordinato e regolare svolgimento delle votazioni.
2. Il seggio opera con la presenza minima di quattro componenti tra cui il Presidente o il Vice-Presidente.
3. L'elettore iscritto negli elenchi viene identificato con l'esibizione del proprio documento di identità o per dichiarata conoscenza da parte di uno dei componenti il seggio. Al momento del voto appone la sua firma nell'apposito elenco.
4. Deve essere garantita l'integrità e la segretezza del voto.
5. L'elettore esprime il suo voto mediante appo-

2. I ricorsi contro l'esclusione dall'elettorato attivo vanno indirizzati, per iscritto, al Decano fino a ventiquattro ore prima dell'apertura dei seggi.
3. Sui ricorsi decide in via definitiva il Decano in tempo utile per permettere l'esercizio del diritto di voto, dandone comunicazione alla commissione elettorale e agli interessati. Conseguentemente negli elenchi sarà apportata la variazione decisa.

Articolo 8

Seggio elettorale

1. Il Decano con proprio decreto costituisce il seggio elettorale almeno sette giorni prima della data della prima convocazione.
2. Il seggio è composto da:
 - a) un professore ordinario;
 - b) un professore associato;
 - c) due ricercatori;
 - d) due unità del personale tecnico-amministrativo;
 - e) uno studente.
3. Il Decano provvede, in via d'urgenza, alla nomina, ove necessario, di supplenti.
4. Il Decano, con lo stesso Decreto, nomina il Presidente, il Vice-Presidente ed il Segretario del seggio.

Articolo 9

Operazioni di voto

1. Il Presidente di seggio sovrintende alle operazioni di voto e può adottare ogni provvedimento necessario per l'ordinato e regolare svolgimento delle votazioni.
2. Il seggio opera con la presenza minima di quattro componenti tra cui il Presidente o il Vice-Presidente.
3. L'elettore iscritto negli elenchi viene identificato con l'esibizione del proprio documento di identità o per dichiarata conoscenza da parte di uno dei componenti il seggio. Al momento del voto appone la sua firma nell'apposito elenco.
4. Deve essere garantita l'integrità e la segretezza del voto.
5. L'elettore esprime il suo voto mediante appo-

Delibera n. 2/2014 del Senato Accademico del 21/01/2014

pag. 6/98

sita scheda recante i nomi dei candidati, ciascuno dei quali affiancato da apposita casella.

- 6) L'elettore può esprimere una sola preferenza barrando la casella posta a fianco del nome del candidato prescelto.
- 7) Sono nulle le schede con preferenze espresse per persone non candidate o quelle recanti più preferenze ovvero segni di riconoscimento; la preferenza si considera validamente espressa se la casella del candidato prescelto contiene la parte preponderante della barratura.
- 8) Ognuna delle tre componenti di elettori (professori ordinari, professori associati e ricercatori; personale tecnico-amministrativo; studenti e studentesse) ha proprio elenco dei votanti, propria urna, proprio colore di scheda.
- 9) Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 55 del presente Regolamento.

Articolo 10

Operazioni preliminari allo scrutinio

1. Il seggio, nella composizione di tutti i suoi componenti, documentata da apposito verbale, prima ancora di aprire le urne, verifica sulla base degli elenchi degli aventi diritto al voto quanti siano gli elettori che hanno votato.
2. Si aprono le urne e si verifica la corrispondenza tra il numero di coloro che hanno apposto la firma sul relativo elenco e il numero delle schede contenute nelle singole urne.

Articolo 11

Scrutinio

1. Lo scrutinio avviene per componente con il seguente ordine:
 - a) professori ordinari, professori associati e ricercatori;
 - b) personale tecnico-amministrativo;
 - c) studenti e studentesse.Si procede nel seguente modo, considerando voti espressi anche le schede bianche e i voti nulli:
 - A. Si calcola, per ogni componente di elettori, il totale dei voti

sita scheda recante i nomi dei candidati, ciascuno dei quali affiancato da apposita casella.

- 6) L'elettore può esprimere una sola preferenza barrando la casella posta a fianco del nome del candidato prescelto.
- 7) Sono nulle le schede con preferenze espresse per persone non candidate o quelle recanti più preferenze ovvero segni di riconoscimento; la preferenza si considera validamente espressa se la casella del candidato prescelto contiene la parte preponderante della barratura.
- 8) Ognuna delle tre componenti di elettori (professori ordinari, professori associati e ricercatori; personale tecnico-amministrativo; studenti e studentesse) ha proprio elenco dei votanti, propria urna, proprio colore di scheda.
- 9) Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 55 del presente Regolamento.

Articolo 10

Operazioni preliminari allo scrutinio

1. Il seggio, nella composizione di tutti i suoi componenti, documentata da apposito verbale, prima ancora di aprire le urne, verifica sulla base degli elenchi degli aventi diritto al voto quanti siano gli elettori che hanno votato.
2. Si aprono le urne e si verifica la corrispondenza tra il numero di coloro che hanno apposto la firma sul relativo elenco e il numero delle schede contenute nelle singole urne.

Articolo 11

Scrutinio

1. Lo scrutinio avviene per componente con il seguente ordine:
 - a) professori ordinari, professori associati e ricercatori;
 - b) personale tecnico-amministrativo;
 - c) studenti e studentesse.Si procede nel seguente modo, considerando voti espressi anche le schede bianche e i voti nulli:
 - A. Si calcola, per ogni componente di elettori, il totale dei voti

Delibera n. **2/2014** del Senato Accademico del **21/01/2014**

pag. 7/98

<p>espressi, le schede bianche, i voti nulli e i voti validi ottenuti dai singoli candidati.</p> <p>B. Si calcola, per ogni componente di elettori, la percentuale ottenuta da ogni candidato sul totale dei voti espressi. L'arrotondamento è sempre fatto a due cifre decimali, approssimando la seconda cifra all'unità superiore se la terza è pari o superiore a 5, lasciandola invece inalterata se la terza cifra è inferiore a 5.</p> <p>C. Per ogni componente di elettori, si moltiplica la percentuale ottenuta da ogni candidato per il peso attribuito dallo statuto alla componente stessa; vale a dire:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. per i voti espressi dai professori ordinari ed associati e dai ricercatori si moltiplica la percentuale ottenuta da ogni candidato per 0,7; 2. per i voti espressi dal personale tecnico-amministrativo si moltiplica la percentuale ottenuta da ogni candidato per 0,2; 3. per i voti espressi dagli studenti e dalle studentesse si moltiplica la percentuale ottenuta da ogni candidato per 0,1. <p>D. Per ogni candidato si sommano le percentuali pesate ottenute in ogni componente e la maggioranza assoluta si realizza con il superamento della percentuale del 50%.</p> <p>2. Nella prima votazione il Rettore è eletto a maggioranza assoluta dei voti espressi, calcolati come indicato al punto precedente, purché vi abbia preso parte la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.</p> <p>3. In caso di mancata elezione o di mancato</p>	<p>espressi, le schede bianche, i voti nulli e i voti validi ottenuti dai singoli candidati.</p> <p>B. Si calcola, per ogni componente di elettori, la percentuale ottenuta da ogni candidato sul totale dei voti espressi. L'arrotondamento è sempre fatto a due cifre decimali, approssimando la seconda cifra all'unità superiore se la terza è pari o superiore a 5, lasciandola invece inalterata se la terza cifra è inferiore a 5.</p> <p>C. Per ogni componente di elettori, si moltiplica la percentuale ottenuta da ogni candidato per il peso attribuito dallo statuto alla componente stessa; vale a dire:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. per i voti espressi dai professori ordinari ed associati e dai ricercatori si moltiplica la percentuale ottenuta da ogni candidato per 0,7; 2. per i voti espressi dal personale tecnico-amministrativo si moltiplica la percentuale ottenuta da ogni candidato per 0,2; 3. per i voti espressi dagli studenti e dalle studentesse si moltiplica la percentuale ottenuta da ogni candidato per 0,1. <p>D. Per ogni candidato si sommano le percentuali pesate ottenute in ogni componente e la maggioranza assoluta si realizza con il superamento della percentuale del 50%.</p> <p>2. Nella prima votazione il Rettore è eletto a maggioranza assoluta dei voti espressi, calcolati come indicato al punto precedente, purché vi abbia preso parte la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.</p> <p>3. In caso di mancata elezione o di mancato</p>
---	---

Delibera n. **2/2014** del Senato Accademico del **21/01/2014**

pag. 8/98

raggiungimento del quorum si procederà con il sistema del ballottaggio, a distanza di non più di dieci giorni dalla prima votazione, fra i due candidati che nella votazione abbiano riportato le percentuali più elevate. In caso di parità, risulta eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo dei professori ordinari e, in caso di ulteriore parità, quello con maggiore anzianità anagrafica.

Articolo 12

Commissione Elettorale

1. Il Decano nomina con proprio decreto la Commissione Elettorale con compiti di verifica della regolarità delle procedure e delle operazioni elettorali.
2. La Commissione è così composta:
 - a. da due professori ordinari di discipline giuridiche, scelti dal Senato Accademico; il più anziano di essi ne è il Presidente;
 - b. dal Direttore Generale;
 - c. da un'unità del personale tecnico-amministrativo, con funzioni di segretario, scelto dagli eletti in Senato Accademico, su proposta del Direttore Generale;
 - d. da un rappresentante degli studenti e delle studentesse eletto in Senato Accademico ed indicato dal Consiglio degli studenti;
3. Nel decreto sono nominati anche i supplenti per le categorie individuate.
4. La Commissione riceve i ricorsi da presentare entro tre giorni dalla data delle elezioni e si pronuncia entro i tre giorni successivi. La decisione della Commissione è definitiva.

Articolo 13

Nomina dell'eletto

1. Il candidato che abbia ottenuto la prescritta maggioranza è proclamato eletto dal Decano. E' nominato con proprio decreto dal Ministro competente ed entra in carica all'inizio dell'anno accademico.
2. Nel caso di anticipata cessazione, assume la carica all'atto della nomina. In tal caso il Ret-

raggiungimento del quorum si procederà con il sistema del ballottaggio, a distanza di non più di dieci giorni dalla prima votazione, fra i due candidati che nella votazione abbiano riportato le percentuali più elevate. In caso di parità, risulta eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo dei professori ordinari e, in caso di ulteriore parità, quello con maggiore anzianità anagrafica.

Articolo 12

Commissione Elettorale

1. Il Decano nomina con proprio decreto la Commissione Elettorale con compiti di verifica della regolarità delle procedure e delle operazioni elettorali.
2. La Commissione è così composta:
 - a) da due professori ordinari di discipline giuridiche, scelti dal Senato Accademico; il più anziano di essi ne è il Presidente;
 - b) dal Direttore Generale;
 - c) da un'unità del personale tecnico-amministrativo, con funzioni di segretario, scelto dagli eletti in Senato Accademico, su proposta del Direttore Generale;
 - d) da un rappresentante degli studenti e delle studentesse eletto in Senato Accademico ed indicato dal Consiglio degli studenti;
3. Nel decreto sono nominati anche i supplenti per le categorie individuate.
4. La Commissione riceve i ricorsi da presentare entro tre giorni dalla data delle elezioni e si pronuncia entro i tre giorni successivi. La decisione della Commissione è definitiva.

Articolo 13

Nomina dell'eletto

1. Il candidato che abbia ottenuto la prescritta maggioranza è proclamato eletto dal Decano. E' nominato con proprio decreto dal Ministro competente ed entra in carica all'inizio dell'anno accademico.
2. Nel caso di anticipata cessazione, assume la carica all'atto della nomina. In tal caso il Ret-

Delibera n. **2/2014** del Senato Accademico del **21/01/2014**

pag. 9/98

tore resta in carica fino al termine del quinto anno accademico successivo a quello in cui è entrato in carica.

Articolo 14

Decorrenza e durata del mandato

1. Il Rettore dura in carica per un unico mandato di sei anni, non rinnovabile, salvo quanto previsto dall'articolo 13.

TITOLO III

**ELEZIONE DELLE RAPPRESENTANZE
NEGLI ORGANI CENTRALI**

CAPO I

NORME COMUNI

Articolo 15

Oggetto

1. Il presente Titolo disciplina, ai sensi della vigente normativa statutaria, le modalità di elezione del personale docente, del personale tecnico-amministrativo e degli studenti e delle studentesse in seno agli organi centrali dell'Ateneo.
2. Le elezioni delle componenti elettive dell'Ateneo si svolgono secondo le modalità previste dai successivi capi.

Articolo 16

Esclusioni

1. Sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo coloro che si trovino sospesi dal servizio o dalla qualità di studente/studentessa per provvedimento penale o disciplinare.

Articolo 17

Seggi elettorali e commissioni di seggi

1. La composizione, il numero e l'eventuale articolazione dei seggi in sezioni, nonché la loro ubicazione e la previsione degli eventuali supplenti devono essere determinati in funzione del numero degli aventi diritto al voto e degli impegni istituzionali del personale chiamato a comporre i seggi medesimi.
2. Gli uffici di seggio sono nominati con decreto del Rettore.

tore resta in carica fino al termine del quinto anno accademico successivo a quello in cui è entrato in carica.

Articolo 14

Decorrenza e durata del mandato

1. Il Rettore dura in carica per un unico mandato di sei anni, non rinnovabile, salvo quanto previsto dall'articolo 13.

TITOLO III

**ELEZIONE DELLE RAPPRESENTANZE
NEGLI ORGANI CENTRALI**

CAPO I

NORME COMUNI

Articolo 15

Oggetto

1. Il presente Titolo disciplina, ai sensi della vigente normativa statutaria, le modalità di elezione del personale docente, del personale tecnico-amministrativo e degli studenti e delle studentesse in seno agli organi centrali dell'Ateneo.
2. Le elezioni delle componenti elettive dell'Ateneo si svolgono secondo le modalità previste dai successivi capi.

Articolo 16

Esclusioni

1. Sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo coloro che si trovino sospesi dal servizio o dalla qualità di studente/studentessa per provvedimento penale o disciplinare.

Articolo 17

Seggi elettorali e commissioni di seggio

1. La composizione, il numero e l'eventuale articolazione dei seggi in sezioni, nonché la loro ubicazione e la previsione degli eventuali supplenti devono essere determinati in funzione del numero degli aventi diritto al voto e degli impegni istituzionali del personale chiamato a comporre i seggi medesimi.
2. Gli uffici di seggio sono nominati con decreto del Rettore.

Delibera n. **2/2014** del Senato Accademico del **21/01/2014**

pag. 10/98

Articolo 18

Elenchi dei votanti

1. Gli elenchi degli aventi diritto al voto sono resi pubblici, nei termini indicati nei successivi capi, prima della data delle elezioni, mediante deposito presso l'Ufficio competente, nonché tramite pubblicazione in un'apposita pagina del sito *web* dell'Ateneo.
2. Salve specifiche disposizioni, eventuali indebite omissioni o inclusioni possono essere segnalate, da ciascuno degli aventi diritto al voto, alla Commissione Elettorale Centrale, attraverso la procedura di reclamo di cui all'Articolo 23 del presente Regolamento. I meri errori materiali possono essere rilevati e sanati fino al giorno precedente le votazioni.

Articolo 19

Indizione delle votazioni

1. Salve specifiche disposizioni, le elezioni sono indette dal Rettore con proprio decreto pubblicato all'Albo Ufficiale dell'Ateneo e consultabile sul sito *web* dell'Ateneo. Il Decreto Rettoriale è immediatamente trasmesso per posta elettronica ai Direttori di Dipartimento.

Articolo 20

Propaganda elettorale

1. L'Università assicura a tutti i candidati, compatibilmente con il regolare svolgimento delle proprie funzioni, condizioni paritarie di partecipazione alla competizione elettorale, ivi compresa la possibilità di tenere assemblee in locali idonei.
2. Sono messi a disposizione appositi spazi, ben visibili, riservati esclusivamente all'affissione di manifesti elettorali.
3. Nei giorni delle votazioni è vietata qualsiasi forma di propaganda elettorale all'interno e nei pressi degli edifici universitari.

Articolo 21

Commissione Elettorale Centrale

1. Il Rettore provvede, con proprio decreto, sentito il Senato Accademico, a istituire la Commissione Elettorale Centrale, che ha il compi-

Articolo 18

Elenchi dei votanti

1. Gli elenchi degli aventi diritto al voto sono resi pubblici, nei termini indicati nei successivi capi, prima della data delle elezioni, mediante deposito presso l'Ufficio competente, nonché tramite pubblicazione in un'apposita pagina del sito *web* dell'Ateneo.
2. Salve specifiche disposizioni, eventuali indebite omissioni o inclusioni possono essere segnalate, da ciascuno degli aventi diritto al voto, alla Commissione Elettorale Centrale, attraverso la procedura di reclamo di cui all'Articolo 23 del presente Regolamento. I meri errori materiali possono essere rilevati e sanati fino al giorno precedente le votazioni.

Articolo 19

Indizione delle votazioni

1. Salve specifiche disposizioni, le elezioni sono indette dal Rettore con proprio decreto pubblicato all'Albo Ufficiale dell'Ateneo e consultabile sul sito *web* dell'Ateneo. Il Decreto Rettoriale è immediatamente trasmesso per posta elettronica ai Direttori di Dipartimento.

Articolo 20

Propaganda elettorale

1. L'Università assicura a tutti i candidati, compatibilmente con il regolare svolgimento delle proprie funzioni, condizioni paritarie di partecipazione alla competizione elettorale, ivi compresa la possibilità di tenere assemblee in locali idonei.
2. Sono messi a disposizione appositi spazi, ben visibili, riservati esclusivamente all'affissione di manifesti elettorali.
3. Nei giorni delle votazioni è vietata qualsiasi forma di propaganda elettorale all'interno e nei pressi degli edifici universitari.

Articolo 21

Commissione Elettorale Centrale

1. Il Rettore provvede, con proprio decreto, sentito il Senato Accademico, a istituire la Commissione Elettorale Centrale, che ha il compi-

Delibera n. **2/2014** del Senato Accademico del **21/01/2014**

pag. 11/98

to di sovrintendere alle operazioni elettorali, di decidere sui reclami a essa presentati e di approvare gli atti della procedura elettorale.

2. La Commissione è composta da:
 - a) un professore ordinario di materie giuridiche, che assume le funzioni di Presidente;
 - b) un professore associato;
 - c) un ricercatore;
 - d) un'unità del personale tecnico-amministrativo;
 - e) un rappresentante degli studenti e delle studentesse, scelto dal Senato Accademico in una terna, proposta dal Consiglio degli studenti, i cui nominativi siano esterni ad esso.
3. La Commissione resta in carica per tutta la durata della procedura elettorale.
4. Non può far parte della Commissione Elettorale Centrale chi si presenti come candidato.

Articolo 22

Procedure e modalità operative di voto

1. L'espressione del voto può avvenire per via cartacea o informatica. Le modalità della votazione per via informatica sono disciplinate da apposito regolamento.
2. Deve essere garantita la segretezza e l'integrità del voto.
3. Il Presidente garantisce il mantenimento dell'ordine nel seggio elettorale, dispone l'allontanamento dell'elettore o del rappresentante di lista che turba il regolare svolgimento delle operazioni di voto e/o svolge propaganda, sospende le operazioni elettorali in caso di disordini o incidenti, provvede alla segnalazione all'Autorità competente in caso di ipotesi di reato.
4. L'elettore deve presentarsi al seggio per il riconoscimento che può avvenire tramite documento d'identità o per conoscenza diretta da parte di uno dei componenti il seggio.

Articolo 23

Procedure di reclamo

1. Il reclamo concernente le operazioni elettorali deve essere presentato entro tre giorni lavorativi dall'atto conclusivo della fase del procedimento alla quale si riferisce.

to di sovrintendere alle operazioni elettorali, di decidere sui reclami a essa presentati e di approvare gli atti della procedura elettorale.

2. La Commissione è composta da:
 - a) un professore ordinario di materie giuridiche, che assume le funzioni di Presidente;
 - b) un professore associato;
 - c) un ricercatore;
 - d) un'unità del personale tecnico-amministrativo;
 - e) un rappresentante degli studenti e delle studentesse, scelto dal Senato Accademico in una terna, proposta dal Consiglio degli studenti, i cui nominativi siano esterni ad esso.
3. La Commissione resta in carica per tutta la durata della procedura elettorale.
4. Non può far parte della Commissione Elettorale Centrale chi si presenti come candidato.

Articolo 22

Procedure e modalità operative di voto

1. L'espressione del voto può avvenire per via cartacea o informatica. Le modalità della votazione per via informatica sono disciplinate da apposito regolamento.
2. Deve essere garantita la segretezza e l'integrità del voto.
3. Il Presidente garantisce il mantenimento dell'ordine nel seggio elettorale, dispone l'allontanamento dell'elettore o del rappresentante di lista che turba il regolare svolgimento delle operazioni di voto e/o svolge propaganda, sospende le operazioni elettorali in caso di disordini o incidenti, provvede alla segnalazione all'Autorità competente in caso di ipotesi di reato.
4. L'elettore deve presentarsi al seggio per il riconoscimento che può avvenire tramite documento d'identità o per conoscenza diretta da parte di uno dei componenti il seggio.

Articolo 23

Procedure di reclamo

1. Il reclamo concernente le operazioni elettorali deve essere presentato entro tre giorni lavorativi dall'atto conclusivo della fase del procedimento alla quale si riferisce.

Delibera n. **2/2014** del Senato Accademico del **21/01/2014**

pag. 12/98

2. Il termine per la presentazione del reclamo decorre dalla data in cui l'atto conclusivo è reso pubblico.
3. Sul reclamo decide, entro cinque giorni dalla presentazione, la Commissione Elettorale Centrale. Essa provvede all'immediata notificazione della decisione all'interessato presso la sua sede di servizio o, per gli studenti e per le studentesse, presso la segreteria studenti di appartenenza.
4. Avverso la decisione della Commissione è ammesso, entro tre giorni dal suo ricevimento, ulteriore reclamo alla Commissione Elettorale d'Appello, la quale decide in via definitiva nei cinque giorni successivi e, comunque, in tempo utile per la conclusione del procedimento. La Commissione Elettorale d'Appello è composta da due professori di materie giuridiche, nominati dal Senato Accademico, e dal Direttore Generale.
5. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente del personale tecnico-amministrativo indicato dal Direttore Generale.
6. Sono legittimati a proporre reclamo contro le operazioni elettorali relative allo scrutinio, alla proclamazione degli eletti e alle conseguenti nomine, esclusivamente gli elettori che abbiano partecipato alle votazioni.

Articolo 24

Nomina e durata del mandato

1. Gli eletti nel Senato Accademico sono nominati con Decreto Rettorale a decorrere dal 1° novembre successivo alle votazioni e rimangono in carica sino alla scadenza dell'organo di cui fanno parte, salvo le previsioni di cui agli articoli 34, 44, 45 e 61 del presente regolamento.
2. Gli eletti nel Consiglio di Amministrazione sono nominati con Decreto Rettorale a decorrere dal 1° gennaio successivo alle votazioni e rimangono in carica sino alla scadenza dell'organo di cui fanno parte, salvo le previsioni di cui agli articoli 34, 44, 45 e 61 del presente regolamento.

2. Il termine per la presentazione del reclamo decorre dalla data in cui l'atto conclusivo è reso pubblico.
3. Sul reclamo decide, entro cinque giorni dalla presentazione, la Commissione Elettorale Centrale. Essa provvede all'immediata notificazione della decisione all'interessato presso la sua sede di servizio o, per gli studenti e per le studentesse, presso la segreteria studenti di appartenenza.
4. Avverso la decisione della Commissione è ammesso, entro tre giorni dal suo ricevimento, ulteriore reclamo alla Commissione Elettorale d'Appello, la quale decide in via definitiva nei cinque giorni successivi e, comunque, in tempo utile per la conclusione del procedimento. La Commissione Elettorale d'Appello è composta da due professori di materie giuridiche, nominati dal Senato Accademico, e dal Direttore Generale.
5. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente del personale tecnico-amministrativo indicato dal Direttore Generale.
6. Sono legittimati a proporre reclamo contro le operazioni elettorali relative allo scrutinio, alla proclamazione degli eletti e alle conseguenti nomine, esclusivamente gli elettori che abbiano partecipato alle votazioni.

Articolo 24

Nomina e durata del mandato

1. Gli eletti nel Senato Accademico sono nominati con Decreto Rettorale a decorrere dal 1° novembre successivo alle votazioni e rimangono in carica sino alla scadenza dell'organo di cui fanno parte, salvo le previsioni di cui agli articoli 34, 44, 45 e 61 del presente regolamento.
2. Gli eletti nel Consiglio di Amministrazione sono nominati con Decreto Rettorale a decorrere dal 1° gennaio successivo alle votazioni e rimangono in carica sino alla scadenza dell'organo di cui fanno parte, salvo le previsioni di cui agli articoli 34, 44, 45 e 61 del presente regolamento.

Delibera n. **2/2014** del Senato Accademico del **21/01/2014**

pag. 13/98

<p>CAPO II ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI DOCENTI NEL SENATO ACCADEMICO</p> <p>Articolo 25 Modalità per l'elezione dei rappresentanti dei docenti nel Senato Accademico</p> <p>1. Ai fini delle disposizioni dello Statuto che fanno riferimento alle aree scientifico-disciplinari dell'Ateneo, rilevano tre aree: Scientifica, Umanistica e Giuridico-Economico-Politico-Sociale (G.E.P.S.).</p> <ul style="list-style-type: none">- Per Area Scientifica si intendono le Aree da 01 a 09 di cui al Decreto Ministeriale 29 luglio 2011 n. 336 (Determinazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all'articolo 15 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240).- Per Area Umanistica si intendono le Aree da 10 a 11 di cui al Decreto Ministeriale 29 luglio 2011 n. 336 (Determinazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all'articolo 15 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240).- Per Area G.E.P.S. si intendono le Aree da 12 a 14 di cui al Decreto Ministeriale 29 luglio 2011 n. 336 (Determinazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all'articolo 15 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240). <p>2. I Dipartimenti sono raggruppati in una delle predette tre aree in base ai settori scientifico-disciplinari, in esse inclusi, in cui è inquadrato il numero più elevato di docenti afferenti al medesimo Dipartimento.</p> <p>3. Per l'elezione dei dodici rappresentanti del personale docente nel Senato Accademico si procederà prima all'elezione dei Direttori di Dipartimento, poi dei professori associati e ricercatori, infine, se necessario, all'elezione dei professori ordinari.</p> <p>4. I Direttori di Dipartimento, in numero minimo di quattro e in numero massimo di nove, ven-</p>	<p>CAPO II ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI DOCENTI NEL SENATO ACCADEMICO</p> <p>Articolo 25 Modalità per l'elezione dei rappresentanti dei docenti nel Senato Accademico</p> <p>1. Ai fini delle disposizioni dello Statuto che fanno riferimento alle aree scientifico-disciplinari dell'Ateneo, rilevano tre aree: Scientifica, Umanistica e Giuridico-Economico-Politico-Sociale (G.E.P.S.).</p> <ul style="list-style-type: none">- Per Area Scientifica si intendono le Aree da 01 a 09 di cui al Decreto Ministeriale 29 luglio 2011 n. 336 (Determinazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all'articolo 15 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240).- Per Area Umanistica si intendono le Aree da 10 a 11 di cui al Decreto Ministeriale 29 luglio 2011 n. 336 (Determinazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all'articolo 15 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240).- Per Area G.E.P.S. si intendono le Aree da 12 a 14 di cui al Decreto Ministeriale 29 luglio 2011 n. 336 (Determinazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all'articolo 15 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240). <p>2. I Dipartimenti sono raggruppati in una delle predette tre aree in base ai settori scientifico-disciplinari, in esse inclusi, in cui è inquadrato il numero più elevato di docenti afferenti al medesimo Dipartimento.</p> <p>3. Per l'elezione dei dodici rappresentanti del personale docente nel Senato Accademico si procederà prima all'elezione dei Direttori di Dipartimento, poi dei professori associati e ricercatori, infine, se necessario, all'elezione dei professori ordinari.</p> <p>4. I Direttori di Dipartimento, in numero minimo di quattro e in numero massimo di nove, ven-</p>
---	---

Delibera n. **2/2014** del Senato Accademico del **21/01/2014**

pag. 14/98

gono eletti in Senato Accademico se ottengono il voto di più del 33% del numero minimo di docenti necessari per costituire un Dipartimento ai sensi dello Statuto vigente. Nel caso in cui non raggiungano tale percentuale almeno quattro Direttori, sono eletti i quattro Direttori che hanno avuto il maggior numero di voti. Nel caso in cui raggiungano tale percentuale più di nove Direttori, sono eletti i nove Direttori che hanno avuto il maggior numero di voti. Votano indistintamente in un'unica urna tutti gli aventi diritto.

5. Assicurando che il numero complessivo di eletti in Senato Accademico risulti uguale per ognuna delle tre Aree dell'Ateneo e garantendo comunque la presenza di almeno un professore associato e di un ricercatore, vengono poi eletti i professori associati e i ricercatori. A tal fine il numero totale degli eleggibili risulta dall'obbligo di avere complessivamente non meno di tre e non più di sei professori associati o ricercatori nel Senato Accademico, tenuto conto dei professori associati già eletti come Direttori di Dipartimento. Qualora tra i Direttori di Dipartimento risultassero eletti oltre cinque professori associati, il numero massimo previsto al presente comma viene elevato in modo da risultare pari al numero dei Direttori di Dipartimento con qualifica di professore associato più un posto da riservare ad un ricercatore. Votano indistintamente in un'unica urna tutti i professori ordinari, i professori associati e i ricercatori.

6. Ai fini dei commi precedenti si procede come segue:

1. Il Rettore indice con unico Decreto Rettorale, almeno sessanta giorni prima, le votazioni di cui al comma 4 e al comma 5, stabilendo la data in cui avviene l'elezione dei Direttori di Dipartimento prevista al comma 4 del presente articolo. Il medesimo Decreto Rettorale fissa, altresì, la data delle elezioni dei rappresentanti secondo quanto previsto al comma 5. Un successivo Decreto Rettorale, emanato immediatamente dopo

gono eletti in Senato Accademico se ottengono il voto di più del 33% del numero minimo di docenti necessari per costituire un Dipartimento ai sensi dello Statuto vigente. Nel caso in cui non raggiungano tale percentuale almeno quattro Direttori, sono eletti i quattro Direttori che hanno avuto il maggior numero di voti. Nel caso in cui raggiungano tale percentuale più di nove Direttori, sono eletti i nove Direttori che hanno avuto il maggior numero di voti. Votano indistintamente in un'unica urna tutti gli aventi diritto.

5. Assicurando che il numero complessivo di eletti in Senato Accademico risulti uguale per ognuna delle tre Aree dell'Ateneo e garantendo comunque la presenza di almeno un professore associato e di un ricercatore, vengono poi eletti i professori associati e i ricercatori. A tal fine il numero totale degli eleggibili risulta dall'obbligo di avere complessivamente non meno di tre e non più di sei professori associati o ricercatori nel Senato Accademico, tenuto conto dei professori associati già eletti come Direttori di Dipartimento. Qualora tra i Direttori di Dipartimento risultassero eletti oltre cinque professori associati, il numero massimo previsto al presente comma viene elevato in modo da risultare pari al numero dei Direttori di Dipartimento con qualifica di professore associato più un posto da riservare ad un ricercatore. Votano indistintamente in un'unica urna tutti i professori ordinari, i professori associati e i ricercatori.

6. Ai fini dei commi precedenti si procede come segue:

- a) Il Rettore indice con unico Decreto Rettorale, almeno sessanta giorni prima, le votazioni di cui al comma 4 e al comma 5, stabilendo la data in cui avviene l'elezione dei Direttori di Dipartimento prevista al comma 4 del presente articolo. Il medesimo Decreto Rettorale fissa, altresì, la data delle elezioni dei rappresentanti secondo quanto previsto al comma 5. Un successivo Decreto Rettorale, emanato immediatamente dopo

Delibera n. **2/2014** del Senato Accademico del **21/01/2014**

pag. 15/98

<p>l'elezione in Senato Accademico dei Direttori di Dipartimento, stabilisce il numero degli eleggibili di cui al comma 5 del presente articolo.</p> <p>2. Ai fini del comma 5 del presente articolo le operazioni di scrutinio si svolgono con le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Si scrutinano le schede. - E' eletto il più votato, se eleggibile ai sensi del Decreto Rettorale di cui all'ultimo periodo della lettera a). In caso contrario é eletto il più votato di altra Area, con analogo vincolo. - Sono eletti gli altri candidati più votati, se eleggibili ai sensi del Decreto Rettorale di cui all'ultimo periodo della lettera a) fino al numero massimo di candidati da eleggere. - Qualora i candidati più votati appartengano tutti alla stessa categoria, colui tra di essi che ha ricevuto il minor numero di voti è sostituito con il più votato di categoria diversa, eleggibile ai sensi del Decreto Rettorale di cui all'ultimo periodo della lettera a). - In caso di parità di voti prevale il più anziano in ruolo e, in caso di pari anzianità, il più anziano d'età. <p>7. Qualora il numero di Direttori di Dipartimento e di professori associati e ricercatori eletti risulti complessivamente inferiore a dodici, il Rettore indice entro quindici giorni le votazioni suppletive per eleggere un numero di professori ordinari pari al numero dei membri ancora da eleggere. Nelle elezioni suppletive viene seguita una procedura analoga a quella prevista alla lettera b) del precedente comma 6, con le modalità di cui al comma 5, ultimo periodo, del presente articolo.</p> <p>8. In caso di parità di voti prevale il più anziano in ruolo e, in caso di pari anzianità, il più anziano d'età.</p>	<p>l'elezione in Senato Accademico dei Direttori di Dipartimento, stabilisce il numero degli eleggibili di cui al comma 5 del presente articolo.</p> <p>b) Ai fini del comma 5 del presente articolo le operazioni di scrutinio si svolgono con le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Si scrutinano le schede. - E' eletto il più votato, se eleggibile ai sensi del Decreto Rettorale di cui all'ultimo periodo della lettera a). In caso contrario é eletto il più votato di altra Area, con analogo vincolo. - Sono eletti gli altri candidati più votati, se eleggibili ai sensi del Decreto Rettorale di cui all'ultimo periodo della lettera a) fino al numero massimo di candidati da eleggere. - Qualora i candidati più votati appartengano tutti alla stessa categoria, colui tra di essi che ha ricevuto il minor numero di voti è sostituito con il più votato di categoria diversa, eleggibile ai sensi del Decreto Rettorale di cui all'ultimo periodo della lettera a). - In caso di parità di voti prevale il più anziano in ruolo e, in caso di pari anzianità, il più anziano d'età. <p>7. Qualora il numero di Direttori di Dipartimento e di professori associati e ricercatori eletti risulti complessivamente inferiore a dodici, il Rettore indice entro quindici giorni le votazioni suppletive per eleggere un numero di professori ordinari pari al numero dei membri ancora da eleggere. Nelle elezioni suppletive viene seguita una procedura analoga a quella prevista alla lettera b) del precedente comma 6, con le modalità di cui al comma 5, ultimo periodo, del presente articolo.</p> <p>8. In caso di parità di voti prevale il più anziano in ruolo e, in caso di pari anzianità, il più anziano d'età.</p>
---	---

Delibera n. **2/2014** del Senato Accademico del **21/01/2014**

pag. 16/98

<p>Articolo 26 Elettorato e elenchi dei votanti</p> <ol style="list-style-type: none">1. Per l'elezione dei Direttori di Dipartimento il corpo elettorale è unico e costituito dall'insieme dei membri dei Consigli di Dipartimento.2. Per l'elezione dei docenti il corpo elettorale è unico e costituito dai professori ordinari, dai professori associati e dai ricercatori universitari a tempo indeterminato e determinato.3. L'elettorato passivo è riservato ai professori ordinari, ai professori associati e ai ricercatori universitari a tempo indeterminato, che assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.4. Per i casi di esclusione dall'elettorato attivo e passivo si rinvia al disposto di cui all'articolo 16, comma 1.5. Gli elenchi degli aventi diritto al voto sono resi pubblici, almeno trenta giorni prima della data delle elezioni, secondo quanto disposto dall'articolo 18, commi 1 e 2. <p>Articolo 27 Candidature</p> <ol style="list-style-type: none">1. Le candidature quali rappresentanti del personale docente nel Senato Accademico, ad esclusione dei Direttori di Dipartimento, devono essere presentate presso l'Ufficio competente mediante apposita dichiarazione personale, almeno quindici giorni prima della data fissata per le votazioni. <p>Articolo 28 Seggio elettorale</p> <ol style="list-style-type: none">1. Almeno sette giorni prima della data fissata per le elezioni, il Rettore, con proprio decreto, costituisce il seggio elettorale.2. Il seggio è composto da:<ol style="list-style-type: none">a) un professore ordinario, che assume le funzioni di Presidente;b) un professore associato;c) un ricercatore;d) una unità di personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo, che assume le funzioni di segretario.	<p>Articolo 26 Elettorato e elenchi dei votanti</p> <ol style="list-style-type: none">1. Per l'elezione dei Direttori di Dipartimento il corpo elettorale è unico e costituito dall'insieme dei membri dei Consigli di Dipartimento.2. Per l'elezione dei docenti il corpo elettorale è unico e costituito dai professori ordinari, dai professori associati e dai ricercatori universitari a tempo indeterminato e determinato.3. L'elettorato passivo è riservato ai professori ordinari, ai professori associati e ai ricercatori universitari a tempo indeterminato, che assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.4. Per i casi di esclusione dall'elettorato attivo e passivo si rinvia al disposto di cui all'articolo 16, comma 1.5. Gli elenchi degli aventi diritto al voto sono resi pubblici, almeno trenta giorni prima della data delle elezioni, secondo quanto disposto dall'articolo 18, commi 1 e 2. <p>Articolo 27 Candidature</p> <ol style="list-style-type: none">1. Le candidature quali rappresentanti del personale docente nel Senato Accademico, ad esclusione dei Direttori di Dipartimento, devono essere presentate presso l'Ufficio competente mediante apposita dichiarazione personale, almeno quindici giorni prima della data fissata per le votazioni. <p>Articolo 28 Seggio elettorale</p> <ol style="list-style-type: none">1. Almeno sette giorni prima della data fissata per le elezioni, il Rettore, con proprio decreto, costituisce il seggio elettorale.2. Il seggio è composto da:<ol style="list-style-type: none">a) un professore ordinario, che assume le funzioni di Presidente;b) un professore associato;c) un ricercatore;d) una unità di personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo, che assume le funzioni di segretario.
--	--

Delibera n. **2/2014** del Senato Accademico del **21/01/2014**

pag. 17/98

3. Il Decreto Rettorale di costituzione del seggio indica i membri titolari e i rispettivi supplenti.
4. Non può far parte del seggio chi si sia presentato quale candidato.
5. In caso di temporanea assenza del Presidente del seggio, le sue funzioni sono svolte dal Vice-Presidente.
6. Il seggio opera validamente qualora siano presenti almeno due dei suoi componenti, uno dei quali deve essere il Presidente o il Vice-Presidente.

Articolo 29

Espressione del voto ed operazioni di voto

1. Con esclusione dell'elezione dei Direttori di Dipartimento (per i quali è prevista un'unica preferenza), ciascun elettore può apporre sulla scheda elettorale due preferenze a condizione che siano riferite a candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della scheda, contrassegnando le caselle accanto al nome dei candidati prescelti ovvero, in caso di votazione secondo la procedura informatica, le modalità della votazione sono disciplinate da apposito regolamento.
2. Si applicano per quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 55.

Articolo 30

Scrutinio

1. Concluse le votazioni ed effettuate le necessarie operazioni di verifica, si procede allo scrutinio.
2. In caso di contestazione di un voto, il Presidente ne può decidere provvisoriamente l'attribuzione. Qualora un componente del seggio non condivida la decisione del Presidente, può esprimere le sue ragioni nell'apposito verbale. La decisione in merito è, in ogni caso, rimessa alla Commissione Elettorale Centrale.

Articolo 31

Casi di nullità

1. Sono dichiarate nulle le schede che:
 - a) indicano più di due preferenze ovvero due preferenze tutte relative a candi-

3. Il Decreto Rettorale di costituzione del seggio indica i membri titolari e i rispettivi supplenti.
4. Non può far parte del seggio chi si sia presentato quale candidato.
5. In caso di temporanea assenza del Presidente del seggio, le sue funzioni sono svolte dal Vice-Presidente.
6. Il seggio opera validamente qualora siano presenti almeno due dei suoi componenti, uno dei quali deve essere il Presidente o il Vice-Presidente.

Articolo 29

Espressione del voto ed operazioni di voto

1. Con esclusione dell'elezione dei Direttori di Dipartimento (per i quali è prevista un'unica preferenza), ciascun elettore può apporre sulla scheda elettorale due preferenze a condizione che siano riferite a candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della scheda, contrassegnando le caselle accanto al nome dei candidati prescelti ovvero, in caso di votazione secondo la procedura informatica, le modalità della votazione sono disciplinate da apposito regolamento.
2. Si applicano per quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 55.

Articolo 30

Scrutinio

1. Concluse le votazioni ed effettuate le necessarie operazioni di verifica, si procede allo scrutinio.
2. In caso di contestazione di un voto, il Presidente ne può decidere provvisoriamente l'attribuzione. Qualora un componente del seggio non condivida la decisione del Presidente, può esprimere le sue ragioni nell'apposito verbale. La decisione in merito è, in ogni caso, rimessa alla Commissione Elettorale Centrale.

Articolo 31

Casi di nullità

1. Sono dichiarate nulle le schede che:
 - a) indicano più di due preferenze ovvero due preferenze tutte relative a candi-

Delibera n. **2/2014** del Senato Accademico del **21/01/2014**

pag. 18/98

- dati dello stesso sesso;
- b) contengono modalità di identificazione del candidato diverse da quelle indicate nel presente Regolamento;
 - c) non sono quelle fornite dall'Amministrazione e vidimate dal Segretario;
 - d) recano segni o alterazioni che manifestano la volontà dell'elettore di far riconoscere il proprio voto.

Articolo 32

Validità delle elezioni

1. Le elezioni sono valide qualora vi abbia partecipato almeno il trenta per cento degli aventi diritto.
2. In caso di mancato raggiungimento del *quorum* alla prima votazione, si procede ad una tornata elettorale suppletiva, da tenersi a distanza di almeno dieci giorni e di non più di trenta giorni dallo svolgimento della prima.
3. Per la validità dell'elezione suppletiva non è richiesto il raggiungimento di alcun *quorum*.
4. La presentazione di ulteriori candidature è ammessa fino a sette giorni prima della data di svolgimento dell'elezione suppletiva.

Articolo 33

Proclamazione degli eletti

1. Al termine delle operazioni di scrutinio, il Presidente del seggio comunica i risultati alla Commissione Elettorale Centrale, la quale, dopo aver constatato la regolarità e la validità delle operazioni, li trasmette al Rettore, che proclama l'esito con decreto pubblicato all'Albo Ufficiale e sul sito *web* dell'Ateneo.

Articolo 34

Rinuncia e nuova elezione

1. In caso di rinuncia alla nomina, di dimissioni dalla carica, di trasferimento ad altra sede, di dimissioni dal servizio, di decadenza per qualsiasi causa, di decadenza o di cessazione per qualsiasi causa dall'incarico di Direttore di Dipartimento, si procede alla sostituzione mediante elezioni suppletive per il periodo restante fino alla scadenza del Senato, se-

- dati dello stesso sesso;
- b) contengono modalità di identificazione del candidato diverse da quelle indicate nel presente Regolamento;
 - c) non sono quelle fornite dall'Amministrazione e vidimate dal Segretario;
 - d) recano segni o alterazioni che manifestano la volontà dell'elettore di far riconoscere il proprio voto.

Articolo 32

Validità delle elezioni

1. Le elezioni sono valide qualora vi abbia partecipato almeno il trenta per cento degli aventi diritto.
2. In caso di mancato raggiungimento del *quorum* alla prima votazione, si procede ad una tornata elettorale suppletiva, da tenersi a distanza di almeno dieci giorni e di non più di trenta giorni dallo svolgimento della prima.
3. Per la validità dell'elezione suppletiva non è richiesto il raggiungimento di alcun *quorum*.
4. La presentazione di ulteriori candidature è ammessa fino a sette giorni prima della data di svolgimento dell'elezione suppletiva.

Articolo 33

Proclamazione degli eletti

1. Al termine delle operazioni di scrutinio, il Presidente del seggio comunica i risultati alla Commissione Elettorale Centrale, la quale, dopo aver constatato la regolarità e la validità delle operazioni, li trasmette al Rettore, che proclama l'esito con decreto pubblicato all'Albo Ufficiale e sul sito *web* dell'Ateneo.

Articolo 34

Rinuncia e nuova elezione

1. In caso di rinuncia alla nomina, di dimissioni dalla carica, di trasferimento ad altra sede, di dimissioni dal servizio, di decadenza per qualsiasi causa, di decadenza o di cessazione per qualsiasi causa dall'incarico di Direttore di Dipartimento, si procede alla sostituzione mediante elezioni suppletive per il periodo restante fino alla scadenza del Senato, se-

Delibera n. **2/2014** del Senato Accademico del **21/01/2014**

pag. 19/98

condo le modalità di cui all'articolo 25.

**CAPO III
ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEL
PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO
NEL SENATO ACCADEMICO**

Articolo 35

Elettorato attivo e passivo

1. Il Rettore indice con proprio decreto, almeno sessanta giorni prima, le votazioni.
2. Per l'elezione dei rappresentanti nel Senato Accademico ha diritto al voto il personale tecnico-amministrativo, anche a tempo determinato se titolare di un contratto di lavoro di durata almeno triennale in essere al momento della votazione.
3. Per i casi di esclusione dall'elettorato attivo e passivo si rinvia al disposto di cui all'articolo 16, comma 1.

Articolo 36

Elenchi dei votanti

1. Gli elenchi degli aventi diritto al voto sono resi pubblici, almeno trenta giorni prima della data delle elezioni, secondo quanto disposto dall'articolo 18, commi 1 e 2.

Articolo 37

Candidature, presentazione, raccolta delle firme, pubblicazione delle candidature

1. L'elezione dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nel Senato Accademico si svolge sulla base di candidature ufficiali.
2. Sono legittimati a presentare la candidatura tutti coloro che godono dell'elettorato passivo.
3. Ciascuna candidatura, pena inammissibilità della stessa, deve essere presentata presso l'Ufficio competente, almeno venti giorni prima dell'inizio delle votazioni.
4. Le candidature dovranno essere sottoscritte da almeno 20 sostenitori, a pena di nullità, con le rispettive sottoscrizioni autenticate; l'autenticazione avviene presso gli Uffici indicati in sede di Decreto Rettorale di indizio-

condo le modalità di cui all'articolo 25.

**CAPO III
ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEL
PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO
NEL SENATO ACCADEMICO**

Articolo 35

Elettorato attivo e passivo

1. Il Rettore indice con proprio decreto, almeno sessanta giorni prima, le votazioni.
2. Per l'elezione dei rappresentanti nel Senato Accademico ha diritto al voto il personale tecnico-amministrativo, anche a tempo determinato se titolare di un contratto di lavoro di durata almeno triennale in essere al momento della votazione.
3. Per i casi di esclusione dall'elettorato attivo e passivo si rinvia al disposto di cui all'articolo 16, comma 1.

Articolo 36

Elenchi dei votanti

1. Gli elenchi degli aventi diritto al voto sono resi pubblici, almeno trenta giorni prima della data delle elezioni, secondo quanto disposto dall'articolo 18, commi 1 e 2.

Articolo 37

Candidature, presentazione, raccolta delle firme, pubblicazione delle candidature

1. L'elezione dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nel Senato Accademico si svolge sulla base di candidature ufficiali.
2. Sono legittimati a presentare la candidatura tutti coloro che godono dell'elettorato passivo.
3. Ciascuna candidatura, pena inammissibilità della stessa, deve essere presentata presso l'Ufficio competente, almeno venti giorni prima dell'inizio delle votazioni.
4. Le candidature dovranno essere sottoscritte da almeno 20 sostenitori, a pena di nullità, con le rispettive sottoscrizioni autenticate; l'autenticazione avviene presso gli Uffici indicati in sede di Decreto Rettorale di indizio-

Delibera n. **2/2014** del Senato Accademico del **21/01/2014**

pag. 20/98

ne delle elezioni.

5. L'Ufficio competente rilascia apposita ricevuta dell'avvenuta presentazione della candidatura, indicando la data e l'ora della medesima.
6. I sostenitori delle candidature debbono figurare negli elenchi dei votanti.
7. Nessun candidato può sottoscrivere la propria candidatura né quella di altri.
8. Per ogni sottoscrittore devono essere indicati chiaramente il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita.
9. Candidature e presentazioni irregolari sono nulle.
10. Ogni elettore può sostenere una candidatura. La sottoscrizione di più di una candidatura rende nulle le sottoscrizioni effettuate.
11. Il controllo sulla regolarità delle candidature e sulle relative sottoscrizioni è effettuato dall'Ufficio competente. Avverso le decisioni assunte dall'Ufficio è ammesso ricorso alla Commissione Elettorale Centrale. La Commissione si pronuncia entro tre giorni dalla presentazione.
12. La pubblicazione delle candidature avviene mediante pubblicazione sul sito *web* dell'Ateneo e mediante affissione, almeno cinque giorni prima del voto, di manifesti esposti in appositi spazi dell'Ateneo. I manifesti recano anche l'indicazione dei seggi dove gli elettori debbono recarsi a votare e la loro ubicazione.

Articolo 38

Seggio elettorale

1. Almeno sette giorni prima della data fissata per le elezioni, il Rettore, con proprio decreto, costituisce il seggio elettorale.
2. Il seggio è composto da tre membri appartenenti alla categoria del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo. Il Decreto Rettoriale di costituzione del seggio indica i membri titolari, i supplenti e il Presidente. Il dipendente con la maggiore anzianità di servizio assume le funzioni di Vice-Presidente, mentre quello con la minore anzianità di servizio svolge il compito di Segretario.

ne delle elezioni.

5. L'Ufficio competente rilascia apposita ricevuta dell'avvenuta presentazione della candidatura, indicando la data e l'ora della medesima.
6. I sostenitori delle candidature debbono figurare negli elenchi dei votanti.
7. Nessun candidato può sottoscrivere la propria candidatura né quella di altri.
8. Per ogni sottoscrittore devono essere indicati chiaramente il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita.
9. Candidature e presentazioni irregolari sono nulle.
10. Ogni elettore può sostenere una candidatura. La sottoscrizione di più di una candidatura rende nulle le sottoscrizioni effettuate.
11. Il controllo sulla regolarità delle candidature e sulle relative sottoscrizioni è effettuato dall'Ufficio competente. Avverso le decisioni assunte dall'Ufficio è ammesso ricorso alla Commissione Elettorale Centrale. La Commissione si pronuncia entro tre giorni dalla presentazione.
12. La pubblicazione delle candidature avviene mediante pubblicazione sul sito *web* dell'Ateneo e mediante affissione, almeno cinque giorni prima del voto, di manifesti esposti in appositi spazi dell'Ateneo. I manifesti recano anche l'indicazione dei seggi dove gli elettori debbono recarsi a votare e la loro ubicazione.

Articolo 38

Seggio elettorale

1. Almeno sette giorni prima della data fissata per le elezioni, il Rettore, con proprio decreto, costituisce il seggio elettorale.
2. Il seggio è composto da tre membri appartenenti alla categoria del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo. Il Decreto Rettoriale di costituzione del seggio indica i membri titolari, i supplenti e il Presidente. Il dipendente con la maggiore anzianità di servizio assume le funzioni di Vice-Presidente, mentre quello con la minore anzianità di servizio svolge il compito di Segretario.

Delibera n. **2/2014** del Senato Accademico del **21/01/2014**

pag. 21/98

3. Non può far parte del seggio elettorale chi si sia presentato come candidato.
4. In caso di temporanea assenza del Presidente del seggio, le sue funzioni sono svolte dal Vice-Presidente.
5. Il seggio opera validamente qualora siano presenti almeno due dei suoi componenti.

Articolo 39

Espressione del voto e operazioni di voto

1. Le elezioni hanno luogo con voto segreto, nelle ore e nei giorni stabiliti dal Decreto Rettorale di indizione delle elezioni. Al momento della chiusura delle votazioni gli elettori ancora presenti nel seggio possono esercitare il loro diritto di voto.
2. Le schede elettorali riportano elencati tutti i candidati.
3. Il voto dell'elettore deve essere espresso in modo non equivoco con un segno da apporre, con la matita ricevuta dal componente del seggio, nello spazio contenente il nome del candidato.
4. Ciascun elettore può esprimere fino a due preferenze a condizione che siano riferite a candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della scheda.
5. Il voto di preferenza si esprime contrassegnando le caselle accanto ai nomi dei candidati prescelti ovvero, in caso di votazione secondo la procedura informatica, le modalità della votazione sono disciplinate da apposito regolamento.
6. Riguardo alle operazioni di voto si applicano per quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 55.

Articolo 40

Scrutinio

1. Concluse le votazioni ed effettuate le necessarie operazioni di verifica, si procede allo scrutinio, che ha inizio subito dopo la chiusura della votazione. Le operazioni proseguono ininterrottamente sino alla loro conclusione. In caso di contestazione di un voto il Presidente del seggio ne può decidere provvisoriamente l'attribuzione. Qualora un compo-

3. Non può far parte del seggio elettorale chi si sia presentato come candidato.
4. In caso di temporanea assenza del Presidente del seggio, le sue funzioni sono svolte dal Vice-Presidente.
5. Il seggio opera validamente qualora siano presenti almeno due dei suoi componenti.

Articolo 39

Espressione del voto e operazioni di voto

1. Le elezioni hanno luogo con voto segreto, nelle ore e nei giorni stabiliti dal Decreto Rettorale di indizione delle elezioni. Al momento della chiusura delle votazioni gli elettori ancora presenti nel seggio possono esercitare il loro diritto di voto.
2. Le schede elettorali riportano elencati tutti i candidati.
3. Il voto dell'elettore deve essere espresso in modo non equivoco con un segno da apporre, con la matita ricevuta dal componente del seggio, nello spazio contenente il nome del candidato.
4. Ciascun elettore può esprimere fino a due preferenze a condizione che siano riferite a candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della scheda.
5. Il voto di preferenza si esprime contrassegnando le caselle accanto ai nomi dei candidati prescelti ovvero, in caso di votazione secondo la procedura informatica, le modalità della votazione sono disciplinate da apposito regolamento.
6. Riguardo alle operazioni di voto si applicano per quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 55.

Articolo 40

Scrutinio

1. Concluse le votazioni ed effettuate le necessarie operazioni di verifica, si procede allo scrutinio, che ha inizio subito dopo la chiusura della votazione. Le operazioni proseguono ininterrottamente sino alla loro conclusione. In caso di contestazione di un voto il Presidente del seggio ne può decidere provvisoriamente l'attribuzione. Qualora un componente del

Delibera n. **2/2014** del Senato Accademico del **21/01/2014**

pag. 22/98

nente del seggio non condivida la decisione del Presidente, può esprimere le sue ragioni nell'apposito verbale. La decisione in merito è, in ogni caso, rimessa alla Commissione Elettorale Centrale.

2. Risultano eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti e, a parità di voti, risulta eletto il candidato che abbia la maggiore anzianità di servizio e, in caso di ulteriore parità, il più anziano d'età.

Articolo 41

Casi di nullità

1. Sono dichiarate nulle le schede che:
 - a) non offrono possibilità di identificare la candidatura prescelta;
 - b) non sono quelle fornite dall'Amministrazione e vidimate dal segretario;
 - c) recano segni o alterazioni che manifestano la volontà dell'elettore di far riconoscere il proprio voto;
 - d) indicano più di due preferenze ovvero due preferenze tutte relative a candidati dello stesso sesso.

Articolo 42

Validità delle elezioni

1. Le elezioni sono valide qualora vi abbia partecipato almeno il trenta per cento degli aventi diritto.
2. In caso di mancato raggiungimento del *quorum* alla prima votazione, si procede ad una tornata elettorale suppletiva, da tenersi a distanza di almeno dieci giorni e di non più di trenta giorni dallo svolgimento della prima.
3. Per la validità dell'elezione suppletiva non è richiesto il raggiungimento di alcun *quorum*.
4. La presentazione di altre candidature è ammessa fino a sette giorni prima della data di svolgimento delle elezioni suppletive.

Articolo 43

Proclamazione degli eletti

1. Al termine delle operazioni di scrutinio, il Presidente del seggio comunica i risultati alla Commissione Elettorale Centrale, la quale,

seggio non condivida la decisione del Presidente, può esprimere le sue ragioni nell'apposito verbale. La decisione in merito è, in ogni caso, rimessa alla Commissione Elettorale Centrale.

2. Risultano eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti e, a parità di voti, risulta eletto il candidato che abbia la maggiore anzianità di servizio e, in caso di ulteriore parità, il più anziano d'età.

Articolo 41

Casi di nullità

1. Sono dichiarate nulle le schede che:
 - a) non offrono possibilità di identificare la candidatura prescelta;
 - b) non sono quelle fornite dall'Amministrazione e vidimate dal segretario;
 - c) recano segni o alterazioni che manifestano la volontà dell'elettore di far riconoscere il proprio voto;
 - d) indicano più di due preferenze ovvero due preferenze tutte relative a candidati dello stesso sesso.

Articolo 42

Validità delle elezioni

1. Le elezioni sono valide qualora vi abbia partecipato almeno il trenta per cento degli aventi diritto.
2. In caso di mancato raggiungimento del *quorum* alla prima votazione, si procede ad una tornata elettorale suppletiva, da tenersi a distanza di almeno dieci giorni e di non più di trenta giorni dallo svolgimento della prima.
3. Per la validità dell'elezione suppletiva non è richiesto il raggiungimento di alcun *quorum*.
4. La presentazione di altre candidature è ammessa fino a sette giorni prima della data di svolgimento delle elezioni suppletive.

Articolo 43

Proclamazione degli eletti

1. Al termine delle operazioni di scrutinio, il Presidente del seggio comunica i risultati alla Commissione Elettorale Centrale, la quale,

Delibera n. **2/2014** del Senato Accademico del **21/01/2014**

pag. 23/98

dopo aver constatato la regolarità e la validità delle operazioni, li trasmette al Rettore, che proclama l'esito con decreto reso pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Ufficiale di Ateneo.

Articolo 44

Rinuncia e nuova elezione

1. In caso di rinuncia alla nomina, di dimissioni dalla carica, di trasferimento ad altra sede, di dimissioni dal servizio, di decadenza o di cessazione per qualsiasi causa, subentra il primo dei non eletti. Se l'elenco degli eletti è esaurito, si procede a elezioni suppletive per il periodo restante fino alla conclusione del mandato.

CAPO IV

ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI E DELLE STUDENTESSE NEL SENATO ACCADEMICO

Articolo 45

Elettorato attivo e passivo

1. Le elezioni sono indette con decreto del Rettore almeno sessanta giorni prima del voto. Esse si svolgono nel periodo tra il 1° aprile e il 15 maggio.
2. Hanno diritto al voto tutti gli studenti e le studentesse in corso e fuori corso che siano regolarmente iscritti il giorno precedente le votazioni, compresi gli iscritti ai corsi di dottorato, con esclusione di coloro che usufruiscono dell'anno di proroga.
3. L'elettorato passivo è riservato: agli studenti e alle studentesse regolarmente iscritti ai corsi di laurea triennale e magistrale, non oltre il primo anno fuori corso, agli iscritti ai corsi di dottorato, con esclusione di coloro che usufruiscono dell'anno di proroga.
4. Sono esclusi dall'elettorato passivo, oltre i casi previsti nell'articolo 16, coloro che abbiano con l'Università liti pendenti. Non sono eleggibili, inoltre, coloro che non possono assumere pubblici uffici.

dopo aver constatato la regolarità e la validità delle operazioni, li trasmette al Rettore, che proclama l'esito con decreto reso pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Ufficiale di Ateneo.

Articolo 44

Rinuncia e nuova elezione

1. In caso di rinuncia alla nomina, di dimissioni dalla carica, di trasferimento ad altra sede, di dimissioni dal servizio, di decadenza o di cessazione per qualsiasi causa, subentra il primo dei non eletti. Se l'elenco degli eletti è esaurito, si procede a elezioni suppletive per il periodo restante fino alla conclusione del mandato.

CAPO IV

ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI E DELLE STUDENTESSE NEL SENATO ACCADEMICO

Articolo 45

Elettorato attivo e passivo

1. Le elezioni sono indette con decreto del Rettore almeno sessanta giorni prima del voto. Esse si svolgono nel periodo tra il 1° aprile e il 15 maggio.
2. Hanno diritto al voto tutti gli studenti e le studentesse in corso e fuori corso che siano regolarmente iscritti il giorno precedente le votazioni, compresi gli iscritti ai corsi di dottorato, con esclusione di coloro che usufruiscono dell'anno di proroga.
3. L'elettorato passivo è riservato: agli studenti e alle studentesse regolarmente iscritti ai corsi di laurea triennale e magistrale, non oltre il primo anno fuori corso, agli iscritti ai corsi di dottorato, con esclusione di coloro che usufruiscono dell'anno di proroga.
4. Sono esclusi dall'elettorato passivo, oltre i casi previsti nell'articolo 16, coloro che abbiano con l'Università liti pendenti. Non sono eleggibili, inoltre, coloro che non possono assumere pubblici uffici.

Delibera n. **2/2014** del Senato Accademico del **21/01/2014**

pag. 24/98

<p>5. Il mandato ha la durata di due anni e non può essere rinnovato.</p> <p>Articolo 46 Elenchi dei votanti</p> <p>1. Gli elenchi degli aventi diritto al voto sono resi pubblici, almeno trenta giorni prima della data delle elezioni, secondo quanto disposto dall'articolo 18, commi 1 e 2.</p> <p>Articolo 47 Candidature</p> <p>1. L'elezione dei rappresentanti degli studenti e delle studentesse si svolge sulla base di candidature ufficiali.</p> <p>2. Le candidature sono formalizzate attraverso la presentazione di liste elettorali tra loro concorrenti, secondo le modalità previste dal successivo articolo.</p> <p>3. Nella lista elettorale, per ciascun candidato sono indicati il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il corso di laurea cui è iscritto ed il numero di matricola universitaria. I candidati sono contrassegnati con numeri arabi progressivi, al fine di determinare la precedenza in caso di parità di voti.</p> <p>Articolo 48 Presentazione delle liste</p> <p>1. Sono legittimati a presentare liste elettorali gli studenti e le studentesse che godono dell'elettorato attivo secondo quanto disposto dall'articolo 45.</p> <p>2. Ciascuna lista, che contiene i nomi dei candidati alternati per sesso e in pari misura di sesso diverso, pena l'inammissibilità della stessa, deve essere presentata presso l'Ufficio competente, almeno ventidue giorni prima dell'inizio delle votazioni, da uno dei firmatari della stessa. Questi, in qualità di presentatore di lista, consegna all'Ufficio competente:</p> <p>a) una dichiarazione contenente una sigla o una breve denominazione della lista, i propri dati anagrafici e il recapito personale, ai fini della ricezione di eventuali</p>	<p>5. Il mandato ha la durata di due anni e non può essere rinnovato ed è rinnovabile per una sola volta.</p> <p>Articolo 46 Elenchi dei votanti</p> <p>1. Gli elenchi degli aventi diritto al voto sono resi pubblici, almeno trenta giorni prima della data delle elezioni, secondo quanto disposto dall'articolo 18, commi 1 e 2.</p> <p>Articolo 47 Candidature</p> <p>1. L'elezione dei rappresentanti degli studenti e delle studentesse si svolge sulla base di candidature ufficiali.</p> <p>2. Le candidature sono formalizzate attraverso la presentazione di liste elettorali tra loro concorrenti, secondo le modalità previste dal successivo articolo.</p> <p>3. Nella lista elettorale, per ciascun candidato sono indicati il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il corso di laurea cui è iscritto ed il numero di matricola universitaria. I candidati sono contrassegnati con numeri arabi progressivi, al fine di determinare la precedenza in caso di parità di voti.</p> <p>Articolo 48 Presentazione delle liste</p> <p>1. Sono legittimati a presentare liste elettorali gli studenti e le studentesse che godono dell'elettorato attivo secondo quanto disposto dall'articolo 45.</p> <p>2. Ciascuna lista, che contiene i nomi dei candidati alternati per sesso e in pari misura di sesso diverso, pena l'inammissibilità della stessa, deve essere presentata presso l'Ufficio competente, almeno ventidue giorni prima dell'inizio delle votazioni, da uno dei firmatari della stessa. Questi, in qualità di presentatore di lista, consegna all'Ufficio competente:</p> <p>a) una dichiarazione contenente una sigla o una breve denominazione della lista, i propri dati anagrafici e il recapito personale, ai fini della ricezione di eventuali co-</p>
---	--

Delibera n. **2/2014** del Senato Accademico del **21/01/2014**

pag. 25/98

<p>comunicazioni;</p> <p>b) una lista contenente un numero di candidature non superiore al doppio dei rappresentanti da eleggere in seno all'organo cui concorre la lista;</p> <p>c) le dichiarazioni dei candidati di accettazione della candidatura;</p> <p>d) l'elenco di coloro che sostengono la lista, con le rispettive sottoscrizioni autentiche;</p> <p>e) l'elenco di studenti e studentesse disponibili a far parte del seggio elettorale in qualità di scrutatori.</p> <p>3. L'Ufficio competente rilascia apposita ricevuta dell'avvenuta presentazione della lista, indicando la data e l'ora della medesima.</p> <p>4. Qualora la denominazione o sigla di una lista sia confondibile con quella di altra lista presentata in precedenza ovvero appaia scorretta o sconveniente, il Rettore, previa segnalazione dell'Ufficio competente, invita il presentatore ufficiale a modificarla entro tre giorni, sotto pena di esclusione dalle elezioni. Entro lo stesso termine, e alle stesse condizioni, il presentatore ufficiale della lista deve eliminare ogni altra irregolarità segnalata dall'Ufficio competente e per la quale questo rivolga formale invito di regolarizzazione.</p>	<p>municazioni;</p> <p>b) una lista contenente un numero di candidature non superiore al doppio dei rappresentanti da eleggere in seno all'organo cui concorre la lista;</p> <p>c) le dichiarazioni dei candidati di accettazione della candidatura;</p> <p>d) l'elenco di coloro che sostengono la lista, con le rispettive sottoscrizioni autentiche;</p> <p>e) l'elenco di studenti e studentesse disponibili a far parte del seggio elettorale in qualità di scrutatori.</p> <p>3. L'Ufficio competente rilascia apposita ricevuta dell'avvenuta presentazione della lista, indicando la data e l'ora della medesima.</p> <p>4. Qualora la denominazione o sigla di una lista sia confondibile con quella di altra lista presentata in precedenza ovvero appaia scorretta o sconveniente, il Rettore, previa segnalazione dell'Ufficio competente, invita il presentatore ufficiale a modificarla entro tre giorni, sotto pena di esclusione dalle elezioni. Entro lo stesso termine, e alle stesse condizioni, il presentatore ufficiale della lista deve eliminare ogni altra irregolarità segnalata dall'Ufficio competente e per la quale questo rivolga formale invito di regolarizzazione.</p>
<p>Articolo 49 Raccolta e autenticazione delle firme. Regolarità</p> <p>1. Ciascuna dichiarazione di presentazione di lista elettorale relativa all'elezione dei rappresentanti nel Senato Accademico dell'Università deve essere sottoscritta, a pena di nullità, da almeno cento studenti o studentesse iscritti all'Università ed aventi diritto al voto.</p> <p>2. Le sottoscrizioni devono essere autenticate. L'autenticazione avviene presso gli Uffici indicati in sede di Decreto Rettorale di indizione delle elezioni.</p> <p>3. I firmatari delle liste debbono figurare negli elenchi dei votanti.</p> <p>4. Nessun candidato può sottoscrivere la lista in</p>	<p>Articolo 49 Raccolta e autenticazione delle firme. Regolarità</p> <p>1. Ciascuna dichiarazione di presentazione di lista elettorale relativa all'elezione dei rappresentanti nel Senato Accademico dell'Università deve essere sottoscritta, a pena di nullità, da almeno cento studenti o studentesse iscritti all'Università ed aventi diritto al voto.</p> <p>2. Le sottoscrizioni devono essere autenticate. L'autenticazione avviene presso gli Uffici indicati in sede di Decreto Rettorale di indizione delle elezioni.</p> <p>3. I firmatari delle liste debbono figurare negli elenchi dei votanti.</p> <p>4. Nessun candidato può sottoscrivere la lista in</p>

Delibera n. **2/2014** del Senato Accademico del **21/01/2014**

pag. 26/98

cui è candidato.

5. Per ogni sottoscrittore devono essere indicati chiaramente il nome e il cognome dello studente, il luogo e la data di nascita, il corso di laurea di appartenenza e il numero di matricola universitaria.
6. Candidature e presentazioni irregolari sono nulle.
7. Ogni studente può sostenere una sola lista. La sottoscrizione di più di una lista rende nulle le sottoscrizioni effettuate.
8. Il controllo sulla regolarità delle candidature e sulle relative sottoscrizioni di lista è effettuato dall'Ufficio competente. Avverso le decisioni assunte dall'Ufficio è ammesso ricorso alla Commissione Elettorale Centrale. La Commissione si pronuncia entro tre giorni dalla presentazione.

Articolo 50

Pubblicazione delle liste elettorali

1. La pubblicazione delle liste elettorali dei candidati avviene mediante pubblicazione sul sito *web* dell'Ateneo e mediante affissione, almeno cinque giorni prima del voto, di manifesti esposti in appositi spazi dell'Ateneo. I manifesti recano anche l'indicazione dei seggi dove gli elettori debbono recarsi a votare e la loro ubicazione.

Articolo 51

Propaganda elettorale

1. Le modalità di svolgimento della propaganda elettorale sono fissate, in conformità alla normativa vigente, da accordi stipulati tra la Commissione Elettorale Centrale ed i presentatori di lista, riuniti in apposito comitato il giorno successivo alla scadenza della data di presentazione delle liste. In base a tali accordi sono individuati dall'Ateneo appositi spazi per manifesti, pagine nel sito *web* ed aule per assemblee.

Articolo 52

Rappresentanti di lista

1. Congiuntamente alla presentazione della lista e, comunque, almeno quindici giorni prima

cui è candidato.

5. Per ogni sottoscrittore devono essere indicati chiaramente il nome e il cognome dello studente, il luogo e la data di nascita, il corso di laurea di appartenenza e il numero di matricola universitaria.
6. Candidature e presentazioni irregolari sono nulle.
7. Ogni studente può sostenere una sola lista. La sottoscrizione di più di una lista rende nulle le sottoscrizioni effettuate.
8. Il controllo sulla regolarità delle candidature e sulle relative sottoscrizioni di lista è effettuato dall'Ufficio competente. Avverso le decisioni assunte dall'Ufficio è ammesso ricorso alla Commissione Elettorale Centrale. La Commissione si pronuncia entro tre giorni dalla presentazione.

Articolo 50

Pubblicazione delle liste elettorali

1. La pubblicazione delle liste elettorali dei candidati avviene mediante pubblicazione sul sito *web* dell'Ateneo e mediante affissione, almeno cinque giorni prima del voto, di manifesti esposti in appositi spazi dell'Ateneo. I manifesti recano anche l'indicazione dei seggi dove gli elettori debbono recarsi a votare e la loro ubicazione.

Articolo 51

Propaganda elettorale

1. Le modalità di svolgimento della propaganda elettorale sono fissate, in conformità alla normativa vigente, da accordi stipulati tra la Commissione Elettorale Centrale ed i presentatori di lista, riuniti in apposito comitato il giorno successivo alla scadenza della data di presentazione delle liste. In base a tali accordi sono individuati dall'Ateneo appositi spazi per manifesti, pagine nel sito *web* ed aule per assemblee.

Articolo 52

Rappresentanti di lista

1. Congiuntamente alla presentazione della lista e, comunque, almeno quindici giorni prima

Delibera n. **2/2014** del Senato Accademico del **21/01/2014**

pag. 27/98

della data fissata per le votazioni, i presentatori di lista possono designare un rappresentante di lista per ciascun seggio elettorale ed un rappresentante di lista per la seduta di verifica dei risultati da parte della Commissione Elettorale Centrale.

Articolo 53
Seggi elettorali

1. Il Rettore, con proprio decreto, costituisce i seggi. Il decreto contiene anche l'indicazione dei rappresentanti di lista di cui all'articolo 52 del presente Regolamento.
2. Ciascun seggio è composto da:
 - a) un Presidente, scelto tra i docenti dell'Università;
 - b) un Vice-Presidente, scelto tra i docenti dell'Università;
 - c) uno scrutatore, scelto dalla Commissione Elettorale Centrale tra gli studenti e le studentesse regolarmente iscritti all'Università, con preferenza per quelli che abbiano manifestato la disponibilità a far parte della commissione di seggio;
 - d) un Segretario, scelto tra il personale tecnico-amministrativo dell'Università.
3. La qualifica di componente di seggio è incompatibile con quella di candidato alle elezioni.
4. In caso di rinuncia da parte degli studenti o delle studentesse scelti o, comunque, di impossibilità a ricoprire con studenti o studentesse tutti i posti di scrutatore, per la parte residua questi sono designati tra il personale tecnico-amministrativo dell'Università.
5. Il seggio opera validamente qualora siano presenti almeno tre dei suoi componenti, uno dei quali deve essere il Presidente o il Vice-Presidente.

Articolo 54
Espressione del voto

1. Le elezioni hanno luogo con voto segreto, nelle ore e nei giorni stabiliti dal Decreto Rettorale di indizione delle elezioni. Al momento

della data fissata per le votazioni, i presentatori di lista possono designare un rappresentante di lista per ciascun seggio elettorale ed un rappresentante di lista per la seduta di verifica dei risultati da parte della Commissione Elettorale Centrale.

Articolo 53
Seggi elettorali

1. Il Rettore, con proprio decreto, costituisce i seggi. Il decreto contiene anche l'indicazione dei rappresentanti di lista di cui all'articolo 52 del presente Regolamento.
2. Ciascun seggio è composto da:
 - a) un Presidente, scelto tra i docenti dell'Università;
 - b) un Vice-Presidente, scelto tra i docenti dell'Università;
 - ~~c) uno scrutatore, scelto dalla Commissione Elettorale Centrale tra gli studenti e le studentesse regolarmente iscritti all'Università, con preferenza per quelli che abbiano manifestato la disponibilità a far parte della commissione di seggio;~~
 - c) un Segretario, scelto tra il personale tecnico-amministrativo dell'Università.
3. La qualifica di componente di seggio è incompatibile con quella di candidato alle elezioni.
- ~~4. In caso di rinuncia da parte degli studenti o delle studentesse scelti o, comunque, di impossibilità a ricoprire con studenti o studentesse tutti i posti di scrutatore, per la parte residua questi sono designati tra il personale tecnico-amministrativo dell'Università.~~
4. Il seggio opera validamente qualora siano presenti almeno ~~tre~~ **due** dei suoi componenti, ~~uno dei quali deve essere il Presidente o il Vice-Presidente.~~

Articolo 54
Espressione del voto

1. Le elezioni hanno luogo con voto segreto, nelle ore e nei giorni stabiliti dal Decreto Rettorale di indizione delle elezioni. Al momento

Delibera n. **2/2014** del Senato Accademico del **21/01/2014**

pag. 28/98

della chiusura delle votazioni gli elettori ancora presenti nel seggio possono esercitare il loro diritto di voto.

2. Le schede elettorali riportano elencate tutte le liste dei candidati contraddistinte dalla denominazione o sigla e dal numero assegnato.
3. Il voto dell'elettore deve essere espresso in modo non equivoco con un segno da apporre, con la matita ricevuta da un componente del seggio, nello spazio contenente la denominazione o sigla o il numero ordinale relativo alla lista prescelta.
4. Ciascun elettore può esprimere un solo voto di lista, barrando il simbolo della lista prescelta e, nell'ambito della lista votata, fino a due preferenze a condizione che siano riferite a candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della scheda.
5. Il voto di preferenza si esprime contrassegnando le caselle accanto ai nomi dei candidati prescelti ovvero, in caso di votazione secondo la procedura informatica, le modalità della votazione sono disciplinate da apposito regolamento.
6. Qualora l'elettore, pur non contrassegnando alcuna lista, esprima preferenze, si intende che abbia votato per la lista alla quale appartengono i candidati prescelti.

Articolo 55

Operazioni di voto

1. Le operazioni di voto hanno luogo mediante:
 - a) la consegna da parte dell'elettore ad uno dei componenti del seggio di un documento di riconoscimento avente valore ai fini dell'accertamento dell'identità personale dell'elettore;
 - b) l'accertamento dell'iscrizione del nominativo dell'elettore nel registro dei votanti;
 - c) la consegna all'elettore, da parte di uno dei componenti del seggio, della scheda elettorale;
 - d) l'apposizione della firma dell'elettore sul registro dei votanti comprovante l'avvenuta consegna della scheda elettorale;

della chiusura delle votazioni gli elettori ancora presenti nel seggio possono esercitare il loro diritto di voto.

2. Le schede elettorali riportano elencate tutte le liste dei candidati contraddistinte dalla denominazione o sigla e dal numero assegnato.
3. Il voto dell'elettore deve essere espresso in modo non equivoco con un segno da apporre, con la matita ricevuta da un componente del seggio, nello spazio contenente la denominazione o sigla o il numero ordinale relativo alla lista prescelta.
4. Ciascun elettore può esprimere un solo voto di lista, barrando il simbolo della lista prescelta e, nell'ambito della lista votata, fino a due preferenze a condizione che siano riferite a candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della scheda.
5. Il voto di preferenza si esprime contrassegnando le caselle accanto ai nomi dei candidati prescelti ovvero, in caso di votazione secondo la procedura informatica, le modalità della votazione sono disciplinate da apposito regolamento.
6. Qualora l'elettore, pur non contrassegnando alcuna lista, esprima preferenze, si intende che abbia votato per la lista alla quale appartengono i candidati prescelti.

Articolo 55

Operazioni di voto

1. Le operazioni di voto hanno luogo mediante:
 - a) la consegna da parte dell'elettore ad uno dei componenti del seggio di un documento di riconoscimento avente valore ai fini dell'accertamento dell'identità personale dell'elettore;
 - b) l'accertamento dell'iscrizione del nominativo dell'elettore nel registro dei votanti;
 - c) la consegna all'elettore, da parte di uno dei componenti del seggio, della scheda elettorale;
 - d) l'apposizione della firma dell'elettore sul registro dei votanti comprovante l'avvenuta consegna della scheda elettorale;

Delibera n. **2/2014** del Senato Accademico del **21/01/2014**

pag. 29/98

<p>e) l'espressione del voto nella cabina elettorale, utilizzando la matita consegnatagli dai componenti del seggio;</p> <p>f) la successiva chiusura della scheda elettorale ad opera dell'elettore;</p> <p>g) la riconsegna della medesima ad uno dei componenti del seggio, che provvede ad introdurla nell'apposita urna;</p> <p>h) l'annotazione da parte di un componente del seggio sul registro dei votanti dell'avvenuta votazione e la contestuale restituzione del documento d'identità.</p> <p>2. Il Presidente sovrintende al buon andamento delle operazioni, assicurandone la regolarità e disciplinando, in particolare, l'ordinato afflusso ai seggi.</p> <p>3. La vigilanza dei seggi è affidata al personale ausiliario dell'Università, sia durante lo svolgimento della votazione, sia durante la sospensione notturna, sia durante lo scrutinio.</p> <p>4. I seggi devono essere muniti di idonee chiusure, sigillate dal Presidente al termine di ogni giornata.</p> <p>5. Gli elettori fisicamente impediti possono esprimere il loro voto con l'assistenza di un familiare o di altro elettore. L'impedimento non evidente deve essere dimostrato con certificato medico.</p> <p>Articolo 56 Modalità di scrutinio</p> <p>1. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche.</p> <p>2. Le operazioni di scrutinio, effettuate dai componenti di seggio, hanno inizio subito dopo la chiusura delle votazioni e proseguono ininterrottamente sino alla loro conclusione.</p> <p>3. In caso di contestazione di un voto, il Presidente ne può decidere provvisoriamente l'attribuzione. Qualora un componente del seggio o un rappresentante di lista non condivida la decisione del Presidente, può esprimere le sue ragioni nell'apposito registro verbale. La decisione in merito è rimessa alla Commissione Elettorale Centrale.</p> <p>Articolo 57</p>	<p>e) l'espressione del voto nella cabina elettorale, utilizzando la matita consegnatagli dai componenti del seggio;</p> <p>f) la successiva chiusura della scheda elettorale ad opera dell'elettore;</p> <p>g) la riconsegna della medesima ad uno dei componenti del seggio, che provvede ad introdurla nell'apposita urna;</p> <p>h) l'annotazione da parte di un componente del seggio sul registro dei votanti dell'avvenuta votazione e la contestuale restituzione del documento d'identità.</p> <p>2. Il Presidente sovrintende al buon andamento delle operazioni, assicurandone la regolarità e disciplinando, in particolare, l'ordinato afflusso ai seggi.</p> <p>3. La vigilanza dei seggi è affidata al personale ausiliario dell'Università, sia durante lo svolgimento della votazione, sia durante la sospensione notturna, sia durante lo scrutinio.</p> <p>4. I seggi devono essere muniti di idonee chiusure, sigillate dal Presidente al termine di ogni giornata.</p> <p>5. Gli elettori fisicamente impediti possono esprimere il loro voto con l'assistenza di un familiare o di altro elettore. L'impedimento non evidente deve essere dimostrato con certificato medico.</p> <p>Articolo 56 Modalità di scrutinio</p> <p>1. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche.</p> <p>2. Le operazioni di scrutinio, effettuate dai componenti di seggio, hanno inizio subito dopo la chiusura delle votazioni e proseguono ininterrottamente sino alla loro conclusione.</p> <p>3. In caso di contestazione di un voto, il Presidente ne può decidere provvisoriamente l'attribuzione. Qualora un componente del seggio o un rappresentante di lista non condivida la decisione del Presidente, può esprimere le sue ragioni nell'apposito registro verbale. La decisione in merito è rimessa alla Commissione Elettorale Centrale.</p> <p>Articolo 57</p>
--	--

Delibera n. **2/2014** del Senato Accademico del **21/01/2014**

pag. 30/98

<p>Casi di nullità</p> <ol style="list-style-type: none">1. Sono dichiarate nulle le schede che:<ol style="list-style-type: none">a) non offrono possibilità di identificare la lista prescelta;b) non sono quelle fornite dall'Amministrazione e vidimate dal segretario;c) recano segni o alterazioni che manifestano la volontà dell'elettore di far riconoscere il proprio voto;d) non contengono voto di lista, ma recano preferenze per candidati appartenenti a liste diverse.2. Sono dichiarati nulli i voti di preferenza:<ol style="list-style-type: none">a) riferiti a candidati compresi in una lista diversa da quella votata;b) espressi in eccedenza rispetto al numero stabilito;c) contenenti modalità di identificazione del candidato diverse da quelle indicate dal presente Regolamento;d) indicanti più di due preferenze ovvero due preferenze tutte relative a candidati dello stesso sesso.3. La nullità del voto di preferenza e l'eventuale contestazione dello stesso non determina necessariamente la nullità della scheda. <p>Articolo 58 Validità delle elezioni</p> <ol style="list-style-type: none">1. Le elezioni sono valide qualora vi abbia partecipato almeno il cinque per cento degli aventi diritto.2. In caso di mancato raggiungimento del <i>quorum</i> alla prima votazione, si procede a una tornata elettorale suppletiva, da tenersi a distanza di almeno dieci giorni e di non più di trenta giorni dallo svolgimento della prima.3. Per la validità dell'elezione suppletiva non è richiesto il raggiungimento di alcun <i>quorum</i>. <p>Articolo 59 Risultati elettorali e trasmissione degli atti</p> <ol style="list-style-type: none">1. Al termine delle operazioni di scrutinio, ogni Presidente di seggio comunica i risultati alla Commissione Elettorale Centrale, che controlla la regolarità e la validità delle operazio-	<p>Casi di nullità</p> <ol style="list-style-type: none">1. Sono dichiarate nulle le schede che:<ol style="list-style-type: none">a) non offrono possibilità di identificare la lista prescelta;b) non sono quelle fornite dall'Amministrazione e vidimate dal segretario;c) recano segni o alterazioni che manifestano la volontà dell'elettore di far riconoscere il proprio voto;d) non contengono voto di lista, ma recano preferenze per candidati appartenenti a liste diverse.2. Sono dichiarati nulli i voti di preferenza:<ol style="list-style-type: none">a) riferiti a candidati compresi in una lista diversa da quella votata;b) espressi in eccedenza rispetto al numero stabilito;c) contenenti modalità di identificazione del candidato diverse da quelle indicate dal presente Regolamento;d) indicanti più di due preferenze ovvero due preferenze tutte relative a candidati dello stesso sesso.3. La nullità del voto di preferenza e l'eventuale contestazione dello stesso non determina necessariamente la nullità della scheda. <p>Articolo 58 Validità delle elezioni</p> <ol style="list-style-type: none">1. Le elezioni sono valide qualora vi abbia partecipato almeno il cinque per cento degli aventi diritto.2. In caso di mancato raggiungimento del <i>quorum</i> alla prima votazione, si procede a una tornata elettorale suppletiva, da tenersi a distanza di almeno dieci giorni e di non più di trenta giorni dallo svolgimento della prima.3. Per la validità dell'elezione suppletiva non è richiesto il raggiungimento di alcun <i>quorum</i>. <p>Articolo 59 Risultati elettorali e trasmissione degli atti</p> <ol style="list-style-type: none">1. Al termine delle operazioni di scrutinio, ogni Presidente di seggio comunica i risultati alla Commissione Elettorale Centrale, che controlla la regolarità e la validità delle operazio-
---	---

Delibera n. **2/2014** del Senato Accademico del **21/01/2014**

pag. 31/98

ni, li elabora ai sensi dei successivi commi e li trasmette al Rettore.

2. L'attribuzione delle rappresentanze avviene con il sistema proporzionale e con il seguente criterio:

- a) per ogni lista è determinata la cifra elettorale costituita dal totale dei voti validi ottenuti;
- b) la cifra elettorale di ogni lista è divisa successivamente per numeri interi (per 1, per 2, per 3 ecc.) sino alla concorrenza del numero dei rappresentanti da eleggere, arrotondando all'unità più vicina per difetto le cifre decimali;
- c) tutti i quozienti si graduano in ordine decrescente, scegliendo poi tra essi quelli più alti in numero eguale a quello dei rappresentanti da eleggere; a parità assoluta di quozienti è scelto quello cui corrisponde la maggiore cifra elettorale;
- d) le rappresentanze sono assegnate alle liste in corrispondenza dei quozienti scelti come è indicato nella lettera precedente;
- e) risultano eletti, lista per lista, i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti e, a parità di voti, risulta eletto il candidato che precede nell'ordine di lista.

Articolo 60

Proclamazione degli eletti

1. Il Rettore proclama l'esito delle elezioni con proprio decreto, reso pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Ufficiale e sul sito web dell'Ateneo.

Articolo 61

Rinuncia e sostituzione

1. In caso di rinuncia o di dimissioni di uno dei candidati proclamati eletti o di sua decadenza dalla carica per la perdita della qualità di studente o per qualsiasi altra causa, gli subentra automaticamente il primo dei non eletti della sua stessa lista. Se la lista è esaurita, il seggio resta vacante fino alle successive elezioni.

ni, li elabora ai sensi dei successivi commi e li trasmette al Rettore.

2. L'attribuzione delle rappresentanze avviene con il sistema proporzionale e con il seguente criterio:

- a) per ogni lista è determinata la cifra elettorale costituita dal totale dei voti validi ottenuti;
- b) la cifra elettorale di ogni lista è divisa successivamente per numeri interi (per 1, per 2, per 3 ecc.) sino alla concorrenza del numero dei rappresentanti da eleggere, arrotondando all'unità più vicina per difetto le cifre decimali;
- c) tutti i quozienti si graduano in ordine decrescente, scegliendo poi tra essi quelli più alti in numero eguale a quello dei rappresentanti da eleggere; a parità assoluta di quozienti è scelto quello cui corrisponde la maggiore cifra elettorale;
- d) le rappresentanze sono assegnate alle liste in corrispondenza dei quozienti scelti come è indicato nella lettera precedente;
- e) risultano eletti, lista per lista, i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti e, a parità di voti, risulta eletto il candidato che precede nell'ordine di lista.

Articolo 60

Proclamazione degli eletti

1. Il Rettore proclama l'esito delle elezioni con proprio decreto, reso pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Ufficiale e sul sito web dell'Ateneo.

Articolo 61

Rinuncia e sostituzione

1. In caso di rinuncia o di dimissioni di uno dei candidati proclamati eletti o di sua decadenza dalla carica per la perdita della qualità di studente o per qualsiasi altra causa, gli subentra automaticamente il primo dei non eletti della sua stessa lista. Se la lista è esaurita, il seggio resta vacante fino alle successive elezioni.

Delibera n. **2/2014** del Senato Accademico del **21/01/2014**

pag. 32/98

<p>ni.</p> <p>CAPO V ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI E DELLE STUDENTESSE NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</p> <p>Articolo 62 Modalità per l'elezione dei rappresentanti degli studenti e delle studentesse nel Consiglio di Amministrazione</p> <p>1. Per l'elezione dei rappresentanti degli studenti e delle studentesse nel Consiglio di Amministrazione si rinvia alle disposizioni di cui al Titolo III, Capo IV, articoli 45-61, del presente Regolamento. Le elezioni si svolgono contemporaneamente a quelle per il Senato Accademico.</p> <p>TITOLO IV STRUTTURE DI RICERCA E DI DIDATTICA</p> <p>Articolo 63 Dipartimento</p> <p>1. Il Dipartimento è la struttura titolare delle funzioni di ricerca e di didattica.</p> <p>2. L'istituzione del Dipartimento è proposta da almeno trentacinque Professori e Ricercatori in servizio alla data di presentazione della proposta medesima.</p> <p>3. La proposta di costituzione, sottoscritta da tutti i proponenti, va presentata dal primo firmatario al Rettore entro il 30 giugno e deve definire l'ambito delle funzioni scientifiche e didattiche di competenza del Dipartimento, corredata da una previsione delle risorse umane e strumentali necessarie al suo funzionamento.</p> <p>4. L'istituzione del Dipartimento è deliberata dal Consiglio di Amministrazione tenendo conto del razionale utilizzo delle risorse dell'Ateneo e della sostenibilità del complesso dei Dipartimenti sotto il profilo economico, delle strutture e del personale tecnico-amministrativo disponibile, sentito il parere del Senato Acca-</p>	<p>ni.</p> <p>CAPO V ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI E DELLE STUDENTESSE NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</p> <p>Articolo 62 Modalità per l'elezione dei rappresentanti degli studenti e delle studentesse nel Consiglio di Amministrazione</p> <p>1. Per l'elezione dei rappresentanti degli studenti e delle studentesse nel Consiglio di Amministrazione si rinvia alle disposizioni di cui al Titolo III, Capo IV, articoli 45-61, del presente Regolamento. Le elezioni si svolgono contemporaneamente a quelle per il Senato Accademico.</p> <p>TITOLO IV STRUTTURE DI RICERCA E DI DIDATTICA</p> <p>Articolo 63 Dipartimento</p> <p>1. Il Dipartimento è la struttura titolare delle funzioni di ricerca e di didattica.</p> <p>2. L'istituzione del Dipartimento è proposta da almeno trentacinque Professori e Ricercatori in servizio alla data di presentazione della proposta medesima.</p> <p>3. La proposta di costituzione, sottoscritta da tutti i proponenti, va presentata dal primo firmatario al Rettore entro il 30 giugno e deve definire l'ambito delle funzioni scientifiche e didattiche di competenza del Dipartimento, corredata da una previsione delle risorse umane e strumentali necessarie al suo funzionamento.</p> <p>4. L'istituzione del Dipartimento è deliberata dal Consiglio di Amministrazione tenendo conto del razionale utilizzo delle risorse dell'Ateneo e della sostenibilità del complesso dei Dipartimenti sotto il profilo economico, delle strutture e del personale tecnico-amministrativo disponibile, sentito il parere del Senato Acca-</p>
---	---

Delibera n. **2/2014** del Senato Accademico del **21/01/2014**

pag. 33/98

demico relativo anche ai riflessi della proposta sul grado di omogeneità e sulla distribuzione dei settori scientifico-disciplinari tra i Dipartimenti.

5. Al Decreto Rettorale di istituzione fa seguito l'attivazione delle procedure per la costituzione del Consiglio di Dipartimento.
6. Entro venti giorni dal predetto decreto, si procede alle elezioni delle rappresentanze elettive di cui all'articolo 10, comma 3 dello Statuto a cura del Decano.
7. Il trasferimento dei docenti da un Dipartimento a un altro sarà regolato da apposito Regolamento approvato dal Senato Accademico previo parere del Consiglio di Amministrazione, sentiti i Dipartimenti.

Articolo 64

Strutture didattiche del Dipartimento

1. Le strutture didattiche, previste dall'articolo 8, comma 3, dello Statuto, sono le forme organizzative mediante le quali i Dipartimenti promuovono ed espletano l'attività didattica dei corsi di studio ad essi afferenti e le attività di formazione, nonché quelle rivolte all'esterno correlate ed accessorie ed esercitano altresì le competenze già affidate ai Consigli di corso di studio.
2. Ad ogni struttura didattica afferiscono uno o più corsi di studio tra loro affini per ambito scientifico, culturale e formativo.
3. Essa è retta da un Collegio, del quale fanno parte tutti i professori ordinari, associati e i ricercatori, qualunque sia il loro Dipartimento di afferenza, titolari di insegnamenti nei corsi afferenti alla struttura. La sua denominazione è stabilita dal Regolamento delle strutture, di cui all'art. 8, comma 3 dello Statuto, unitamente a quella del Presidente del Collegio.
4. Il Presidente del Collegio è un professore ordinario o associato con regime di impegno a tempo pieno, eletto dal Collegio. Il suo mandato dura tre anni ed è rinnovabile una sola volta consecutivamente. Il Presidente sovrintende alle funzioni organizzative e di coordinamento proprie della struttura, curando l'osservanza del suo regolamento, ed è

demico relativo anche ai riflessi della proposta sul grado di omogeneità e sulla distribuzione dei settori scientifico-disciplinari tra i Dipartimenti.

5. Al Decreto Rettorale di istituzione fa seguito l'attivazione delle procedure per la costituzione del Consiglio di Dipartimento.
6. Entro venti giorni dal predetto decreto, si procede alle elezioni delle rappresentanze elettive di cui all'articolo 10, comma 3 dello Statuto a cura del Decano.
7. Il trasferimento dei docenti da un Dipartimento a un altro sarà regolato da apposito Regolamento approvato dal Senato Accademico previo parere del Consiglio di Amministrazione, sentiti i Dipartimenti.

Articolo 64

Strutture didattiche del Dipartimento

1. Le strutture didattiche, previste dall'articolo 8, comma 3, dello Statuto, sono le forme organizzative mediante le quali i Dipartimenti promuovono ed espletano l'attività didattica dei corsi di studio ad essi afferenti e le attività di formazione, nonché quelle rivolte all'esterno correlate ed accessorie ed esercitano altresì le competenze già affidate ai Consigli di corso di studio.
2. Ad ogni struttura didattica afferiscono uno o più corsi di studio tra loro affini per ambito scientifico, culturale e formativo.
3. Essa è retta da un Collegio, del quale fanno parte tutti i professori ordinari, associati e i ricercatori, qualunque sia il loro Dipartimento di afferenza, titolari di insegnamenti nei corsi afferenti alla struttura. La sua denominazione è stabilita dal Regolamento delle strutture, di cui all'art. 8, comma 3 dello Statuto, unitamente a quella del Presidente del Collegio.
4. Il Presidente del Collegio è un professore ordinario o associato con regime di impegno a tempo pieno, eletto dal Collegio. Il suo mandato dura tre anni ed è rinnovabile una sola volta consecutivamente. Il Presidente sovrintende alle funzioni organizzative e di coordinamento proprie della struttura, curando l'osservanza del suo regolamento, ed è

Delibera n. **2/2014** del Senato Accademico del **21/01/2014**

pag. 34/98

membro di diritto della Giunta di Dipartimento. Nel caso in cui il Presidente non sia incaricato nel Dipartimento ha diritto di voto limitatamente alle questioni riguardanti la didattica.

5. Per l'esercizio delle proprie funzioni, la struttura didattica si avvale del personale tecnico-amministrativo assegnato al Dipartimento dal Direttore Generale, sentito il Direttore del Dipartimento stesso.
6. La struttura didattica è centro di responsabilità nel limite delle risorse ad essa assegnate dal Consiglio di Dipartimento ed in conformità a quanto stabilito dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità.
7. Il regolamento che definisce la denominazione della struttura e del suo Presidente, la composizione della struttura e le competenze ad essa delegate, i corsi che ad essa afferiscono nonché le forme di partecipazione dei docenti a contratto, del personale tecnico-amministrativo e degli studenti e delle studentesse alle sue determinazioni, è proposto dal Consiglio di Dipartimento, in conformità con i criteri generali stabiliti dal Senato Accademico, unitamente al regolamento del Dipartimento. Una rappresentanza elettiva degli studenti e delle studentesse deve comunque essere prevista. Tali regolamenti devono essere approvati dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO V
ELEZIONE DEL DIRETTORE E DELLE
RAPPRESENTANZE NEL DIPARTIMENTO

CAPO I
ELEZIONE DEL DIRETTORE DI
DIPARTIMENTO

Articolo 65
Elettorato passivo

1. Il Direttore del Dipartimento è un Professore

membro di diritto della Giunta di Dipartimento. Nel caso in cui il Presidente non sia incaricato nel Dipartimento ha diritto di voto limitatamente alle questioni riguardanti la didattica.

5. Per l'esercizio delle proprie funzioni, la struttura didattica si avvale del personale tecnico-amministrativo assegnato al Dipartimento dal Direttore Generale, sentito il Direttore del Dipartimento stesso.
6. La struttura didattica è centro di responsabilità nel limite delle risorse ad essa assegnate dal Consiglio di Dipartimento ed in conformità a quanto stabilito dal ~~Regolamento di Amministrazione e Contabilità~~ **Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità**.
7. Il regolamento che definisce la denominazione della struttura e del suo Presidente, la composizione della struttura e le competenze ad essa delegate, i corsi che ad essa afferiscono nonché le forme di partecipazione dei docenti a contratto, del personale tecnico-amministrativo e degli studenti e delle studentesse alle sue determinazioni, è proposto dal Consiglio di Dipartimento, in conformità con i criteri generali stabiliti dal Senato Accademico, unitamente al regolamento del Dipartimento. Una rappresentanza elettiva degli studenti e delle studentesse deve comunque essere prevista. Tali regolamenti devono essere approvati dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO V
ELEZIONE DEL DIRETTORE E DELLE
RAPPRESENTANZE NEL DIPARTIMENTO

CAPO I
ELEZIONE DEL DIRETTORE DI
DIPARTIMENTO

Articolo 65
Elettorato passivo

1. Il Direttore del Dipartimento è un Professore

Delibera n. **2/2014** del Senato Accademico del **21/01/2014**

pag. 35/98

ordinario afferente al Dipartimento con regime di impegno a tempo pieno o che abbia presentato al momento della candidatura dichiarazione con la quale, in caso di elezione, si impegna alla opzione per il regime di impegno a tempo pieno; in caso di motivata indisponibilità di professori ordinari sarà eleggibile un professore associato afferente al Dipartimento, sempre con regime di impegno a tempo pieno. L'elettorato passivo è altresì esteso ai professori associati nel caso di mancato raggiungimento per due votazioni del *quorum* previsto per la predetta elezione.

2. Si applicano le disposizioni sulle incompatibilità e sui casi di esclusione previste nel presente Regolamento.

Articolo 66
Candidatura

1. Chi intende candidarsi alla carica di Direttore di Dipartimento deve presentare al Decano del Dipartimento dichiarazione di candidatura, corredata da un programma, almeno dieci giorni prima della data fissata per le elezioni.

Articolo 67
Elezione del Direttore di Dipartimento

1. Il Direttore è eletto, con le modalità dall'articolo 11, comma 3 dello Statuto, in apposita seduta del Consiglio di Dipartimento convocata dal Decano almeno sessanta giorni prima della scadenza del mandato. In caso di cessazione anticipata il Decano convoca la seduta entro venti giorni.
2. La composizione del Seggio, almeno di tre componenti, le modalità delle operazioni di voto e di scrutinio sono indicate nel provvedimento del Decano del Dipartimento che le indice, in coerenza con le norme del presente Regolamento.
3. Avverso presunte irregolarità nelle procedure, ovvero nelle votazioni, ovvero nello scrutinio, è ammesso ricorso al Direttore Generale entro quarantotto ore dal realizzarsi del fatto contestato; la decisione dovrà essere presa entro cinque giorni.

ordinario afferente al Dipartimento con regime di impegno a tempo pieno o che abbia presentato al momento della candidatura dichiarazione con la quale, in caso di elezione, si impegna alla opzione per il regime di impegno a tempo pieno; in caso di motivata indisponibilità di professori ordinari sarà eleggibile un professore associato afferente al Dipartimento, sempre con regime di impegno a tempo pieno. L'elettorato passivo è altresì esteso ai professori associati nel caso di mancato raggiungimento per due votazioni del *quorum* previsto per la predetta elezione.

2. Si applicano le disposizioni sulle incompatibilità e sui casi di esclusione previste nel presente Regolamento.

Articolo 66
Candidatura

1. Chi intende candidarsi alla carica di Direttore di Dipartimento deve presentare al Decano del Dipartimento dichiarazione di candidatura, corredata da un programma, almeno dieci giorni prima della data fissata per le elezioni.

Articolo 67
Elezione del Direttore di Dipartimento

1. Il Direttore è eletto, con le modalità dall'articolo 11, comma 3 dello Statuto, in apposita seduta del Consiglio di Dipartimento convocata dal Decano almeno sessanta giorni prima della scadenza del mandato. In caso di cessazione anticipata il Decano convoca la seduta entro venti giorni.
2. La composizione del Seggio, almeno di tre componenti, le modalità delle operazioni di voto e di scrutinio sono indicate nel provvedimento del Decano del Dipartimento che le indice, in coerenza con le norme del presente Regolamento.
3. Avverso presunte irregolarità nelle procedure, ovvero nelle votazioni, ovvero nello scrutinio, è ammesso ricorso al Direttore Generale entro quarantotto ore dal realizzarsi del fatto contestato; la decisione dovrà essere presa entro cinque giorni.

Delibera n. **2/2014** del Senato Accademico del **21/01/2014**

pag. 36/98

Articolo 68

Nomina e durata del mandato

1. Il Direttore è nominato con provvedimento del Rettore, dura in carica tre anni e può essere rieletto consecutivamente solo una volta.

Articolo 69

Incompatibilità

1. La carica di Direttore è incompatibile con quella di Rettore, di Pro-Rettore Vicario, di membro del Consiglio di Amministrazione e del Nucleo di Valutazione, di Presidente del Collegio delle strutture didattiche.

CAPO II

ELEZIONE DEL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO NEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO

Articolo 70

Rappresentanza del personale tecnico-amministrativo

1. A norma dell'articolo 10, comma 3, lettera g) dello Statuto fa parte del Consiglio di Dipartimento una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo. Tale rappresentanza è pari al 33% del personale assegnato al Dipartimento, arrotondato all'unità superiore nel caso di decimali risultanti dal calcolo della percentuale; il Segretario amministrativo del Dipartimento, facendo parte a titolo proprio del Consiglio stesso, non è ricompreso nella quota del 33% del personale assegnato e gode del solo elettorato attivo.
2. Le elezioni sono indette, almeno trenta giorni prima della data di svolgimento, dal Direttore tra il personale tecnico-amministrativo assegnato al Dipartimento, anche a tempo determinato se titolare di un contratto di lavoro di durata almeno triennale in essere al momento della votazione. Esse si svolgono almeno quindici giorni prima della scadenza dei rappresentanti in carica.
3. La composizione del seggio, almeno di tre

Articolo 68

Nomina e durata del mandato

1. Il Direttore è nominato con provvedimento del Rettore, dura in carica tre anni e può essere rieletto consecutivamente solo una volta.

Articolo 69

Incompatibilità

1. La carica di Direttore è incompatibile con quella di Rettore, di Pro-Rettore Vicario, di membro del Consiglio di Amministrazione e del Nucleo di Valutazione, di Presidente del Collegio delle strutture didattiche.

CAPO II

ELEZIONE DEL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO NEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO

Articolo 70

Rappresentanza del personale tecnico-amministrativo

1. A norma dell'articolo 10, comma 3, lettera g) dello Statuto fa parte del Consiglio di Dipartimento una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo. Tale rappresentanza è pari al 33% del personale assegnato al Dipartimento, arrotondato all'unità superiore nel caso di decimali risultanti dal calcolo della percentuale; il Segretario amministrativo del Dipartimento, facendo parte a titolo proprio del Consiglio stesso, non è ricompreso nella quota del 33% del personale assegnato e gode del solo elettorato attivo.
2. Le elezioni sono indette, almeno trenta giorni prima della data di svolgimento, dal Direttore tra il personale tecnico-amministrativo assegnato al Dipartimento, anche a tempo determinato se titolare di un contratto di lavoro di durata almeno triennale in essere al momento della votazione. Esse si svolgono almeno quindici giorni prima della scadenza dei rappresentanti in carica.
3. La composizione del seggio, almeno di tre

Delibera n. **2/2014** del Senato Accademico del **21/01/2014**

pag. 37/98

<p>componenti, è stabilita dal Direttore.</p> <p>4. Ciascun elettore può apporre sulla scheda elettorale due preferenze a condizione che siano riferite a candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della scheda, contrassegnando le caselle accanto ai nomi dei candidati prescelti.</p> <p>5. Riguardo alle operazioni di voto si applicano per quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 55.</p> <p>6. Concluse le votazioni ed effettuate le necessarie operazioni di verifica, si procede allo scrutinio, che ha inizio subito dopo la chiusura della votazione. Le operazioni proseguono ininterrottamente sino alla loro conclusione. In caso di contestazione di un voto il Presidente del seggio ne può decidere provvisoriamente l'attribuzione. Qualora un componente del seggio non condivida la decisione del Presidente, può esprimere le sue ragioni nell'apposito verbale. La decisione in merito è, in ogni caso, rimessa alla Commissione Elettorale Centrale. Risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.</p> <p>7. In caso di parità di voti prevale chi abbia la maggiore anzianità di servizio e, in caso di ulteriore parità, il più anziano d'età.</p> <p>8. Si applicano le disposizioni del presente Regolamento sulle cause di incompatibilità.</p> <p>9. Avverso presunte irregolarità nelle procedure, ovvero nelle votazioni, ovvero nello scrutinio è ammesso ricorso al Direttore Generale entro quarantotto ore dal fatto contestato; la decisione dovrà essere presa entro cinque giorni.</p> <p>10. In caso di cessazione per qualsivoglia motivo, al rappresentante eletto subentra il primo dei non eletti. In mancanza si procede ad elezioni suppletive. Il nuovo eletto, o i nuovi eletti, cessano dalla carica alla scadenza del mandato del rappresentante al cui posto sono subentrati.</p> <p>11. Le votazioni sono valide se vi partecipa la maggioranza degli aventi diritto. Il Consiglio è validamente costituito anche in difetto del-</p>	<p>componenti, è stabilita dal Direttore.</p> <p>4. Ciascun elettore può apporre sulla scheda elettorale due preferenze a condizione che siano riferite a candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della scheda, contrassegnando le caselle accanto ai nomi dei candidati prescelti.</p> <p>5. Riguardo alle operazioni di voto si applicano per quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 55.</p> <p>6. Concluse le votazioni ed effettuate le necessarie operazioni di verifica, si procede allo scrutinio, che ha inizio subito dopo la chiusura della votazione. Le operazioni proseguono ininterrottamente sino alla loro conclusione. In caso di contestazione di un voto il Presidente del seggio ne può decidere provvisoriamente l'attribuzione. Qualora un componente del seggio non condivida la decisione del Presidente, può esprimere le sue ragioni nell'apposito verbale. La decisione in merito è, in ogni caso, rimessa alla Commissione Elettorale Centrale al Direttore Generale. Risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.</p> <p>7. In caso di parità di voti prevale chi abbia la maggiore anzianità di servizio e, in caso di ulteriore parità, il più anziano d'età.</p> <p>8. Si applicano le disposizioni del presente Regolamento sulle cause di incompatibilità.</p> <p>9. Avverso presunte irregolarità nelle procedure, ovvero nelle votazioni, ovvero nello scrutinio è ammesso ricorso al Direttore Generale entro quarantotto ore dal fatto contestato; la decisione dovrà essere presa entro cinque giorni.</p> <p>10. In caso di cessazione per qualsivoglia motivo, al rappresentante eletto subentra il primo dei non eletti. In mancanza si procede, se necessario, ad elezioni suppletive. Il nuovo eletto, o i nuovi eletti, cessano dalla carica alla scadenza del mandato del rappresentante al cui posto sono subentrati.</p> <p>11. Le votazioni sono valide se vi partecipa la maggioranza degli aventi diritto. Il Consiglio è validamente costituito anche in difetto del-</p>
---	---

Delibera n. **2/2014** del Senato Accademico del **21/01/2014**

pag. 38/98

le rappresentanze.

12. Gli eletti restano in carica tre anni dalla data di nomina.

CAPO III

ELEZIONE DOTTORANDI DI RICERCA, ASSEGNISTI DI RICERCA, STUDENTI E STUDENTESSE, COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI-STUDENTI NEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENT

Articolo 71

Rappresentanza dei Dottorandi di Ricerca

1. A norma dell'articolo 10, comma 3, lettera d) dello Statuto, fa parte del Consiglio di Dipartimento un rappresentante dei dottorandi di ricerca afferenti al Dipartimento stesso.
2. Le elezioni sono indette, almeno trenta giorni prima della data di svolgimento, dal Direttore tra i dottorandi di ricerca afferenti al Dipartimento. Sono esclusi coloro che usufruiscono dell'anno di proroga. Esse si svolgono almeno quindici giorni prima della scadenza del rappresentante in carica.
3. La composizione del seggio, almeno di tre componenti, è stabilita dal Direttore.
4. Ciascun elettore può apporre sulla scheda elettorale due preferenze a condizione che siano riferite a candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della scheda, contrassegnando le caselle accanto ai nomi dei candidati prescelti.
5. Riguardo alle operazioni di voto si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 55.
6. Concluse le votazioni ed effettuate le necessarie operazioni di verifica, si procede allo scrutinio, che ha inizio subito dopo la chiusura della votazione. Le operazioni proseguono ininterrottamente sino alla loro conclusione. In caso di contestazione di un voto il Presidente del seggio ne può decidere provvisoriamente l'attribuzione. Qualora un componente del seggio non condivida la decisione del Presidente, può esprimere le sue ragioni nell'apposito verbale. La deci-

la rappresentanza.

12. Gli eletti restano in carica tre anni dalla data di nomina.

CAPO III

ELEZIONE DOTTORANDI DI RICERCA, ASSEGNISTI DI RICERCA, STUDENTI E STUDENTESSE, COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI-STUDENTI NEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO

Articolo 71

Rappresentanza dei Dottorandi di Ricerca

1. A norma dell'articolo 10, comma 3, lettera d) dello Statuto, fa parte del Consiglio di Dipartimento un rappresentante dei dottorandi di ricerca afferenti al Dipartimento stesso.
2. Le elezioni sono indette, almeno trenta giorni prima della data di svolgimento, dal Direttore tra i dottorandi di ricerca afferenti al Dipartimento. Sono esclusi coloro che usufruiscono dell'anno di proroga. Esse si svolgono almeno quindici giorni prima della scadenza del rappresentante in carica.
3. La composizione del seggio, almeno di tre componenti, è stabilita dal Direttore.
4. Ciascun elettore può apporre sulla scheda elettorale due preferenze a condizione che siano riferite a candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della scheda, contrassegnando le caselle accanto ai nomi dei candidati prescelti.
5. Riguardo alle operazioni di voto si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 55.
6. Concluse le votazioni ed effettuate le necessarie operazioni di verifica, si procede allo scrutinio, che ha inizio subito dopo la chiusura della votazione. Le operazioni proseguono ininterrottamente sino alla loro conclusione. In caso di contestazione di un voto il Presidente del seggio ne può decidere provvisoriamente l'attribuzione. Qualora un componente del seggio non condivida la decisione del Presidente, può esprimere le sue ragioni nell'apposito verbale. La deci-

Delibera n. **2/2014** del Senato Accademico del **21/01/2014**

pag. 39/98

<p>sione in merito è, in ogni caso, rimessa alla Commissione Elettorale Centrale. Risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.</p> <p>7. In caso di parità di voti prevale chi abbia la maggiore anzianità di iscrizione al corso di dottorato e, in caso di ulteriore parità, il più anziano d'età.</p> <p>8. Si applicano le disposizioni del presente Regolamento sulle cause di incompatibilità.</p> <p>9. Avverso presunte irregolarità nelle procedure, ovvero nelle votazioni, ovvero nello scrutinio, è ammesso ricorso al Direttore Generale entro quarantotto ore dal fatto contestato; la decisione dovrà essere presa entro cinque giorni.</p> <p>10. In caso di cessazione per qualsivoglia motivo, al rappresentante eletto subentra il primo dei non eletti. In mancanza si procede ad elezioni suppletive. Il nuovo eletto cessa dalla carica alla scadenza del mandato del rappresentante al cui posto è subentrato.</p> <p>11. Le votazioni sono valide se vi partecipa la maggioranza degli aventi diritto. Il Consiglio è validamente costituito anche in difetto delle rappresentanze.</p> <p>12. L'eletto resta in carica un anno dalla data di nomina.</p>	<p>sione in merito è, in ogni caso, rimessa alla Commissione Elettorale Centrale al Direttore Generale. Risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.</p> <p>7. In caso di parità di voti prevale chi abbia la maggiore anzianità di iscrizione al corso di dottorato e, in caso di ulteriore parità, il più anziano d'età.</p> <p>8. Si applicano le disposizioni del presente Regolamento sulle cause di incompatibilità.</p> <p>9. Avverso presunte irregolarità nelle procedure, ovvero nelle votazioni, ovvero nello scrutinio, è ammesso ricorso al Direttore Generale entro quarantotto ore dal fatto contestato; la decisione dovrà essere presa entro cinque giorni.</p> <p>10. In caso di cessazione per qualsivoglia motivo, al rappresentante eletto subentra il primo dei non eletti. Il nuovo eletto cessa dalla carica alla scadenza del mandato del rappresentante al cui posto è subentrato. In mancanza si procede ad elezioni suppletive il seggio resta vacante fino alle successive elezioni.</p> <p>11. Le votazioni sono valide se vi partecipa la maggioranza degli aventi diritto.</p> <p>12. In caso di mancato raggiungimento del quorum alla prima votazione, si procede a una tornata elettorale suppletiva, da tenersi a distanza di almeno dieci giorni e di non più di trenta giorni dallo svolgimento della prima. Per la validità dell'elezione suppletiva non è richiesto il raggiungimento di alcun quorum.</p> <p>13. Il Consiglio è validamente costituito anche in difetto della rappresentanza.</p> <p>14. L'eletto resta in carica un anno dalla data di nomina.</p>
---	---

Delibera n. **2/2014** del Senato Accademico del **21/01/2014**

pag. 40/98

Articolo 72

Rappresentanza degli Assegnisti di Ricerca

1. A norma dell'articolo 10, comma 3, lettera e) dello Statuto fa parte del Consiglio di Dipartimento un rappresentante degli Assegnisti di ricerca afferenti al Dipartimento stesso.
2. Le elezioni sono indette, almeno trenta giorni prima della data di svolgimento, dal Direttore tra gli Assegnisti di ricerca afferenti al Dipartimento. Esse si svolgono almeno quindici giorni prima della scadenza dei rappresentanti in carica.
3. La composizione del seggio, almeno di tre componenti, è stabilita dal Direttore.
4. Ciascun elettore può apporre sulla scheda elettorale due preferenze a condizione che siano riferite a candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della scheda, contrassegnando le caselle accanto ai nomi dei candidati prescelti.
5. Riguardo alle operazioni di voto si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 55.
6. Concluse le votazioni ed effettuate le necessarie operazioni di verifica, si procede allo scrutinio, che ha inizio subito dopo la chiusura della votazione. Le operazioni proseguono ininterrottamente sino alla loro conclusione. In caso di contestazione di un voto il Presidente del seggio ne può decidere provvisoriamente l'attribuzione. Qualora un componente del seggio non condivida la decisione del Presidente, può esprimere le sue ragioni nell'apposito verbale. La decisione in merito è, in ogni caso, rimessa alla Commissione Elettorale Centrale. Risulta eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti.
7. In caso di parità di voti prevale chi sia titolare di assegno di ricerca da più tempo e, in caso di ulteriore parità, il più anziano d'età.
8. Si applicano le disposizioni del presente Regolamento sulle cause di incompatibilità.
9. Avverso presunte irregolarità nelle procedure, ovvero nelle votazioni, ovvero nello scrutinio, è ammesso ricorso al Direttore Gene-

Articolo 72

Rappresentanza degli Assegnisti di Ricerca

1. A norma dell'articolo 10, comma 3, lettera e) dello Statuto fa parte del Consiglio di Dipartimento un rappresentante degli Assegnisti di ricerca afferenti al Dipartimento stesso.
2. Le elezioni sono indette, almeno trenta giorni prima della data di svolgimento, dal Direttore tra gli Assegnisti di ricerca afferenti al Dipartimento. Esse si svolgono almeno quindici giorni prima della scadenza dei rappresentanti in carica.
3. La composizione del seggio, almeno di tre componenti, è stabilita dal Direttore.
4. Ciascun elettore può apporre sulla scheda elettorale due preferenze a condizione che siano riferite a candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della scheda, contrassegnando le caselle accanto ai nomi dei candidati prescelti.
5. Riguardo alle operazioni di voto si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 55.
6. Concluse le votazioni ed effettuate le necessarie operazioni di verifica, si procede allo scrutinio, che ha inizio subito dopo la chiusura della votazione. Le operazioni proseguono ininterrottamente sino alla loro conclusione. In caso di contestazione di un voto il Presidente del seggio ne può decidere provvisoriamente l'attribuzione. Qualora un componente del seggio non condivida la decisione del Presidente, può esprimere le sue ragioni nell'apposito verbale. La decisione in merito è, in ogni caso, rimessa ~~alla Commissione Elettorale Centrale~~ **al Direttore Generale**. Risulta eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti.
7. In caso di parità di voti prevale chi sia titolare di assegno di ricerca da più tempo e, in caso di ulteriore parità, il più anziano d'età.
8. Si applicano le disposizioni del presente Regolamento sulle cause di incompatibilità.
9. Avverso presunte irregolarità nelle procedure, ovvero nelle votazioni, ovvero nello scrutinio, è ammesso ricorso al Direttore Gene-

Delibera n. **2/2014** del Senato Accademico del **21/01/2014**

pag. 41/98

<p>rale entro quarantotto ore dal fatto contestato; la decisione dovrà essere presa entro cinque giorni.</p> <p>10. In caso di cessazione per qualsivoglia motivo, al rappresentante eletto subentra il primo dei non eletti. In mancanza si procede ad elezioni suppletive. Il nuovo eletto cessa dalla carica alla scadenza del mandato del rappresentante al cui posto è subentrato.</p> <p>11. Le votazioni sono valide se vi partecipa la maggioranza degli aventi diritto. Il Consiglio è validamente costituito anche in difetto delle rappresentanze.</p> <p>12. L'eletto resta in carica un anno dalla data di nomina.</p> <p>Articolo 73 Rappresentanza degli studenti e delle studentesse</p> <p>1. A norma dell'articolo 10, comma 3, lettera f) dello Statuto fa parte del Consiglio di Dipartimento una rappresentanza degli studenti e delle studentesse iscritti ai corsi di laurea afferenti al Dipartimento stesso. I rappresentanti sono due se complessivamente gli iscritti sono fino a 1800, tre se gli iscritti sono più di 1800.</p> <p>2. Le elezioni sono indette, almeno trenta giorni</p>	<p>rale entro quarantotto ore dal fatto contestato; la decisione dovrà essere presa entro cinque giorni.</p> <p>10. In caso di cessazione per qualsivoglia motivo, al rappresentante eletto subentra il primo dei non eletti. Il nuovo eletto cessa dalla carica alla scadenza del mandato del rappresentante al cui posto è subentrato. In mancanza si procede ad elezioni suppletive il seggio resta vacante fino alle successive elezioni.</p> <p>11. Le votazioni sono valide se vi partecipa la maggioranza degli aventi diritto.</p> <p>12. In caso di mancato raggiungimento del quorum alla prima votazione, si procede a una tornata elettorale suppletiva, da tenersi a distanza di almeno dieci giorni e di non più di trenta giorni dallo svolgimento della prima. Per la validità dell'elezione suppletiva non è richiesto il raggiungimento di alcun quorum.</p> <p>13. Il Consiglio è validamente costituito anche in difetto della rappresentanza.</p> <p>14. L'eletto resta in carica un anno dalla data di nomina, purché in tale periodo rivesta la qualifica di Assegnista di ricerca.</p> <p>Articolo 73 Rappresentanza degli studenti e delle studentesse</p> <p>1. A norma dell'articolo 10, comma 3, lettera f) dello Statuto fa parte del Consiglio di Dipartimento una rappresentanza degli studenti e delle studentesse iscritti ai corsi di laurea per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea e di laurea magistrale afferenti al Dipartimento stesso. I rappresentanti sono due se complessivamente gli iscritti sono fino a 1800, tre se gli iscritti sono più di 1800.</p> <p>2. Le elezioni sono indette, almeno trenta giorni</p>
---	---

Delibera n. **2/2014** del Senato Accademico del **21/01/2014**

pag. 42/98

prima della data di svolgimento, con decreto del Direttore, tra tali studenti e studentesse, regolarmente iscritti. Dette elezioni si svolgono nel periodo tra il 1° aprile e il 15 maggio.

3. La composizione del seggio, almeno di tre componenti, è stabilita dal Direttore.
4. Riguardo alle procedure di elezione si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al Titolo III, Capo IV del presente regolamento.

Articolo 74

Commissione paritetica docenti-studenti

1. La Commissione paritetica docenti-studenti, di cui all'Articolo 13 dello Statuto, è composta

prima della data di svolgimento, con decreto del Direttore, tra tali studenti e studentesse, regolarmente iscritti. Dette elezioni si svolgono nel periodo tra il 1° aprile e il 15 maggio.

3. La composizione del seggio, almeno di tre componenti, è stabilita dal Direttore.
4. Riguardo alle procedure di elezione si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al Titolo III, Capo IV del presente regolamento. **In deroga all'articolo 49, comma 1, ciascuna dichiarazione di presentazione di lista elettorale relativa all'elezione dei rappresentanti degli studenti e delle studentesse nei Consigli di Dipartimento deve essere sottoscritta, a pena di nullità, da almeno cinquanta studenti o studentesse iscritti ai corsi di laurea afferenti al Dipartimento stesso ed aventi diritto al voto.**

5. **In caso di rinuncia o di dimissioni di uno dei candidati proclamati eletti o di sua decadenza dalla carica per la perdita della qualità di studente o per qualsiasi altra causa, gli subentra automaticamente il primo dei non eletti della sua stessa lista. Se la lista è esaurita, il seggio resta vacante fino alle successive elezioni. Il Consiglio è validamente costituito anche in difetto della rappresentanza.**

Articolo 74

Commissione paritetica docenti-studenti

1. La Commissione paritetica docenti-studenti, di cui all'Articolo 13 dello Statuto, è composta da due docenti per ogni struttura didattica istituita

Delibera n. **2/2014** del Senato Accademico del **21/01/2014**

pag. 43/98

<p>da due docenti per ogni struttura didattica istituita all'interno del Dipartimento e da un pari numero di studenti e studentesse, nel rispetto dei principi dell'articolo 33, comma 1, dello Statuto.</p> <p>2. Gli studenti e le studentesse sono i primi due eletti nelle elezioni delle rappresentanze studentesche nelle strutture didattiche istituite all'interno del Dipartimento.</p> <p>3. I docenti sono designati dal Consiglio di Dipartimento su proposta delle strutture didattiche.</p> <p>4. La durata della Commissione paritetica è di due anni dalla sua nomina.</p> <p>5. La Commissione paritetica elegge tra i docenti al suo interno un coordinatore, che la convoca almeno due volte all'anno, definendo l'ordine del giorno delle riunioni.</p> <p>TITOLO VI ELEZIONE DELLE RAPPRESENTANZE IN ALTRI ORGANISMI</p> <p>CAPO I ELEZIONE DEGLI STUDENTI E DELLE STUDENTESSE NEL CONSIGLIO DI</p>	<p>all'interno del Dipartimento e da un pari numero di studenti e studentesse, nel rispetto dei principi dell'articolo 33, comma 1, dello Statuto.</p> <p>2. Gli studenti e le studentesse sono i primi due eletti nelle elezioni delle rappresentanze studentesche nelle strutture didattiche istituite all'interno del Dipartimento. In difetto di tale rappresentanza, il Direttore di Dipartimento, su proposta dei rappresentanti degli studenti e delle studentesse eletti in Consiglio di Dipartimento, designerà uno studente ed una studentessa iscritti ad uno dei corsi di studio afferenti alla struttura didattica priva di rappresentanza studentesca.</p> <p>3. I docenti sono designati dal Consiglio di Dipartimento su proposta delle strutture didattiche.</p> <p>4. La durata della Commissione paritetica è di due anni dalla sua nomina. Il mandato è rinnovabile per una sola volta.</p> <p>5. La Commissione paritetica elegge tra i docenti al suo interno un coordinatore, che la convoca almeno due volte all'anno, definendo l'ordine del giorno delle riunioni.</p> <p>TITOLO VI ELEZIONE DELLE RAPPRESENTANZE IN ALTRI ORGANISMI</p> <p>CAPO I ELEZIONE DEGLI STUDENTI E DELLE STUDENTESSE NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'E.R.S.U. DI</p>
--	--

Delibera n. **2/2014** del Senato Accademico del **21/01/2014**

pag. 44/98

AMMINISTRAZIONE DELL'E.R.S.U. DI URBINO	URBINO
<p>Articolo 75 Elettorato attivo e passivo</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Per l'elezione dei rappresentanti nel Consiglio dell'E.R.S.U. hanno diritto al voto tutti gli studenti e le studentesse in corso e fuori corso che siano regolarmente iscritti ai corsi di laurea triennali, magistrali e di dottorato il giorno precedente le votazioni. 2. L'elettorato passivo è riservato agli studenti e alle studentesse regolarmente iscritti ai corsi di laurea triennali e magistrali, compresi gli iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca dell'Università. 3. Sono esclusi dall'elettorato passivo, oltre i casi previsti nell'Articolo 16, coloro che abbiano con l'E.R.S.U. di Urbino liti pendenti. Non sono eleggibili, inoltre, coloro che non possono assumere pubblici uffici. <p>Articolo 76 Rinvio</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Per le procedure e le modalità di voto si rinvia a quanto previsto nel Titolo III, Capo IV del presente Regolamento. 2. Le elezioni si svolgono in concomitanza con quelle previste per la rappresentanza studentesca negli organi di governo universitario. 	<p>Articolo 75 Elettorato attivo e passivo</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Per l'elezione dei rappresentanti nel Consiglio dell'E.R.S.U. hanno diritto al voto tutti gli studenti e le studentesse in corso e fuori corso che siano regolarmente iscritti ai corsi di laurea triennali, magistrali e di dottorato il giorno precedente le votazioni. 2. L'elettorato passivo è riservato agli studenti e alle studentesse regolarmente iscritti ai corsi di laurea triennali e magistrali, compresi gli iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca dell'Università. 3. Sono esclusi dall'elettorato passivo, oltre i casi previsti nell'Articolo 16, coloro che abbiano con l'E.R.S.U. di Urbino liti pendenti. Non sono eleggibili, inoltre, coloro che non possono assumere pubblici uffici. <p>Articolo 76 Rinvio</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Per le procedure e le modalità di voto si rinvia a quanto previsto nel Titolo III, Capo IV del presente Regolamento. 2. Le elezioni si svolgono in concomitanza con quelle previste per la rappresentanza studentesca negli organi di governo universitario.
<p>CAPO II ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI E DELLE STUDENTESSE NEL COMITATO PER LO SPORT UNIVERSITARIO</p> <p>Articolo 77 Comitato per lo sport universitario</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il Comitato per lo sport universitario, istituito ai sensi dell'articolo 32 dello Statuto, è costituito con decreto del Rettore e dura in carica due anni. 2. Il Comitato è composto: <ol style="list-style-type: none"> a) dal Rettore, o da suo delegato, che lo 	<p>CAPO II ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI E DELLE STUDENTESSE NEL COMITATO PER LO SPORT UNIVERSITARIO</p> <p>Articolo 77 Comitato per lo sport universitario</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il Comitato per lo sport universitario, istituito ai sensi dell'articolo 32 dello Statuto, è costituito con decreto del Rettore e dura in carica due anni. 2. Il Comitato è composto: <ol style="list-style-type: none"> a) dal Rettore, o da suo delegato, che lo presiede; b) da due membri designati dagli enti spor-

Delibera n. **2/2014** del Senato Accademico del **21/01/2014**

pag. 45/98

<p>presiede;</p> <p>b) da due membri designati dagli enti sportivi universitari legalmente riconosciuti, che organizzano l'attività sportiva degli studenti e delle studentesse su base nazionale;</p> <p>c) da due studenti o studentesse eletti dal Consiglio degli studenti;</p> <p>d) dal Direttore Generale, o un suo delegato, che svolge anche le funzioni di segretario.</p> <p>3. I rappresentanti degli studenti e delle studentesse sono immediatamente rieleggibili una sola volta.</p> <p>4. Dalla scadenza del biennio accademico al rinnovo dei mandati, i membri del Comitato restano in carica per la trattazione delle questioni di ordinaria amministrazione e di quelle che rivestono carattere di urgenza.</p> <p>5. In caso di cessazione dalla carica dei componenti elettivi, o in caso di perdita dei requisiti di eleggibilità, si procede alla loro sostituzione mediante elezione da parte del Consiglio degli studenti.</p> <p>6. In caso di cessazione dalla carica dei componenti designati dagli Enti sportivi universitari, questi ultimi dovranno provvedere a nuova designazione. I sostituti restano in carica fino alla regolare scadenza del mandato di coloro che hanno sostituito.</p> <p>7. La mancata partecipazione di una o più rappresentanze non infirma la valida costituzione dell'organo.</p> <p>8. Il Comitato è convocato dal Presidente almeno due volte all'anno. Inoltre può essere sempre convocato in via straordinaria per iniziativa dello stesso Presidente o su richiesta motivata di almeno due componenti.</p> <p>9. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti il Comitato.</p> <p>10. Le deliberazioni sono validamente assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.</p> <p>11. Nel mese di giugno di ogni anno il Comitato delibera sul programma delle attività sportive da realizzare nell'anno accademico successivo, ed approva il programma finanziaria-</p>	<p>tivi universitari legalmente riconosciuti, che organizzano l'attività sportiva degli studenti e delle studentesse su base nazionale;</p> <p>c) da due studenti o studentesse eletti dal Consiglio degli studenti;</p> <p>d) dal Direttore Generale, o un suo delegato, che svolge anche le funzioni di segretario.</p> <p>3. I rappresentanti degli studenti e delle studentesse sono immediatamente rieleggibili una sola volta.</p> <p>4. Dalla scadenza del biennio accademico al rinnovo dei mandati, i membri del Comitato restano in carica per la trattazione delle questioni di ordinaria amministrazione e di quelle che rivestono carattere di urgenza.</p> <p>5. In caso di cessazione dalla carica dei componenti elettivi, o in caso di perdita dei requisiti di eleggibilità, si procede alla loro sostituzione mediante elezione da parte del Consiglio degli studenti.</p> <p>6. In caso di cessazione dalla carica dei componenti designati dagli Enti sportivi universitari, questi ultimi dovranno provvedere a nuova designazione. I sostituti restano in carica fino alla regolare scadenza del mandato di coloro che hanno sostituito.</p> <p>7. La mancata partecipazione di una o più rappresentanze non infirma la valida costituzione dell'organo.</p> <p>8. Il Comitato è convocato dal Presidente almeno due volte all'anno. Inoltre può essere sempre convocato in via straordinaria per iniziativa dello stesso Presidente o su richiesta motivata di almeno due componenti.</p> <p>9. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti il Comitato.</p> <p>10. Le deliberazioni sono validamente assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.</p> <p>11. Nel mese di giugno di ogni anno il Comitato delibera sul programma delle attività sportive da realizzare nell'anno accademico successivo, ed approva il programma finanziario. Qualora gli Enti locali territoriali intendano intervenire</p>
--	--

Delibera n. **2/2014** del Senato Accademico del **21/01/2014**

pag. 46/98

rio. Qualora gli Enti locali territoriali intendano intervenire con opportune forme di sostegno il Comitato, al fine di deliberare il programma di attività di cui al precedente comma, potrà consultare, in via preventiva, i predetti Enti.

12. L'attuazione e la realizzazione dei programmi di attività deliberati dal Comitato e la gestione degli impianti sportivi universitari sono affidati mediante convenzione agli Enti sportivi universitari legalmente riconosciuti che organizzano l'attività sportiva degli studenti e delle studentesse su base nazionale. La convenzione prevederà anche la disciplina dell'attività sportiva su base nazionale ed internazionale che sarà coordinata ed attuata dai medesimi Enti sportivi universitari, i quali presenteranno ogni anno una relazione sulla predetta attività.

**CAPO III
ELEZIONE DELLE RAPPRESENTANZE NEL
COMITATO UNICO DI GARANZIA**

**Articolo 78
Costituzione del Comitato Unico di Garanzia
(CUG)**

1. Il CUG è costituito:
 - a) da componenti che appartengono alla categoria del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo, designati uno da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di Ateneo;
 - b) da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione, designati dal Direttore Generale;
 - c) da altrettanti supplenti rispettivamente nominati e designati con analoga procedura.
2. L'identificazione del numero delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative è definita dall'amministrazione al momento dell'indizione delle elezioni.
3. Fanno altresì parte del CUG:
 - a) docenti eletti secondo le procedure dei

con opportune forme di sostegno il Comitato, al fine di deliberare il programma di attività di cui al precedente comma, potrà consultare, in via preventiva, i predetti Enti.

12. L'attuazione e la realizzazione dei programmi di attività deliberati dal Comitato e la gestione degli impianti sportivi universitari sono affidati mediante convenzione agli Enti sportivi universitari legalmente riconosciuti che organizzano l'attività sportiva degli studenti e delle studentesse su base nazionale. La convenzione prevederà anche la disciplina dell'attività sportiva su base nazionale ed internazionale che sarà coordinata ed attuata dai medesimi Enti sportivi universitari, i quali presenteranno ogni anno una relazione sulla predetta attività.

**CAPO III
ELEZIONE DELLE RAPPRESENTANZE NEL
COMITATO UNICO DI GARANZIA**

**Articolo 78
Costituzione del Comitato Unico di Garanzia
(CUG)**

1. Il CUG è costituito:
 - a) da componenti che appartengono alla categoria del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo, designati uno da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di Ateneo;
 - b) da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione, designati dal Direttore Generale;
 - c) da altrettanti supplenti rispettivamente nominati e designati con analoga procedura.
2. L'identificazione del numero delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative è definita dall'amministrazione al momento dell'indizione delle elezioni.
3. Fanno altresì parte del CUG:
 - a) docenti eletti secondo le procedure dei commi successivi, in numero pari a quello dei componenti designati dalle orga-

Delibera n. **2/2014** del Senato Accademico del **21/01/2014**

pag. 47/98

<p>commi successivi, in numero pari a quello dei componenti designati dalle organizzazioni sindacali;</p> <p>b) studenti e studentesse eletti dal Consiglio degli studenti, in numero pari a quello dei componenti designati dalle organizzazioni sindacali.</p> <p>4. Per ogni componente va garantita la presenza possibilmente paritaria di entrambi i sessi.</p> <p>5. Tutti i componenti restano in carica tre anni dalla data di nomina.</p> <p>6. I docenti sono eletti da tutto il personale docente che gode dell'elettorato attivo per l'elezione del Rettore. L'elezione si svolge contemporaneamente a quella dei rappresentanti dei docenti in Senato Accademico.</p> <p>7. L'elettorato passivo è riservato ai professori ordinari, ai professori associati e ai ricercatori universitari a tempo indeterminato, che assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.</p> <p>8. Per i casi di esclusione dall'elettorato attivo e passivo si rinvia al disposto di cui all'articolo 16, comma 1.</p> <p>9. Gli elenchi degli aventi diritto al voto sono resi pubblici, almeno trenta giorni prima della data delle elezioni, secondo quanto disposto dall'articolo 18, commi 1 e 2.</p> <p>10. Le candidature devono essere presentate presso l'Ufficio competente mediante apposita dichiarazione personale, almeno quindici giorni prima della data fissata per le votazioni, corredate da trentacinque firme di appartenenti alla categoria che il candidato intende rappresentare.</p> <p>11. Ciascun elettore può apporre sulla scheda elettorale due preferenze a condizione che siano riferite a candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della scheda, contrassegnando le caselle accanto al nome dei candidati prescelti. Se i docenti da eleggere sono in numero pari, risulteranno eletti in pari numero quelli, di sesso diverso, che hanno ricevuto più voti. Se i docenti da eleggere sono in numero dispari, l'ultimo e-</p>	<p>nizzazioni sindacali;</p> <p>b) studenti e studentesse eletti dal Consiglio degli studenti, in numero pari a quello dei componenti designati dalle organizzazioni sindacali.</p> <p>4. Per ogni componente va garantita la presenza possibilmente paritaria di entrambi i sessi.</p> <p>5. Tutti i componenti restano in carica tre anni dalla data di nomina.</p> <p>6. I docenti sono eletti da tutto il personale docente che gode dell'elettorato attivo per l'elezione del Rettore. L'elezione si svolge contemporaneamente a quella dei rappresentanti dei docenti in Senato Accademico.</p> <p>7. L'elettorato passivo è riservato ai professori ordinari, ai professori associati e ai ricercatori universitari a tempo indeterminato, che assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.</p> <p>8. Per i casi di esclusione dall'elettorato attivo e passivo si rinvia al disposto di cui all'articolo 16, comma 1.</p> <p>9. Gli elenchi degli aventi diritto al voto sono resi pubblici, almeno trenta giorni prima della data delle elezioni, secondo quanto disposto dall'articolo 18, commi 1 e 2.</p> <p>10. Le candidature devono essere presentate presso l'Ufficio competente mediante apposita dichiarazione personale, almeno quindici giorni prima della data fissata per le votazioni, corredate da trentacinque firme di appartenenti alla categoria che il candidato intende rappresentare.</p> <p>11. Ciascun elettore può apporre sulla scheda elettorale due preferenze a condizione che siano riferite a candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della scheda, contrassegnando le caselle accanto al nome dei candidati prescelti. Se i docenti da eleggere sono in numero pari, risulteranno eletti in pari numero quelli, di sesso diverso, che hanno ricevuto più voti. Se i docenti da eleggere sono in numero dispari, l'ultimo eletto sarà quello che ha ricevuto un maggior numero di voti, a prescindere dal sesso.</p>
--	---

Delibera n. 2/2014 del Senato Accademico del 21/01/2014

pag. 48/98

<p>letto sarà quello che ha ricevuto un maggior numero di voti, a prescindere dal sesso.</p> <p>12. Sono dichiarate nulle le schede che:</p> <ol style="list-style-type: none"> indicano più di due preferenze ovvero due preferenze tutte relative a candidati dello stesso sesso; contengono modalità di identificazione del candidato diverse da quelle indicate nel presente Regolamento; non sono quelle fornite dall'amministrazione e vidimate dal segretario; recano segni o alterazioni che manifestano la volontà dell'elettore di far riconoscere il proprio voto. <p>13. In caso di rinuncia alla nomina, di dimissioni dalla carica, di trasferimento ad altra sede, di dimissioni dal servizio, di decadenza o di cessazione per qualsiasi causa dall'incarico si procede alle elezioni suppletive per il periodo restante alla conclusione del mandato.</p> <p>CAPO IV COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI</p> <p>Articolo 79 Costituzione del Consiglio degli studenti</p> <p>1. Il Consiglio degli studenti è formato da tutti:</p> <ul style="list-style-type: none"> gli studenti e le studentesse eletti nel Senato Accademico; gli studenti e le studentesse eletti nel Consiglio di Amministrazione; gli studenti e le studentesse eletti nel Consiglio dell'E.R.S.U. di Urbino; gli studenti e le studentesse eletti nei Consigli di Dipartimento. <p>2. La prima riunione, avente come ordine del giorno la formulazione e l'approvazione del Regolamento che deve disciplinarne le attività, secondo quanto stabilito dall'articolo 20 dello Statuto, è convocata e presieduta dallo studente eletto o dalla studentessa eletta nel Consiglio di Amministrazione con il maggior numero di voti di lista e di preferenza.</p>	<p>12. Sono dichiarate nulle le schede che:</p> <ol style="list-style-type: none"> indicano più di due preferenze ovvero due preferenze tutte relative a candidati dello stesso sesso; contengono modalità di identificazione del candidato diverse da quelle indicate nel presente Regolamento; non sono quelle fornite dall'amministrazione e vidimate dal segretario; recano segni o alterazioni che manifestano la volontà dell'elettore di far riconoscere il proprio voto. <p>13. In caso di rinuncia alla nomina, di dimissioni dalla carica, di trasferimento ad altra sede, di dimissioni dal servizio, di decadenza o di cessazione per qualsiasi causa dall'incarico si procede alle elezioni suppletive per il periodo restante alla conclusione del mandato.</p> <p>CAPO IV COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI</p> <p>Articolo 79 Costituzione del Consiglio degli studenti</p> <p>1. Il Consiglio degli studenti è formato da tutti:</p> <ul style="list-style-type: none"> gli studenti e le studentesse eletti nel Senato Accademico; gli studenti e le studentesse eletti nel Consiglio di Amministrazione; gli studenti e le studentesse eletti nel Consiglio dell'E.R.S.U. di Urbino; gli studenti e le studentesse eletti nei Consigli di Dipartimento. <p>2. La prima riunione, avente come ordine del giorno la formulazione e l'approvazione del Regolamento che deve disciplinarne le attività, secondo quanto stabilito dall'articolo 20 dello Statuto, è convocata e presieduta dallo studente eletto o dalla studentessa eletta nel Consiglio di Amministrazione con il maggior numero di voti di lista e di preferenza.</p> <p>TITOLO VII ALTRE DISPOSIZIONI</p>
---	--

<p>TITOLO VII ALTRE DISPOSIZIONI</p> <p>Articolo 80 Strutture di servizio</p> <p>1. La proposta di costituzione delle strutture di servizio di cui all'articolo 30 dello Statuto deve essere presentata dal Direttore Generale o da almeno la metà dei Direttori di Dipartimento. La proposta deve precisare le finalità della struttura e le risorse necessarie per il suo funzionamento.</p> <p>Articolo 81 Comitato etico per la sperimentazione umana</p> <p>1. Ai sensi dell'Articolo 21 dello Statuto, è istituito dal Senato Accademico, che ne nomina i componenti su proposta presentata dal Rettore, sentiti i Dipartimenti, il Comitato etico per la sperimentazione umana (di seguito Comitato).</p> <p>2. Esso esplica le funzioni di valutazione, approvazione e monitoraggio di protocolli di sperimentazione con l'essere umano.</p> <p>3. L'attività del Comitato è ispirata a criteri di indipendenza, eccellenza scientifica, multidisciplinarietà e trasparenza. Gli atti del Comitato non sostituiscono la responsabilità giuridica, deontologica e morale di chi ha il compito di prendere le decisioni.</p> <p>4. I componenti del Comitato sono nominati, in numero di sette, tra i docenti e i ricercatori dell'Ateneo, garantendo una adeguata rappresentanza delle diverse competenze necessarie.</p> <p>5. I componenti del Comitato rimangono in carica tre anni e possono essere riconfermati per un solo ulteriore mandato. Essi decadono dalla carica per dimissioni o quando siano assenti ingiustificati per tre riunioni consecutive. Decadono, inoltre, qualora intervengano situazioni non temporanee di incompatibilità rilevate dal Senato Accademico su segnalazione motivata del Rettore. I componenti del Comitato svolgono le loro funzioni a titolo gratuito.</p> <p>6. Il Comitato può avvalersi di esperti esterni</p>	<p>Articolo 80 Strutture di servizio</p> <p>1. La proposta di costituzione delle strutture di servizio di cui all'articolo 30 dello Statuto deve essere presentata dal Direttore Generale o da almeno la metà dei Direttori di Dipartimento. La proposta deve precisare le finalità della struttura e le risorse necessarie per il suo funzionamento.</p> <p>Articolo 81 Comitato etico per la sperimentazione umana</p> <p>1. Ai sensi dell'Articolo 21 dello Statuto, è istituito dal Senato Accademico, che ne nomina i componenti su proposta presentata dal Rettore, sentiti i Dipartimenti, il Comitato etico per la sperimentazione umana (di seguito Comitato).</p> <p>2. Esso esplica le funzioni di valutazione, approvazione e monitoraggio di protocolli di sperimentazione con l'essere umano.</p> <p>3. L'attività del Comitato è ispirata a criteri di indipendenza, eccellenza scientifica, multidisciplinarietà e trasparenza. Gli atti del Comitato non sostituiscono la responsabilità giuridica, deontologica e morale di chi ha il compito di prendere le decisioni.</p> <p>4. I componenti del Comitato sono nominati, in numero di sette, tra i docenti e i ricercatori dell'Ateneo, garantendo una adeguata rappresentanza delle diverse competenze necessarie.</p> <p>5. I componenti del Comitato rimangono in carica tre anni e possono essere riconfermati per un solo ulteriore mandato. Essi decadono dalla carica per dimissioni o quando siano assenti ingiustificati per tre riunioni consecutive. Decadono, inoltre, qualora intervengano situazioni non temporanee di incompatibilità rilevate dal Senato Accademico su segnalazione motivata del Rettore. I componenti del Comitato svolgono le loro funzioni a titolo gratuito.</p> <p>6. Il Comitato può avvalersi di esperti esterni indipendenti, incaricati "ad hoc" per esprimere, senza diritto di voto, pareri consultivi</p>
--	---

Delibera n. **2/2014** del Senato Accademico del **21/01/2014**

pag. 50/98

<p>indipendenti, incaricati “ad hoc” per esprimere, senza diritto di voto, pareri consultivi su problematiche specifiche all’ordine del giorno.</p> <p>7. I nominativi, la qualifica e il <i>curriculum vitae</i> dei componenti del Comitato, oltre che degli esperti esterni, sono resi pubblici.</p> <p>8. I componenti del Comitato sono responsabili in prima persona del lavoro svolto e non possono delegare altri in proprio luogo. Hanno il dovere di assicurare il tempo sufficiente per lo studio preparatorio dei documenti che saranno oggetto delle riunioni. Essi, gli esperti esterni e il personale degli uffici di supporto sono tenuti alla segretezza sugli atti connessi alla loro attività.</p> <p>9. I componenti del Comitato si impegnano ad astenersi dal voto per le questioni per cui possa sussistere un conflitto di interessi.</p> <p>10. Il Comitato esprime il proprio parere corredato di motivazione e garantisce che, qualora nell’ambito della discussione emergano posizioni discordanti, ad esse sia dato opportuno rilievo nel verbale.</p> <p>11. Presidente e Vice-Presidente del Comitato vengono nominati da e tra i componenti dello stesso Comitato nella sua prima riunione. Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento.</p> <p>12. Il Presidente del Comitato svolge le seguenti funzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) è garante del rispetto del presente regolamento, delle linee guida, delle procedure operative e del corretto svolgimento dell’attività del Comitato; b) convoca, presiede e modera le riunioni del Comitato; c) dà attuazione agli atti adottati dal Comitato; d) predispone un rapporto annuale sull’attività del Comitato da indirizzare al Senato Accademico. <p>13. Le funzioni di Segretario del Comitato sono affidate ad un funzionario dell’Ateneo, nominato dal Direttore Generale, che partecipa alle sedute del Comitato, cura gli atti di convocazione e di verbalizzazione delle se-</p>	<p>su problematiche specifiche all’ordine del giorno.</p> <p>7. I nominativi, la qualifica e il <i>curriculum vitae</i> dei componenti del Comitato, oltre che degli esperti esterni, sono resi pubblici.</p> <p>8. I componenti del Comitato sono responsabili in prima persona del lavoro svolto e non possono delegare altri in proprio luogo. Hanno il dovere di assicurare il tempo sufficiente per lo studio preparatorio dei documenti che saranno oggetto delle riunioni. Essi, gli esperti esterni e il personale degli uffici di supporto sono tenuti alla segretezza sugli atti connessi alla loro attività.</p> <p>9. I componenti del Comitato si impegnano ad astenersi dal voto per le questioni per cui possa sussistere un conflitto di interessi.</p> <p>10. Il Comitato esprime il proprio parere corredato di motivazione e garantisce che, qualora nell’ambito della discussione emergano posizioni discordanti, ad esse sia dato opportuno rilievo nel verbale.</p> <p>11. Presidente e Vice-Presidente del Comitato vengono nominati da e tra i componenti dello stesso Comitato nella sua prima riunione. Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento.</p> <p>12. Il Presidente del Comitato svolge le seguenti funzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) è garante del rispetto del presente regolamento, delle linee guida, delle procedure operative e del corretto svolgimento dell’attività del Comitato; b) convoca, presiede e modera le riunioni del Comitato; c) dà attuazione agli atti adottati dal Comitato; d) predispone un rapporto annuale sull’attività del Comitato da indirizzare al Senato Accademico. <p>13. Le funzioni di Segretario del Comitato sono affidate ad un funzionario dell’Ateneo, nominato dal Direttore Generale, che partecipa alle sedute del Comitato, cura gli atti di convocazione e di verbalizzazione delle sedute, nonché gli atti conseguenti alle delibere assunte.</p>
--	---

Delibera n. **2/2014** del Senato Accademico del **21/01/2014**

pag. 51/98

dute, nonché gli atti conseguenti alle delibere assunte.

14. Il Comitato si riunisce almeno una volta all'anno, secondo un calendario programmato, ed ogni volta che sia necessario al fine dell'assolvimento delle sue funzioni. Il Comitato è convocato dal Presidente, mediante comunicazione scritta per posta elettronica o con ogni altro mezzo idoneo, almeno quindici giorni prima della data della riunione, fatti salvi giustificati motivi di urgenza.
15. Esso può deliberare in presenza del numero legale dei componenti stabilito nella metà più uno dei componenti nominati. Le deliberazioni sono approvate a maggioranza assoluta degli aventi diritto. In caso di parità nelle votazioni, prevale il voto di chi presiede. Le votazioni hanno luogo a scrutinio palese per alzata di mano. Terminate le votazioni, il Presidente ne accerta e proclama l'esito.
16. Per il funzionamento e le proprie attività il Comitato dispone di un budget annuale la cui entità è definita dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 82

Comitato etico per la sperimentazione animale

1. Ai sensi dell'Articolo 21 dello Statuto è istituito dal Senato Accademico, che ne nomina i componenti su proposta presentata dal Rettore, sentiti i Dipartimenti, il Comitato etico per la sperimentazione animale (di seguito Comitato).
2. Il Comitato esprime parere obbligatorio e vincolante per lo svolgimento di sperimentazioni su animali realizzate nell'ambito delle strutture dell'Ateneo e in strutture esterne da personale dipendente dell'Ateneo. A tutela del benessere degli animali ed a garanzia del rispetto delle norme vigenti in materia di sperimentazione animale, il Comitato valuta gli aspetti etici e tecnico-scientifici ed esprime parere in merito allo svolgimento di ogni progetto di ricerca che

14. Il Comitato si riunisce almeno una volta all'anno, secondo un calendario programmato, ed ogni volta che sia necessario al fine dell'assolvimento delle sue funzioni. Il Comitato è convocato dal Presidente, mediante comunicazione scritta per posta elettronica o con ogni altro mezzo idoneo, almeno quindici giorni prima della data della riunione, fatti salvi giustificati motivi di urgenza.
15. Esso può deliberare in presenza del numero legale dei componenti stabilito nella metà più uno dei componenti nominati. Le deliberazioni sono approvate a maggioranza assoluta degli aventi diritto. In caso di parità nelle votazioni, prevale il voto di chi presiede. Le votazioni hanno luogo a scrutinio palese per alzata di mano. Terminate le votazioni, il Presidente ne accerta e proclama l'esito.
16. Per il funzionamento e le proprie attività il Comitato dispone di un budget annuale la cui entità è definita dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 82

Comitato etico per la sperimentazione animale

1. Ai sensi dell'Articolo 21 dello Statuto è istituito dal Senato Accademico, che ne nomina i componenti su proposta presentata dal Rettore, sentiti i Dipartimenti, il Comitato etico per la sperimentazione animale (di seguito Comitato).
2. Il Comitato esprime parere obbligatorio e vincolante per lo svolgimento di sperimentazioni su animali realizzate nell'ambito delle strutture dell'Ateneo e in strutture esterne da personale dipendente dell'Ateneo. A tutela del benessere degli animali ed a garanzia del rispetto delle norme vigenti in materia di sperimentazione animale, il Comitato valuta gli aspetti etici e tecnico-scientifici ed esprime parere in merito allo svolgimento di ogni progetto di ricerca che preveda l'utilizzo di animali, a fini sperimentali o didattici, in ottemperanza alle

Delibera n. **2/2014** del Senato Accademico del **21/01/2014**

pag. 52/98

<p>preveda l'utilizzo di animali, a fini sperimentali o didattici, in ottemperanza alle norme vigenti.</p> <p>3. L'attività del Comitato è ispirata a criteri di indipendenza, eccellenza scientifica, multidisciplinarietà e trasparenza. Gli atti del Comitato non sostituiscono la responsabilità giuridica, deontologica e morale di chi ha il compito di prendere le decisioni.</p> <p>4. Il Comitato verifica che gli studi proposti richiedano l'utilizzo del minor numero di animali, comportino l'impiego di animali con più basso sviluppo neurologico, causino meno dolore, sofferenza, angoscia o danni durevoli ed offrano maggiori probabilità di risultati soddisfacenti.</p> <p>5. Il Comitato esprime parere sui protocolli sperimentali relativamente ai seguenti aspetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - motivazione e metodologia della sperimentazione; - impossibilità di raggiungere il risultato ricercato attraverso l'utilizzo di un altro metodo scientificamente valido, ragionevolmente e praticamente applicabile, che non preveda l'impiego di animali; - conformità delle finalità dell'esperimento con quelle previste dalla normativa vigente; - adeguatezza dei protocolli anestesiológicos e delle terapie analgesiche; - adeguatezza dei metodi di soppressione degli animali; - competenza e preparazione delle persone che effettuano gli esperimenti. <p>6. Il Comitato valuta la necessità di inoltrare al Ministero della Salute i protocolli in regime di "autorizzazione in deroga" ai sensi della normativa vigente.</p> <p>7. Il Comitato valuta le proposte di sperimentazione a scopo didattico, consentendo l'uso di modelli animali per l'apprendimento di tecniche e procedure mediche e chirurgiche secondo quanto previsto dalle norme vigenti.</p> <p>8. Il Comitato si impegna a promuovere la conoscenza e l'impiego delle tecniche e me-</p>	<p>norme vigenti.</p> <p>3. L'attività del Comitato è ispirata a criteri di indipendenza, eccellenza scientifica, multidisciplinarietà e trasparenza. Gli atti del Comitato non sostituiscono la responsabilità giuridica, deontologica e morale di chi ha il compito di prendere le decisioni.</p> <p>4. Il Comitato verifica che gli studi proposti richiedano l'utilizzo del minor numero di animali, comportino l'impiego di animali con più basso sviluppo neurologico, causino meno dolore, sofferenza, angoscia o danni durevoli ed offrano maggiori probabilità di risultati soddisfacenti.</p> <p>5. Il Comitato esprime parere sui protocolli sperimentali relativamente ai seguenti aspetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - motivazione e metodologia della sperimentazione; - impossibilità di raggiungere il risultato ricercato attraverso l'utilizzo di un altro metodo scientificamente valido, ragionevolmente e praticamente applicabile, che non preveda l'impiego di animali; - conformità delle finalità dell'esperimento con quelle previste dalla normativa vigente; - adeguatezza dei protocolli anestesiológicos e delle terapie analgesiche; - adeguatezza dei metodi di soppressione degli animali; - competenza e preparazione delle persone che effettuano gli esperimenti. <p>6. Il Comitato valuta la necessità di inoltrare al Ministero della Salute i protocolli in regime di "autorizzazione in deroga" ai sensi della normativa vigente.</p> <p>7. Il Comitato valuta le proposte di sperimentazione a scopo didattico, consentendo l'uso di modelli animali per l'apprendimento di tecniche e procedure mediche e chirurgiche secondo quanto previsto dalle norme vigenti.</p> <p>8. Il Comitato si impegna a promuovere la conoscenza e l'impiego delle tecniche e metodologie sperimentali innovative e scientificamente valide che non prevedano il ricorso</p>
---	---

Delibera n. **2/2014** del Senato Accademico del **21/01/2014**

pag. 53/98

<p>todologie sperimentali innovative e scientificamente valide che non prevedano il ricorso ad animali vivi.</p> <p>9. Il Comitato si impegna a promuovere momenti di analisi, di informazione e di sensibilizzazione etica del personale preposto all'utilizzo degli animali da sperimentazione attraverso incontri, seminari, gruppi di studio ed organizzazione di attività didattiche opzionali.</p> <p>10. Il Comitato riceve le eventuali segnalazioni relative ad irregolarità nel trattamento degli animali presenti nelle apposite Strutture d'Ateneo ed ha altresì il compito di attivarsi nelle opportune sedi al fine di accertare l'esistenza delle stesse.</p> <p>11. Il Comitato è composto da quattro membri scelti tra i professori e i ricercatori dell'Ateneo in modo da assicurare la presenza almeno delle seguenti competenze:</p> <ul style="list-style-type: none"> - etica e bioetica; - aspetti giuridici e regolatori; - biologia; - farmacologia e tossicologia, anatomia e fisiologia generale e veterinaria. <p>12. Il Comitato è integrato con un membro esterno, scelto dal Senato Accademico su proposta del Rettore tra esperti di chiara fama in campo medico-veterinario.</p> <p>13. I componenti del Comitato rimangono in carica tre anni e possono essere riconfermati per un solo ulteriore mandato. Essi decadono dalla carica per dimissioni o quando siano assenti ingiustificati per tre riunioni consecutive. Decadono, inoltre, qualora intervengano situazioni non temporanee di incompatibilità rilevate dal Senato Accademico su segnalazione motivata del Rettore. I componenti del Comitato svolgono le loro funzioni a titolo gratuito.</p> <p>14. Il Comitato può avvalersi di esperti esterni indipendenti, incaricati "ad hoc" per esprimere, senza diritto di voto, pareri consultivi su problematiche specifiche all'ordine del giorno.</p> <p>15. I nominativi, la qualifica e il <i>curriculum vitae</i> dei componenti del Comitato, oltre che degli</p>	<p>ad animali vivi.</p> <p>9. Il Comitato si impegna a promuovere momenti di analisi, di informazione e di sensibilizzazione etica del personale preposto all'utilizzo degli animali da sperimentazione attraverso incontri, seminari, gruppi di studio ed organizzazione di attività didattiche opzionali.</p> <p>10. Il Comitato riceve le eventuali segnalazioni relative ad irregolarità nel trattamento degli animali presenti nelle apposite Strutture d'Ateneo ed ha altresì il compito di attivarsi nelle opportune sedi al fine di accertare l'esistenza delle stesse.</p> <p>11. Il Comitato è composto da quattro membri scelti tra i professori e i ricercatori dell'Ateneo in modo da assicurare la presenza almeno delle seguenti competenze:</p> <ul style="list-style-type: none"> - etica e bioetica; - aspetti giuridici e regolatori; - biologia; - farmacologia e tossicologia, anatomia e fisiologia generale e veterinaria. <p>12. Il Comitato è integrato con un membro esterno, scelto dal Senato Accademico su proposta del Rettore tra esperti di chiara fama in campo medico-veterinario.</p> <p>13. I componenti del Comitato rimangono in carica tre anni e possono essere riconfermati per un solo ulteriore mandato. Essi decadono dalla carica per dimissioni o quando siano assenti ingiustificati per tre riunioni consecutive. Decadono, inoltre, qualora intervengano situazioni non temporanee di incompatibilità rilevate dal Senato Accademico su segnalazione motivata del Rettore. I componenti del Comitato svolgono le loro funzioni a titolo gratuito.</p> <p>14. Il Comitato può avvalersi di esperti esterni indipendenti, incaricati "ad hoc" per esprimere, senza diritto di voto, pareri consultivi su problematiche specifiche all'ordine del giorno.</p> <p>15. I nominativi, la qualifica e il <i>curriculum vitae</i> dei componenti del Comitato, oltre che degli esperti esterni, sono resi pubblici.</p> <p>16. I componenti del Comitato sono responsabili</p>
--	---

Delibera n. **2/2014** del Senato Accademico del **21/01/2014**

pag. 54/98

<p>esperti esterni, sono resi pubblici.</p> <p>16. I componenti del Comitato sono responsabili in prima persona del lavoro svolto e non possono delegare altri in proprio luogo. Hanno il dovere di assicurare il tempo sufficiente per lo studio preparatorio dei documenti che saranno oggetto delle riunioni. Essi, gli esperti esterni, il personale degli uffici di supporto sono tenuti alla segretezza sugli atti connessi alla loro attività.</p> <p>17. I componenti del Comitato si impegnano ad astenersi dal voto per le questioni per cui possa sussistere un conflitto di interessi.</p> <p>18. Il Comitato esprime il proprio parere corredato di motivazione e garantisce che, qualora nell'ambito della discussione emergano posizioni discordanti, ad esse sia dato opportuno rilievo nel verbale.</p> <p>19. Presidente e Vice-Presidente del Comitato vengono nominati da e tra i componenti dello stesso Comitato nella sua prima riunione. Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento.</p> <p>20. Il Presidente del Comitato svolge le seguenti funzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) è garante del rispetto del presente regolamento, delle linee guida, delle procedure operative e del corretto svolgimento dell'attività del Comitato; b) convoca, presiede e modera le riunioni del Comitato; c) dà attuazione agli atti adottati dal Comitato; d) predispone un rapporto annuale sull'attività del Comitato da indirizzare al Senato Accademico. <p>21. Le funzioni di Segretario del Comitato sono affidate ad un funzionario dell'Ateneo, nominato dal Direttore Generale, che partecipa alle sedute del Comitato, cura gli atti di convocazione e di verbalizzazione delle sedute, nonché gli atti conseguenti alle delibere assunte.</p> <p>22. Il Comitato si riunisce almeno una volta all'anno, secondo un calendario programmato, ed ogni volta che sia necessario al fine dell'assolvimento delle sue funzioni. Il</p>	<p>in prima persona del lavoro svolto e non possono delegare altri in proprio luogo. Hanno il dovere di assicurare il tempo sufficiente per lo studio preparatorio dei documenti che saranno oggetto delle riunioni. Essi, gli esperti esterni, il personale degli uffici di supporto sono tenuti alla segretezza sugli atti connessi alla loro attività.</p> <p>17. I componenti del Comitato si impegnano ad astenersi dal voto per le questioni per cui possa sussistere un conflitto di interessi.</p> <p>18. Il Comitato esprime il proprio parere corredato di motivazione e garantisce che, qualora nell'ambito della discussione emergano posizioni discordanti, ad esse sia dato opportuno rilievo nel verbale.</p> <p>19. Presidente e Vice-Presidente del Comitato vengono nominati da e tra i componenti dello stesso Comitato nella sua prima riunione. Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento.</p> <p>20. Il Presidente del Comitato svolge le seguenti funzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) è garante del rispetto del presente regolamento, delle linee guida, delle procedure operative e del corretto svolgimento dell'attività del Comitato; b) convoca, presiede e modera le riunioni del Comitato; c) dà attuazione agli atti adottati dal Comitato; d) predispone un rapporto annuale sull'attività del Comitato da indirizzare al Senato Accademico. <p>21. Le funzioni di Segretario del Comitato sono affidate ad un funzionario dell'Ateneo, nominato dal Direttore Generale, che partecipa alle sedute del Comitato, cura gli atti di convocazione e di verbalizzazione delle sedute, nonché gli atti conseguenti alle delibere assunte.</p> <p>22. Il Comitato si riunisce almeno una volta all'anno, secondo un calendario programmato, ed ogni volta che sia necessario al fine dell'assolvimento delle sue funzioni. Il Comitato è convocato dal Presidente, mediante comunicazione scritta per posta elet-</p>
---	---

Delibera n. **2/2014** del Senato Accademico del **21/01/2014**

pag. 55/98

Comitato è convocato dal Presidente, mediante comunicazione scritta per posta elettronica o con ogni altro mezzo idoneo almeno quindici giorni prima della data della riunione, fatti salvi giustificati motivi di urgenza.

23. Esso può deliberare in presenza del numero legale dei componenti stabilito nella metà più uno dei componenti nominati. Le deliberazioni sono approvate a maggioranza assoluta degli aventi diritto. In caso di parità nelle votazioni, prevale il voto di chi presiede. Le votazioni hanno luogo a scrutinio palese per alzata di mano. Terminate le votazioni, il Presidente ne accerta e proclama l'esito.
24. Per il funzionamento e le proprie attività il Comitato dispone di un budget annuale la cui entità è definita dal Consiglio di Amministrazione.

TITOLO VIII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 83
Elezioni congiunte

1. Nel caso in cui le elezioni delle rappresentanze di professori e ricercatori e del personale tecnico-amministrativo nel Senato Accademico siano indette contemporaneamente, i seggi elettorali e la Commissione Elettorale Centrale e d'Appello sono uniche e la loro composizione è indicata nel Decreto Rettorale di indizione delle elezioni.

Articolo 84
Pubblicità

1. Il presente Regolamento è reso pubblico mediante pubblicazione all'Albo Ufficiale e sul sito *web* dell'Ateneo.

Articolo 85
Norme transitorie per Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione

1. In prima applicazione:
- a) il Decreto Rettorale di indizione delle

tronica o con ogni altro mezzo idoneo almeno quindici giorni prima della data della riunione, fatti salvi giustificati motivi di urgenza.

23. Esso può deliberare in presenza del numero legale dei componenti stabilito nella metà più uno dei componenti nominati. Le deliberazioni sono approvate a maggioranza assoluta degli aventi diritto. In caso di parità nelle votazioni, prevale il voto di chi presiede. Le votazioni hanno luogo a scrutinio palese per alzata di mano. Terminate le votazioni, il Presidente ne accerta e proclama l'esito.
24. Per il funzionamento e le proprie attività il Comitato dispone di un budget annuale la cui entità è definita dal Consiglio di Amministrazione.

TITOLO VIII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 83
Elezioni congiunte

1. Nel caso in cui le elezioni delle rappresentanze di professori e ricercatori e del personale tecnico-amministrativo nel Senato Accademico siano indette contemporaneamente, i seggi elettorali e la Commissione Elettorale Centrale e d'Appello sono uniche e la loro composizione è indicata nel Decreto Rettorale di indizione delle elezioni.

Articolo 84
Pubblicità

1. Il presente Regolamento è reso pubblico mediante pubblicazione all'Albo Ufficiale e sul sito *web* dell'Ateneo.

Articolo 85
Norme transitorie per Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione

1. In prima applicazione:
- a) il Decreto Rettorale di indizione delle votazioni viene emanato, in deroga all'articolo 45, almeno venti giorni

Delibera n. **2/2014** del Senato Accademico del **21/01/2014**

pag. 56/98

<p>votazioni viene emanato, in deroga all'articolo 45, almeno venti giorni prima del voto;</p> <p>b) l'elenco degli aventi diritto al voto viene diffuso, in deroga all'articolo 46, almeno quindici giorni prima del voto;</p> <p>c) le liste elettorali vengono presentate, in deroga all'articolo 48, almeno dieci giorni prima del voto, sottoscritte da almeno cinquanta studenti o studentesse con la contestuale presentazione dei relativi rappresentanti di lista di cui all'articolo 52;</p> <p>d) per la validità delle elezioni dei rappresentanti degli studenti e delle studentesse non è richiesto, in deroga all'art. 58, alcun <i>quorum</i>;</p> <p>e) per la validità delle elezioni dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo non è richiesto, in deroga all'art. 42, alcun <i>quorum</i>;</p> <p>f) il reclamo concernente le operazioni elettorali deve essere presentato, in deroga all'articolo 23, comma 1, entro due giorni dall'atto conclusivo della fase del procedimento alla quale si riferisce;</p> <p>g) sul reclamo decide, in deroga all'articolo 23, comma 3, entro tre giorni dalla presentazione, la Commissione Elettorale Centrale;</p> <p>h) avverso la decisione della Commissione è ammesso, in deroga all'articolo 23, comma 4, entro due giorni dal suo ricevimento, ulteriore reclamo alla Commissione Elettorale d'Appello, la quale decide in via definitiva nei tre giorni successivi e, comunque, in tempo utile per la conclusione del procedimento;</p> <p>i) il Senato Accademico resta in carica fino al 31 ottobre 2015.</p> <p>Articolo 86 Norme transitorie per Dipartimenti 1. In prima applicazione:</p>	<p>prima del voto;</p> <p>b) l'elenco degli aventi diritto al voto viene diffuso, in deroga all'articolo 46, almeno quindici giorni prima del voto;</p> <p>c) le liste elettorali vengono presentate, in deroga all'articolo 48, almeno dieci giorni prima del voto, sottoscritte da almeno cinquanta studenti o studentesse con la contestuale presentazione dei relativi rappresentanti di lista di cui all'articolo 52;</p> <p>d) per la validità delle elezioni dei rappresentanti degli studenti e delle studentesse non è richiesto, in deroga all'art. 58, alcun <i>quorum</i>;</p> <p>e) per la validità delle elezioni dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo non è richiesto, in deroga all'art. 42, alcun <i>quorum</i>;</p> <p>f) il reclamo concernente le operazioni elettorali deve essere presentato, in deroga all'articolo 23, comma 1, entro due giorni dall'atto conclusivo della fase del procedimento alla quale si riferisce;</p> <p>g) sul reclamo decide, in deroga all'articolo 23, comma 3, entro tre giorni dalla presentazione, la Commissione Elettorale Centrale;</p> <p>h) avverso la decisione della Commissione è ammesso, in deroga all'articolo 23, comma 4, entro due giorni dal suo ricevimento, ulteriore reclamo alla Commissione Elettorale d'Appello, la quale decide in via definitiva nei tre giorni successivi e, comunque, in tempo utile per la conclusione del procedimento;</p> <p>i) il Senato Accademico resta in carica fino al 31 ottobre 2015.</p> <p>Articolo 86 Norme transitorie per Dipartimenti 1. In prima applicazione: a) la scadenza entro la quale devono essere presentate le proposte di costituzione, di</p>
---	--

Delibera n. **2/2014** del Senato Accademico del **21/01/2014**

pag. 57/98

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> a) la scadenza entro la quale devono essere presentate le proposte di costituzione, di cui all'articolo 63, è decisa dal Consiglio di Amministrazione attualmente in carica; b) entro settanta giorni dal decreto di costituzione dei Dipartimenti si svolgono le elezioni di cui agli articoli 70, 71 e 72, che sono indette dal Decano di ogni Dipartimento almeno trenta giorni prima del voto; c) nel periodo compreso tra il 10 ottobre 2012 ed il 30 ottobre 2012 si svolgono le elezioni di cui all'articolo 73, che sono indette dal Decano di ogni Dipartimento almeno venti giorni prima del voto, nella stessa data in cui si svolgono le elezioni dei rappresentanti degli studenti e delle studentesse nel Senato Accademico; d) il Consiglio di Dipartimento è validamente costituito, in deroga all'articolo 73, anche in difetto della rappresentanza degli studenti e delle studentesse; e) le elezioni dei Direttori si svolgono, in deroga all'articolo 67, entro trenta giorni dalla data di svolgimento delle elezioni dei rappresentanti di cui agli articoli 70, 71 e 72; f) la convocazione del Decano per l'elezione del Direttore deve essere effettuata, in deroga all'articolo 67, almeno venti giorni prima del voto; g) la proposta di Regolamento del Dipartimento di cui all'articolo 10 dello Statuto, unitamente alla proposta di regolamento delle strutture didattiche di cui all'art. 8, comma 3, dello Statuto, deve essere approvato dal Consiglio di Dipartimento entro quarantadue giorni successivi alla elezione del Direttore; h) per l'elezione dei rappresentanti degli studenti e delle studentesse di cui all'articolo 73 le liste si presentano, in deroga all'articolo 48, almeno dieci giorni prima del voto e le sottoscrizioni richieste sono, in deroga all'articolo 49, di almeno cinquanta studenti o studentesse, con la contestuale presentazione dei relativi rappresentanti di lista di cui | <ul style="list-style-type: none"> cui all'articolo 63, è decisa dal Consiglio di Amministrazione attualmente in carica; b) entro settanta giorni dal decreto di costituzione dei Dipartimenti si svolgono le elezioni di cui agli articoli 70, 71 e 72, che sono indette dal Decano di ogni Dipartimento almeno trenta giorni prima del voto; c) nel periodo compreso tra il 10 ottobre 2012 ed il 30 ottobre 2012 si svolgono le elezioni di cui all'articolo 73, che sono indette dal Decano di ogni Dipartimento almeno venti giorni prima del voto, nella stessa data in cui si svolgono le elezioni dei rappresentanti degli studenti e delle studentesse nel Senato Accademico; d) il Consiglio di Dipartimento è validamente costituito, in deroga all'articolo 73, anche in difetto della rappresentanza degli studenti e delle studentesse; e) le elezioni dei Direttori si svolgono, in deroga all'articolo 67, entro trenta giorni dalla data di svolgimento delle elezioni dei rappresentanti di cui agli articoli 70, 71 e 72; f) la convocazione del Decano per l'elezione del Direttore deve essere effettuata, in deroga all'articolo 67, almeno venti giorni prima del voto; g) la proposta di Regolamento del Dipartimento di cui all'articolo 10 dello Statuto, unitamente alla proposta di regolamento delle strutture didattiche di cui all'art. 8, comma 3, dello Statuto, deve essere approvato dal Consiglio di Dipartimento entro quarantadue giorni successivi alla elezione del Direttore; h) per l'elezione dei rappresentanti degli studenti e delle studentesse di cui all'articolo 73 le liste si presentano, in deroga all'articolo 48, almeno dieci giorni prima del voto e le sottoscrizioni richieste sono, in deroga all'articolo 49, di almeno cinquanta studenti o studentesse, con la contestuale presentazione dei relativi rappresentanti di lista di cui all'articolo 52; i) i Direttori di Dipartimento e i Consigli di Dipartimento restano in carica fino al 30 giu- |
|--|--|

Delibera n. **2/2014** del Senato Accademico del **21/01/2014**

pag. 58/98

<p>all'articolo 52;</p> <p>i) i Direttori di Dipartimento e i Consigli di Dipartimento restano in carica fino al 30 giugno 2015, salvo soppressione del Dipartimento ai sensi dello Statuto;</p> <p>j) i rappresentanti degli studenti e delle studentesse restano in carica fino alla nomina degli eletti nelle votazioni successive, che devono svolgersi nel periodo dal 1° aprile 2014 al 15 maggio 2014.</p> <p>Articolo 87 Norma transitoria per il Rettore 1. Il mandato del Rettore in carica termina il 31 ottobre 2014.</p> <p>Articolo 88 Norma di rinvio 1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento in tema di elezioni, si rinvia alle norme per le elezioni dei Consigli comunali, in quanto applicabili.</p> <p>Articolo 89 Entrata in vigore 1. Il presente Regolamento, emanato con Decreto Rettorale, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione, di cui all'articolo 84.</p>	<p>gno 2015, 31 ottobre 2015, salvo soppressione del Dipartimento ai sensi dello Statuto;</p> <p>j) i rappresentanti degli studenti e delle studentesse restano in carica fino alla nomina degli eletti nelle votazioni successive, che devono svolgersi nel periodo dal 1° aprile 2014 al 15 maggio 2014.</p> <p>Articolo 87 Norma transitoria per il Rettore 1. Il mandato del Rettore in carica termina il 31 ottobre 2014.</p> <p>Articolo 88 Norma di rinvio 1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento in tema di elezioni, si rinvia alle norme per le elezioni dei Consigli comunali, in quanto applicabili.</p> <p>Articolo 89 Entrata in vigore 1. Il presente Regolamento, emanato con Decreto Rettorale, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione, di cui all'articolo 84.</p>
---	--

Il Senato Accademico

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, emanato con Decreto Rettorale n. 138/2012 del 2 aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n.89 del 16 aprile 2012 ed in particolare l'articolo 6, comma 2;

Vista la Legge n.168/1989 del 16 maggio 1989;

Vista la Legge n.240/2010 del 30 dicembre 2010;

Visto il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n.274/2012 del 18 luglio 2012 e integrato con Decreto Rettorale n.530/2012 del 24 ottobre 2012;

Valutate le criticità emerse in sede di prima applicazione del predetto Regolamento;

Considerate le disposizioni di cui alla Legge n.240/2010 che, per mero errore materiale, non sono state inserite ed adeguatamente recepite nel testo regolamentare vigente;

Ritenuto opportuno procedere alla modifica del Regolamento Generale di Ateneo;

Vista la nota Prot. n.32135 del 20 novembre 2013 dell'Ufficio Atti Normativi - elettorale e Costituzione Strutture Universitarie, relativa all'attivazione della procedura di modifica del Regolamento

Delibera n. **2/2014** del Senato Accademico del **21/01/2014**

pag. 59/98

Generale di Ateneo da sottoporre all'esame dei Consigli di Dipartimento e del Consiglio degli Studenti;

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza (DiGiur) n.146/2013 del 28 novembre 2013 trasmessa con nota Prot. n.33708 del 4 dicembre 2013, relativa al parere reso sulla proposta di modifica del Regolamento Generale di Ateneo;

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze di Base e Fondamenti (DiSBeF) n.164/2013 del 28 novembre 2013 trasmessa con nota Prot. n.33759 del 4 dicembre 2013, relativa al parere reso sulla proposta di modifica del Regolamento Generale di Ateneo;

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze della Comunicazione e Discipline Umanistiche (DiSCUm) n.200/2013 del 3 dicembre 2013 trasmessa con nota Prot. n.33782 del 4 dicembre 2013, relativa al parere reso sulla proposta di modifica del Regolamento Generale di Ateneo;

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze della Terra, della Vita e dell'Ambiente (DiSTeVA) n.149/2013 del 3 dicembre 2013 trasmessa con nota Prot. n.33679 del 4 dicembre 2013 relativa al parere reso sulla proposta di modifica del Regolamento Generale di Ateneo;

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze dell'Uomo (DIPSUM) n.162/2013 del 4 dicembre 2013 trasmessa con nota Prot. n.33827 del 4 dicembre 2013, relativa al parere reso sulla proposta di modifica del Regolamento Generale di Ateneo;

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Biomolecolari (DISB) n.167/2013 del 4 dicembre 2013 trasmessa con nota Prot. n.34011 del 6 dicembre 2013, relativa al parere reso sulla proposta di modifica del Regolamento Generale di Ateneo;

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Studi Internazionali. Storia, Lingue, Culture (DISTI) n.2/15 del 3 dicembre 2013 trasmessa con nota Prot. n.34308 del 10 dicembre 2013, relativa al parere reso sulla proposta di modifica del Regolamento Generale di Ateneo;

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Economia, Società, Politica (DESP) n.1/15 dell'11 dicembre 2013 trasmessa con nota Prot. n.34524 dell'11 dicembre 2013, relativa al parere reso sulla proposta di modifica del Regolamento Generale di Ateneo;

Vista la delibera del Consiglio degli Studenti del 13 dicembre 2013 acquisita agli atti dell'Amministrazione Centrale con Prot. n.34919 del 16 dicembre 2013, relativa al parere reso sulla proposta di modifica del Regolamento Generale di Ateneo;

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n.266/2013 del 20 dicembre 2013, relativa al parere reso sulla proposta di modifica del Regolamento Generale di Ateneo;

Tenuto conto della discussione intervenuta in esito alla quale il Senato Accademico ha stabilito di apportare le seguenti modifiche al testo vigente:

art. 21 comma 3: le parole *"per tutta la durata della procedura elettorale"* sono cassate e sostituite dalle parole *"due anni"*;

art. 23 : al comma 4: è aggiunto l'inciso *"La Commissione resta in carica due anni"*;

art. 45 comma 1: le parole *"1° aprile"* e *"15 maggio"* sono cassate e sostituite dalle parole *"1° ottobre"* e *"30 ottobre"*;

art. 45: il comma 3 è così riformulato: *"L'elettorato passivo è riservato: agli studenti e alle studentesse regolarmente iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea triennale e magistrale, agli iscritti ai corsi di dottorato, con esclusione di coloro che usufruiscono dell'anno di proroga ai sensi dell'art. 2 comma 2 lettera h), della Legge n. 240/2010."*;

art. 45 il comma 5 è così riformulato: *"Il mandato ha la durata di due anni ed è rinnovabile per una sola volta ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera h), della Legge n. 240/2010"*;

art. 48 comma 2 lett. e): dopo le parole *"a far parte"* è inserito l'inciso *"a titolo gratuito"*;

Delibera n. **2/2014** del Senato Accademico del **21/01/2014**

pag. 60/98

art.64 comma 6: le parole *“Regolamento di Amministrazione e Contabilità”* sono sostituite dalle parole: *“Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità”*;

art. 70 comma 10: le parole *“se necessario”* sono sostituite dall'espressione *“qualora ricorrano le condizioni”*;

art. 70 comma 11: le parole *“delle rappresentanze”* sono cassate e sostituite dalla parole *“dalla rappresentanza”*

art. 71: il comma 4 va riformulato come segue: *“Ciascun elettore può apporre sulla scheda elettorale una preferenza contrassegnando la casella accanto al nome del candidato prescelto”*;

art. 71: il comma 10 è così riformulato: *“In caso di cessazione per qualsivoglia motivo, al rappresentante eletto subentra il primo dei non eletti. Il nuovo eletto cessa dalla carica alla scadenza del mandato del rappresentante al cui posto è subentrato. In mancanza il seggio resta vacante fino alle successive elezioni”*;

art. 71: il comma 11 è così riformulato: *“Le votazioni sono valide se vi partecipa almeno il 30% degli aventi diritto. In caso di mancato raggiungimento del quorum, il seggio rimane vacante fino alle successive elezioni.”*;

art. 71 : è aggiunto il comma 12 con il seguente contenuto *“Con apposito Regolamento sono disciplinate le norme che regolano il diritto di voto per coloro che sono all'estero per motivi di studio.”* e conseguente scorrimento della numerazione;

art. 71: è aggiunto il comma 13 con il seguente contenuto: *“Il Consiglio è validamente costituito anche in difetto della rappresentanza.”*;

art. 71: il contenuto del vigente comma 12 scorre al comma 14;

art. 72 il comma 4 va riformulato come segue: *“Ciascun elettore può apporre sulla scheda elettorale una preferenza contrassegnando la casella accanto al nome del candidato prescelto”*;

art. 72 il comma 10 è così riformulato: *“In caso di cessazione per qualsivoglia motivo, al rappresentante eletto subentra il primo dei non eletti. Il nuovo eletto cessa dalla carica alla scadenza del mandato del rappresentante al cui posto è subentrato. In mancanza il seggio resta vacante fino alle successive elezioni”*;

art. 72 il comma 11 è così riformulato: *“Le votazioni sono valide se vi partecipa almeno il 30% degli aventi diritto. In caso di mancato raggiungimento del quorum, il seggio rimane vacante fino alle successive elezioni”*;

art. 72: è aggiunto il comma 12 con il seguente contenuto e conseguente scorrimento della numerazione: *“Il Consiglio è validamente costituito anche in difetto della rappresentanza.”*;

art. 72: il testo del vigente comma 12 scorre al nuovo comma 13 con il seguente contenuto complessivo: *“L'eletto resta in carica un anno dalla data di nomina, purchè in tale periodo rivesta la qualifica di Assegnista di ricerca.”*;

art. 73 il comma 1 è così riformulato: *“A norma dell'art. 10, comma 3, lettera f) dello Statuto fa parte del Consiglio di Dipartimento una rappresentanza degli studenti e delle studentesse iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea e di laurea magistrale afferenti al Dipartimento stesso ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera h), della Legge n. 240/2010. I rappresentanti sono due se complessivamente gli iscritti sono fino a 1800, tre se gli iscritti sono più di 1800.”*;

art. 73 comma 2: le parole *“1° aprile”* e *“15 maggio”* sono cassate e sostituite dalle parole *“1° ottobre”* e *“30 ottobre”*;

art. 73: al comma 4 è aggiunto il seguente periodo: *“In deroga all'articolo 49, comma 1, ciascuna dichiarazione di presentazione di lista elettorale relativa all'elezione dei rappresentanti degli studenti e delle studentesse nei Consigli di Dipartimento deve essere sottoscritta, a pena di nullità,*

Delibera n. **2/2014** del Senato Accademico del **21/01/2014**

pag. 61/98

da almeno cinquanta studenti o studentesse iscritti ai corsi di laurea afferenti al Dipartimento stesso ed aventi diritto al voto.”;

art. 73: è aggiunto il seguente comma 5: *“Il mandato ha la durata di due anni ed è rinnovabile per una sola volta ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera h), della Legge n.240/2010.”;*

art. 73: è aggiunto il seguente comma 6: *“In caso di rinuncia o di dimissioni di uno dei candidati proclamati eletti o di sua decadenza dalla carica per la perdita della qualità di studente o per qualsiasi altra causa, subentra automaticamente il primo dei non eletti della sua stessa lista. Se la lista è esaurita, il seggio resta vacante fino alle successive elezioni. Il Consiglio è validamente costituito anche in difetto della rappresentanza.”;*

art. 74: al comma 2 è aggiunto il seguente capoverso: *“In difetto di tale rappresentanza, le eventuali elezioni sono indette dalle strutture didattiche interessate secondo procedure da definirsi, comunque, in maniera omogenea nell’ambito di tutti i Dipartimenti.”;*

art. 74: al comma 4 è aggiunta la frase: *“Il mandato è rinnovabile per una sola volta”;*

art. 75: al comma 2 dopo la parola *“iscritti”* sono cassate le parole *“ai corsi di laurea triennali e magistrali, compresi gli iscritti”;*

art. 86 comma 1 lett. i): le parole *“30 giugno”* sono cassate e sono sostituite dalle parole *“31 ottobre”;*

art. 86 comma 1: è abrogata la lett. J).

Sentito il Rettore agli Affari Generali e Legali;

Sentito il Direttore Generale;

delibera

di approvare il testo del Regolamento Generale di Ateneo (R.G.A.) come di seguito riportato:

REGOLAMENTO GENERALE DI ATENEO

(modificato con delibera del Senato Accademico n.2/2014 del 21 gennaio 2014, previo parere del Consiglio di Amministrazione con delibera n.266/2013 del 20 dicembre 2013)

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Finalità

1. Il presente Regolamento Generale d'Ateneo (di seguito denominato "Regolamento"), previsto dall'articolo 6, comma 2, dello Statuto di autonomia (di seguito denominato "Statuto") dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo (di seguito denominata "Università"), disciplina le modalità di applicazione delle norme di legge e statutarie.
2. Il Regolamento definisce e disciplina l'organizzazione, le procedure di attivazione delle strutture di ricerca e di didattica dell'Università e delle strutture di servizio dell'Ateneo nonché le procedure di elezione degli organi dell'Università e delle rappresentanze presenti in Ateneo non specificamente disciplinate dallo Statuto.

Delibera n. 2/2014 del Senato Accademico del 21/01/2014

pag. 62/98

TITOLO II ELEZIONE DEL RETTORE

Articolo 2

Indizione delle elezioni

1. La convocazione del corpo elettorale è effettuata, con decreto, dal Decano del corpo accademico e in caso di sua assenza o impedimento, dal professore ordinario che lo segue in ordine di anzianità, almeno sessanta giorni prima della data stabilita per le votazioni e almeno centotanta giorni prima della scadenza del mandato del Rettore in carica.
2. Il decreto del Decano è pubblicato all'Albo Ufficiale dell'Ateneo lo stesso giorno della sua emanazione. Esso è consultabile sul sito *web* dell'Ateneo ed è immediatamente comunicato per posta elettronica ai Direttori di Dipartimento.
3. Il decreto indica le disposizioni legislative, statutarie e regolamentari che disciplinano le elezioni, la sede prevista per il loro svolgimento, orari e date della votazione e dell'eventuale ballottaggio, le modalità di svolgimento delle operazioni elettorali nonché l'invito alla formulazione delle candidature e dei programmi.

Articolo 3

Elezioni

1. Le elezioni devono svolgersi tra il 15 maggio e il 30 giugno precedenti la data di cessazione del mandato. Nel caso di anticipata cessazione, la convocazione deve avere luogo fra il trentesimo e il sessantesimo giorno successivo alla data della cessazione.

Articolo 4

Candidature

1. L'elezione del Rettore avviene a seguito di presentazione al Decano di candidature, in forma scritta, corredate da un sintetico documento programmatico.
2. La dichiarazione di candidatura deve essere depositata in forma cartacea presso l'Ufficio competente almeno trenta giorni prima della data stabilita per le elezioni, ovvero almeno quindici giorni prima in caso di anticipata cessazione.
3. I candidati hanno la possibilità di prevedere incontri con gli aventi diritto al voto per la presentazione dei loro programmi.

Articolo 5

Elettorato passivo

1. L'elettorato passivo spetta ai professori ordinari in servizio presso le Università italiane con regime di impegno a tempo pieno o che optino per detto regime con dichiarazione, da presentarsi unitamente alla candidatura, in caso di elezione.
 2. Non possono candidarsi alla carica di Rettore coloro che si trovano in regime di aspettativa obbligatoria ai sensi degli articoli 13 e 14 del D.P.R. n. 382/80. Inoltre sono esclusi dall'elettorato
-

Delibera n. **2/2014** del Senato Accademico del **21/01/2014**

pag. 63/98

passivo i professori ordinari sospesi dal servizio con provvedimento penale o disciplinare.

3. L'elettorato passivo è riservato ai professori ordinari che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.

Articolo 6

Elettorato attivo

1. L'elettorato attivo spetta:
 - a) ai professori ordinari, ai professori associati e ai ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato con voto pesato in modo che essi rappresentino, senza distinzione alcuna, il 70% dei voti espressi;
 - b) al personale tecnico-amministrativo, anche a tempo determinato se titolare di un contratto di lavoro di durata almeno triennale in essere al momento della votazione, con voto pesato in modo che esso rappresenti il 20% dei voti espressi;
 - c) agli studenti e alle studentesse del Consiglio degli studenti con voto pesato in modo che essi rappresentino il 10% dei voti espressi.

Articolo 7

Ufficio competente

1. Almeno quarantacinque giorni prima della data della votazione, ovvero venti giorni prima in caso di anticipata cessazione, l'Ufficio competente rende disponibili, anche con l'inserimento nel sito *web* dell'Ateneo, gli elenchi degli aventi diritto al voto con aggiornamento fino alla chiusura dei seggi per motivi di inesattezza o incompletezza dietro richiesta scritta presentata all'Ufficio competente.
2. I ricorsi contro l'esclusione dall'elettorato attivo vanno indirizzati, per iscritto, al Decano fino a ventiquattro ore prima dell'apertura dei seggi.
3. Sui ricorsi decide in via definitiva il Decano in tempo utile per permettere l'esercizio del diritto di voto, dandone comunicazione alla commissione elettorale e agli interessati. Conseguentemente negli elenchi sarà apportata la variazione decisa.

Articolo 8

Seggio elettorale

1. Il Decano con proprio decreto costituisce il seggio elettorale almeno sette giorni prima della data della prima convocazione.
 2. Il seggio è composto da:
 - a) un professore ordinario;
 - b) un professore associato;
 - c) due ricercatori;
 - d) due unità del personale tecnico-amministrativo;
-

Delibera n. 2/2014 del Senato Accademico del 21/01/2014

pag. 64/98

e) uno studente.

3. Il Decano provvede, in via d'urgenza, alla nomina, ove necessario, di supplenti.
4. Il Decano, con lo stesso Decreto, nomina il Presidente, il Vice-Presidente ed il Segretario del seggio.

Articolo 9

Operazioni di voto

1. Il Presidente di seggio sovrintende alle operazioni di voto e può adottare ogni provvedimento necessario per l'ordinato e regolare svolgimento delle votazioni.
2. Il seggio opera con la presenza minima di quattro componenti tra cui il Presidente o il Vice-Presidente.
3. L'elettore iscritto negli elenchi viene identificato con l'esibizione del proprio documento di identità o per dichiarata conoscenza da parte di uno dei componenti il seggio. Al momento del voto appone la sua firma nell'apposito elenco.
4. Deve essere garantita l'integrità e la segretezza del voto.
5. L'elettore esprime il suo voto mediante apposita scheda recante i nomi dei candidati, ciascuno dei quali affiancato da apposita casella.
6. L'elettore può esprimere una sola preferenza barrando la casella posta a fianco del nome del candidato prescelto.
7. Sono nulle le schede con preferenze espresse per persone non candidate o quelle recanti più preferenze ovvero segni di riconoscimento; la preferenza si considera validamente espressa se la casella del candidato prescelto contiene la parte preponderante della barratura.
8. Ognuna delle tre componenti di elettori (professori ordinari, professori associati e ricercatori; personale tecnico-amministrativo; studenti e studentesse) ha proprio elenco dei votanti, propria urna, proprio colore di scheda.
9. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 55 del presente Regolamento.

Articolo 10

Operazioni preliminari allo scrutinio

1. Il seggio, nella composizione di tutti i suoi componenti, documentata da apposito verbale, prima ancora di aprire le urne, verifica sulla base degli elenchi degli aventi diritto al voto quanti siano gli elettori che hanno votato.
2. Si aprono le urne e si verifica la corrispondenza tra il numero di coloro che hanno apposto la firma sul relativo elenco e il numero delle schede contenute nelle singole urne.

Articolo 11

Scrutinio

1. Lo scrutinio avviene per componente con il seguente ordine:
 - a) professori ordinari, professori associati e ricercatori;

Delibera n. 2/2014 del Senato Accademico del 21/01/2014

pag. 65/98

b) personale tecnico-amministrativo;

c) studenti e studentesse.

Si procede nel seguente modo, considerando voti espressi anche le schede bianche e i voti nulli:

- A. Si calcola, per ogni componente di elettori, il totale dei voti espressi, le schede bianche, i voti nulli e i voti validi ottenuti dai singoli candidati.
 - B. Si calcola, per ogni componente di elettori, la percentuale ottenuta da ogni candidato sul totale dei voti espressi. L'arrotondamento è sempre fatto a due cifre decimali, approssimando la seconda cifra all'unità superiore se la terza è pari o superiore a 5, lasciandola invece inalterata se la terza cifra è inferiore a 5.
 - C. Per ogni componente di elettori, si moltiplica la percentuale ottenuta da ogni candidato per il peso attribuito dallo statuto alla componente stessa; vale a dire:
 1. per i voti espressi dai professori ordinari ed associati e dai ricercatori si moltiplica la percentuale ottenuta da ogni candidato per 0,7;
 2. per i voti espressi dal personale tecnico-amministrativo si moltiplica la percentuale ottenuta da ogni candidato per 0,2;
 3. per i voti espressi dagli studenti e dalle studentesse si moltiplica la percentuale ottenuta da ogni candidato per 0,1.
 - D. Per ogni candidato si sommano le percentuali pesate ottenute in ogni componente e la maggioranza assoluta si realizza con il superamento della percentuale del 50%.
2. Nella prima votazione il Rettore è eletto a maggioranza assoluta dei voti espressi, calcolati come indicato al punto precedente, purché vi abbia preso parte la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
 3. In caso di mancata elezione o di mancato raggiungimento del quorum si procederà con il sistema del ballottaggio, a distanza di non più di dieci giorni dalla prima votazione, fra i due candidati che nella votazione abbiano riportato le percentuali più elevate. In caso di parità, risulta eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo dei professori ordinari e, in caso di ulteriore parità, quello con maggiore anzianità anagrafica.

Articolo 12

Commissione Elettorale

1. Il Decano nomina con proprio decreto la Commissione Elettorale con compiti di verifica della regolarità delle procedure e delle operazioni elettorali.
2. La Commissione è così composta:
 - a) da due professori ordinari di discipline giuridiche, scelti dal Senato Accademico; il più anziano di essi ne è il Presidente;
 - b) dal Direttore Generale;

Delibera n. 2/2014 del Senato Accademico del 21/01/2014

pag. 66/98

- c) da un'unità del personale tecnico-amministrativo, con funzioni di segretario, scelto dagli eletti in Senato Accademico, su proposta del Direttore Generale;
 - d) da un rappresentante degli studenti e delle studentesse eletto in Senato Accademico ed indicato dal Consiglio degli studenti;
3. Nel decreto sono nominati anche i supplenti per le categorie individuate.
4. La Commissione riceve i ricorsi da presentare entro tre giorni dalla data delle elezioni e si pronuncia entro i tre giorni successivi. La decisione della Commissione è definitiva.

Articolo 13

Nomina dell'eletto

1. Il candidato che abbia ottenuto la prescritta maggioranza è proclamato eletto dal Decano. E' nominato con proprio decreto dal Ministro competente ed entra in carica all'inizio dell'anno accademico.
2. Nel caso di anticipata cessazione, assume la carica all'atto della nomina. In tal caso il Rettore resta in carica fino al termine del quinto anno accademico successivo a quello in cui è entrato in carica.

Articolo 14

Decorrenza e durata del mandato

1. Il Rettore dura in carica per un unico mandato di sei anni, non rinnovabile, salvo quanto previsto dall'articolo 13.

TITOLO III

ELEZIONE DELLE RAPPRESENTANZE NEGLI ORGANI CENTRALI

CAPO I

NORME COMUNI

Articolo 15

Oggetto

1. Il presente Titolo disciplina, ai sensi della vigente normativa statutaria, le modalità di elezione del personale docente, del personale tecnico-amministrativo e degli studenti e delle studentesse in seno agli organi centrali dell'Ateneo.
2. Le elezioni delle componenti elettive dell'Ateneo si svolgono secondo le modalità previste dai successivi capi.

Articolo 16

Esclusioni

1. Sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo coloro che si trovino sospesi dal servizio o dalla qualità di studente/studentessa per provvedimento penale o disciplinare.

Delibera n. 2/2014 del Senato Accademico del 21/01/2014

pag. 67/98

Articolo 17

Seggi elettorali e commissioni di seggio

1. La composizione, il numero e l'eventuale articolazione dei seggi in sezioni, nonché la loro ubicazione e la previsione degli eventuali supplenti devono essere determinati in funzione del numero degli aventi diritto al voto e degli impegni istituzionali del personale chiamato a comporre i seggi medesimi.
2. Gli uffici di seggio sono nominati con decreto del Rettore.

Articolo 18

Elenchi dei votanti

1. Gli elenchi degli aventi diritto al voto sono resi pubblici, nei termini indicati nei successivi capi, prima della data delle elezioni, mediante deposito presso l'Ufficio competente, nonché tramite pubblicazione in un'apposita pagina del sito *web* dell'Ateneo.
2. Salve specifiche disposizioni, eventuali indebite omissioni o inclusioni possono essere segnalate, da ciascuno degli aventi diritto al voto, alla Commissione Elettorale Centrale, attraverso la procedura di reclamo di cui all'Articolo 23 del presente Regolamento. I meri errori materiali possono essere rilevati e sanati fino al giorno precedente le votazioni.

Articolo 19

Indizione delle votazioni

1. Salve specifiche disposizioni, le elezioni sono indette dal Rettore con proprio decreto pubblicato all'Albo Ufficiale dell'Ateneo e consultabile sul sito *web* dell'Ateneo. Il Decreto Rettorale è immediatamente trasmesso per posta elettronica ai Direttori di Dipartimento.

Articolo 20

Propaganda elettorale

1. L'Università assicura a tutti i candidati, compatibilmente con il regolare svolgimento delle proprie funzioni, condizioni paritarie di partecipazione alla competizione elettorale, ivi compresa la possibilità di tenere assemblee in locali idonei.
2. Sono messi a disposizione appositi spazi, ben visibili, riservati esclusivamente all'affissione di manifesti elettorali.
3. Nei giorni delle votazioni è vietata qualsiasi forma di propaganda elettorale all'interno e nei pressi degli edifici universitari.

Articolo 21

Commissione Elettorale Centrale

1. Il Rettore provvede, con proprio decreto, sentito il Senato Accademico, a istituire la Commissione Elettorale Centrale, che ha il compito di sovrintendere alle operazioni elettorali, di decidere sui reclami a essa presentati e di approvare gli atti della procedura elettorale.
 2. La Commissione è composta da:
-

Delibera n. 2/2014 del Senato Accademico del 21/01/2014

pag. 68/98

- a) un professore ordinario di materie giuridiche, che assume le funzioni di Presidente;
 - b) un professore associato;
 - c) un ricercatore;
 - d) un'unità del personale tecnico-amministrativo;
 - e) un rappresentante degli studenti e delle studentesse, scelto dal Senato Accademico in una terna, proposta dal Consiglio degli studenti, i cui nominativi siano esterni ad esso.
3. La Commissione resta in carica due anni.
4. Non può far parte della Commissione Elettorale Centrale chi si presenti come candidato.

Articolo 22

Procedure e modalità operative di voto

1. L'espressione del voto può avvenire per via cartacea o informatica. Le modalità della votazione per via informatica sono disciplinate da apposito regolamento.
2. Deve essere garantita la segretezza e l'integrità del voto.
3. Il Presidente garantisce il mantenimento dell'ordine nel seggio elettorale, dispone l'allontanamento dell'elettore o del rappresentante di lista che turba il regolare svolgimento delle operazioni di voto e/o svolge propaganda, sospende le operazioni elettorali in caso di disordini o incidenti, provvede alla segnalazione all'Autorità competente in caso di ipotesi di reato.
4. L'elettore deve presentarsi al seggio per il riconoscimento che può avvenire tramite documento d'identità o per conoscenza diretta da parte di uno dei componenti il seggio.

Articolo 23

Procedure di reclamo

1. Il reclamo concernente le operazioni elettorali deve essere presentato entro tre giorni lavorativi dall'atto conclusivo della fase del procedimento alla quale si riferisce.
2. Il termine per la presentazione del reclamo decorre dalla data in cui l'atto conclusivo è reso pubblico.
3. Sul reclamo decide, entro cinque giorni dalla presentazione, la Commissione Elettorale Centrale. Essa provvede all'immediata notificazione della decisione all'interessato presso la sua sede di servizio o, per gli studenti e per le studentesse, presso la segreteria studenti di appartenenza.
4. Avverso la decisione della Commissione è ammesso, entro tre giorni dal suo ricevimento, ulteriore reclamo alla Commissione Elettorale d'Appello, la quale decide in via definitiva nei cinque giorni successivi e, comunque, in tempo utile per la conclusione del procedimento. La Commissione Elettorale d'Appello è composta da due professori di materie giuridiche, nominati dal Senato Accademico, e dal Direttore Generale. La Commissione resta in carica due anni.
5. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente del personale tecnico-amministrativo in-

Delibera n. 2/2014 del Senato Accademico del 21/01/2014

pag. 69/98

dicato dal Direttore Generale.

6. Sono legittimati a proporre reclamo contro le operazioni elettorali relative allo scrutinio, alla proclamazione degli eletti e alle conseguenti nomine, esclusivamente gli elettori che abbiano partecipato alle votazioni.

Articolo 24

Nomina e durata del mandato

1. Gli eletti nel Senato Accademico sono nominati con Decreto Rettorale a decorrere dal 1° novembre successivo alle votazioni e rimangono in carica sino alla scadenza dell'organo di cui fanno parte, salvo le previsioni di cui agli articoli 34, 44, 45 e 61 del presente regolamento.
2. Gli eletti nel Consiglio di Amministrazione sono nominati con Decreto Rettorale a decorrere dal 1° gennaio successivo alle votazioni e rimangono in carica sino alla scadenza dell'organo di cui fanno parte, salvo le previsioni di cui agli articoli 34, 44, 45 e 61 del presente regolamento.

CAPO II

ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI DOCENTI NEL SENATO ACCADEMICO

Articolo 25

Modalità per l'elezione dei rappresentanti dei docenti nel Senato Accademico

1. Ai fini delle disposizioni dello Statuto che fanno riferimento alle aree scientifico-disciplinari dell'Ateneo, rilevano tre aree: Scientifica, Umanistica e Giuridico-Economico-Politico-Sociale (G.E.P.S.).
 - Per Area Scientifica si intendono le Aree da 01 a 09 di cui al Decreto Ministeriale 29 luglio 2011 n. 336 (Determinazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all'articolo 15 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240).
 - Per Area Umanistica si intendono le Aree da 10 a 11 di cui al Decreto Ministeriale 29 luglio 2011 n. 336 (Determinazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all'articolo 15 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240).
 - Per Area G.E.P.S. si intendono le Aree da 12 a 14 di cui al Decreto Ministeriale 29 luglio 2011 n. 336 (Determinazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all'articolo 15 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240).
2. I Dipartimenti sono raggruppati in una delle predette tre aree in base ai settori scientifico-disciplinari, in esse inclusi, in cui è inquadrato il numero più elevato di docenti afferenti al medesimo Dipartimento.
3. Per l'elezione dei dodici rappresentanti del personale docente nel Senato Accademico si procederà prima all'elezione dei Direttori di Dipartimento, poi dei professori associati e ricercatori, infine, se necessario, all'elezione dei professori ordinari.

Delibera n. **2/2014** del Senato Accademico del **21/01/2014**

pag. 70/98

-
4. I Direttori di Dipartimento, in numero minimo di quattro e in numero massimo di nove, vengono eletti in Senato Accademico se ottengono il voto di più del 33% del numero minimo di docenti necessari per costituire un Dipartimento ai sensi dello Statuto vigente. Nel caso in cui non raggiungano tale percentuale almeno quattro Direttori, sono eletti i quattro Direttori che hanno avuto il maggior numero di voti. Nel caso in cui raggiungano tale percentuale più di nove Direttori, sono eletti i nove Direttori che hanno avuto il maggior numero di voti. Votano indistintamente in un'unica urna tutti gli aventi diritto.
 5. Assicurando che il numero complessivo di eletti in Senato Accademico risulti uguale per ognuna delle tre Aree dell'Ateneo e garantendo comunque la presenza di almeno un professore associato e di un ricercatore, vengono poi eletti i professori associati e i ricercatori. A tal fine il numero totale degli eleggibili risulta dall'obbligo di avere complessivamente non meno di tre e non più di sei professori associati o ricercatori nel Senato Accademico, tenuto conto dei professori associati già eletti come Direttori di Dipartimento. Qualora tra i Direttori di Dipartimento risultassero eletti oltre cinque professori associati, il numero massimo previsto al presente comma viene elevato in modo da risultare pari al numero dei Direttori di Dipartimento con qualifica di professore associato più un posto da riservare ad un ricercatore. Votano indistintamente in un'unica urna tutti i professori ordinari, i professori associati e i ricercatori.
 6. Ai fini dei commi precedenti si procede come segue:
 - a) Il Rettore indice con unico Decreto Rettorale, almeno sessanta giorni prima, le votazioni di cui al comma 4 e al comma 5, stabilendo la data in cui avviene l'elezione dei Direttori di Dipartimento prevista al comma 4 del presente articolo. Il medesimo Decreto Rettorale fissa, altresì, la data delle elezioni dei rappresentanti secondo quanto previsto al comma 5. Un successivo Decreto Rettorale, emanato immediatamente dopo l'elezione in Senato Accademico dei Direttori di Dipartimento, stabilisce il numero degli eleggibili di cui al comma 5 del presente articolo.
 - b) Ai fini del comma 5 del presente articolo le operazioni di scrutinio si svolgono con le seguenti modalità:
 - Si scrutinano le schede.
 - E' eletto il più votato, se eleggibile ai sensi del Decreto Rettorale di cui all'ultimo periodo della lettera a). In caso contrario é eletto il più votato di altra Area, con analogo vincolo.
 - Sono eletti gli altri candidati più votati, se eleggibili ai sensi del Decreto Rettorale di cui all'ultimo periodo della lettera a) fino al numero massimo di candidati da eleggere.
 - Qualora i candidati più votati appartengano tutti alla stessa categoria, colui tra di essi che ha ricevuto il minor numero di voti è sostituito con il più votato di categoria diversa, eleggibile ai sensi del Decreto Rettorale di cui all'ultimo periodo della lettera a).
 - In caso di parità di voti prevale il più anziano in ruolo e, in caso di pari anzianità, il più anziano d'età.
-

Delibera n. 2/2014 del Senato Accademico del 21/01/2014

pag. 71/98

7. Qualora il numero di Direttori di Dipartimento e di professori associati e ricercatori eletti risulti complessivamente inferiore a dodici, il Rettore indice entro quindici giorni le votazioni suppletive per eleggere un numero di professori ordinari pari al numero dei membri ancora da eleggere. Nelle elezioni suppletive viene seguita una procedura analoga a quella prevista alla lettera b) del precedente comma 6, con le modalità di cui al comma 5, ultimo periodo, del presente articolo.
8. In caso di parità di voti prevale il più anziano in ruolo e, in caso di pari anzianità, il più anziano d'età.

Articolo 26

Elettorato e elenchi dei votanti

1. Per l'elezione dei Direttori di Dipartimento il corpo elettorale è unico e costituito dall'insieme dei membri dei Consigli di Dipartimento.
2. Per l'elezione dei docenti il corpo elettorale è unico e costituito dai professori ordinari, dai professori associati e dai ricercatori universitari a tempo indeterminato e determinato.
3. L'elettorato passivo è riservato ai professori ordinari, ai professori associati e ai ricercatori universitari a tempo indeterminato, che assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.
4. Per i casi di esclusione dall'elettorato attivo e passivo si rinvia al disposto di cui all'articolo 16, comma 1.
5. Gli elenchi degli aventi diritto al voto sono resi pubblici, almeno trenta giorni prima della data delle elezioni, secondo quanto disposto dall'articolo 18, commi 1 e 2.

Articolo 27

Candidature

1. Le candidature quali rappresentanti del personale docente nel Senato Accademico, ad esclusione dei Direttori di Dipartimento, devono essere presentate presso l'Ufficio competente mediante apposita dichiarazione personale, almeno quindici giorni prima della data fissata per le votazioni.

Articolo 28

Seggio elettorale

1. Almeno sette giorni prima della data fissata per le elezioni, il Rettore, con proprio decreto, costituisce il seggio elettorale.
2. Il seggio è composto da:
 - a) un professore ordinario, che assume le funzioni di Presidente;
 - b) un professore associato;
 - c) un ricercatore;
 - d) una unità di personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo, che assume le funzioni di segretario.
3. Il Decreto Rettorale di costituzione del seggio indica i membri titolari e i rispettivi supplenti.

Delibera n. 2/2014 del Senato Accademico del 21/01/2014

pag. 72/98

4. Non può far parte del seggio chi si sia presentato quale candidato.
5. In caso di temporanea assenza del Presidente del seggio, le sue funzioni sono svolte dal Vice-Presidente.
6. Il seggio opera validamente qualora siano presenti almeno due dei suoi componenti, uno dei quali deve essere il Presidente o il Vice-Presidente.

Articolo 29

Espressione del voto ed operazioni di voto

1. Con esclusione dell'elezione dei Direttori di Dipartimento (per i quali è prevista un'unica preferenza), ciascun elettore può apporre sulla scheda elettorale due preferenze a condizione che siano riferite a candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della scheda, contrassegnando le caselle accanto al nome dei candidati prescelti ovvero, in caso di votazione secondo la procedura informatica, le modalità della votazione sono disciplinate da apposito regolamento.
2. Si applicano per quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 55.

Articolo 30

Scrutinio

1. Concluse le votazioni ed effettuate le necessarie operazioni di verifica, si procede allo scrutinio.
2. In caso di contestazione di un voto, il Presidente ne può decidere provvisoriamente l'attribuzione. Qualora un componente del seggio non condivida la decisione del Presidente, può esprimere le sue ragioni nell'apposito verbale. La decisione in merito è, in ogni caso, rimessa alla Commissione Elettorale Centrale.

Articolo 31

Casi di nullità

1. Sono dichiarate nulle le schede che:
 - a) indicano più di due preferenze ovvero due preferenze tutte relative a candidati dello stesso sesso;
 - b) contengono modalità di identificazione del candidato diverse da quelle indicate nel presente Regolamento;
 - c) non sono quelle fornite dall'Amministrazione e vidimate dal Segretario;
 - d) recano segni o alterazioni che manifestano la volontà dell'elettore di far riconoscere il proprio voto.

Articolo 32

Validità delle elezioni

1. Le elezioni sono valide qualora vi abbia partecipato almeno il trenta per cento degli aventi diritto.
 2. In caso di mancato raggiungimento del *quorum* alla prima votazione, si procede ad una tornata elettorale suppletiva, da tenersi a distanza di almeno dieci giorni e di non più di trenta giorni dallo svolgimento della prima.
-

Delibera n. 2/2014 del Senato Accademico del 21/01/2014

pag. 73/98

3. Per la validità dell'elezione suppletiva non è richiesto il raggiungimento di alcun *quorum*.
4. La presentazione di ulteriori candidature è ammessa fino a sette giorni prima della data di svolgimento dell'elezione suppletiva.

Articolo 33

Proclamazione degli eletti

1. Al termine delle operazioni di scrutinio, il Presidente del seggio comunica i risultati alla Commissione Elettorale Centrale, la quale, dopo aver constatato la regolarità e la validità delle operazioni, li trasmette al Rettore, che proclama l'esito con decreto pubblicato all'Albo Ufficiale e sul sito *web* dell'Ateneo.

Articolo 34

Rinuncia e nuova elezione

1. In caso di rinuncia alla nomina, di dimissioni dalla carica, di trasferimento ad altra sede, di dimissioni dal servizio, di decadenza per qualsiasi causa, di decadenza o di cessazione per qualsiasi causa dall'incarico di Direttore di Dipartimento, si procede alla sostituzione mediante elezioni suppletive per il periodo restante fino alla scadenza del Senato, secondo le modalità di cui all'articolo 25.

CAPO III

ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO NEL SENATO ACCADEMICO

Articolo 35

Elettorato attivo e passivo

1. Il Rettore indice con proprio decreto, almeno sessanta giorni prima, le votazioni.
2. Per l'elezione dei rappresentanti nel Senato Accademico ha diritto al voto il personale tecnico-amministrativo, anche a tempo determinato se titolare di un contratto di lavoro di durata almeno triennale in essere al momento della votazione.
3. Per i casi di esclusione dall'elettorato attivo e passivo si rinvia al disposto di cui all'articolo 16, comma 1.

Articolo 36

Elenchi dei votanti

1. Gli elenchi degli aventi diritto al voto sono resi pubblici, almeno trenta giorni prima della data delle elezioni, secondo quanto disposto dall'articolo 18, commi 1 e 2.

Articolo 37

Candidature, presentazione, raccolta delle firme, pubblicazione delle candidature

1. L'elezione dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nel Senato Accademico si svolge sulla base di candidature ufficiali.

Delibera n. 2/2014 del Senato Accademico del 21/01/2014

pag. 74/98

2. Sono legittimati a presentare la candidatura tutti coloro che godono dell'elettorato passivo.
3. Ciascuna candidatura, pena inammissibilità della stessa, deve essere presentata presso l'Ufficio competente, almeno venti giorni prima dell'inizio delle votazioni.
4. Le candidature dovranno essere sottoscritte da almeno 20 sostenitori, a pena di nullità, con le rispettive sottoscrizioni autenticate; l'autenticazione avviene presso gli Uffici indicati in sede di Decreto Rettorale di indizione delle elezioni.
5. L'Ufficio competente rilascia apposita ricevuta dell'avvenuta presentazione della candidatura, indicando la data e l'ora della medesima.
6. I sostenitori delle candidature debbono figurare negli elenchi dei votanti.
7. Nessun candidato può sottoscrivere la propria candidatura né quella di altri.
8. Per ogni sottoscrittore devono essere indicati chiaramente il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita.
9. Candidature e presentazioni irregolari sono nulle.
10. Ogni elettore può sostenere una candidatura. La sottoscrizione di più di una candidatura rende nulle le sottoscrizioni effettuate.
11. Il controllo sulla regolarità delle candidature e sulle relative sottoscrizioni è effettuato dall'Ufficio competente. Avverso le decisioni assunte dall'Ufficio è ammesso ricorso alla Commissione Elettorale Centrale. La Commissione si pronuncia entro tre giorni dalla presentazione.
12. La pubblicazione delle candidature avviene mediante pubblicazione sul sito *web* dell'Ateneo e mediante affissione, almeno cinque giorni prima del voto, di manifesti esposti in appositi spazi dell'Ateneo. I manifesti recano anche l'indicazione dei seggi dove gli elettori debbono recarsi a votare e la loro ubicazione.

Articolo 38

Seggio elettorale

1. Almeno sette giorni prima della data fissata per le elezioni, il Rettore, con proprio decreto, costituisce il seggio elettorale.
2. Il seggio è composto da tre membri appartenenti alla categoria del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo. Il Decreto Rettorale di costituzione del seggio indica i membri titolari, i supplenti e il Presidente. Il dipendente con la maggiore anzianità di servizio assume le funzioni di Vice-Presidente, mentre quello con la minore anzianità di servizio svolge il compito di Segretario.
3. Non può far parte del seggio elettorale chi si sia presentato come candidato.
4. In caso di temporanea assenza del Presidente del seggio, le sue funzioni sono svolte dal Vice-Presidente.
5. Il seggio opera validamente qualora siano presenti almeno due dei suoi componenti.

Articolo 39

Espressione del voto e operazioni di voto

1. Le elezioni hanno luogo con voto segreto, nelle ore e nei giorni stabiliti dal Decreto Rettorale

Delibera n. 2/2014 del Senato Accademico del 21/01/2014

pag. 75/98

di indizione delle elezioni. Al momento della chiusura delle votazioni gli elettori ancora presenti nel seggio possono esercitare il loro diritto di voto.

2. Le schede elettorali riportano elencati tutti i candidati.
3. Il voto dell'elettore deve essere espresso in modo non equivoco con un segno da apporre, con la matita ricevuta dal componente del seggio, nello spazio contenente il nome del candidato.
4. Ciascun elettore può esprimere fino a due preferenze a condizione che siano riferite a candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della scheda.
5. Il voto di preferenza si esprime contrassegnando le caselle accanto ai nomi dei candidati prescelti ovvero, in caso di votazione secondo la procedura informatica, le modalità della votazione sono disciplinate da apposito regolamento.
6. Riguardo alle operazioni di voto si applicano per quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 55.

Articolo 40

Scrutinio

1. Concluse le votazioni ed effettuate le necessarie operazioni di verifica, si procede allo scrutinio, che ha inizio subito dopo la chiusura della votazione. Le operazioni proseguono ininterrottamente sino alla loro conclusione. In caso di contestazione di un voto il Presidente del seggio ne può decidere provvisoriamente l'attribuzione. Qualora un componente del seggio non condivida la decisione del Presidente, può esprimere le sue ragioni nell'apposito verbale. La decisione in merito è, in ogni caso, rimessa alla Commissione Elettorale Centrale.
2. Risultano eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti e, a parità di voti, risulta eletto il candidato che abbia la maggiore anzianità di servizio e, in caso di ulteriore parità, il più anziano d'età.

Articolo 41

Casi di nullità

1. Sono dichiarate nulle le schede che:
 - a) non offrono possibilità di identificare la candidatura prescelta;
 - b) non sono quelle fornite dall'Amministrazione e vidimate dal segretario;
 - c) recano segni o alterazioni che manifestano la volontà dell'elettore di far riconoscere il proprio voto;
 - d) indicano più di due preferenze ovvero due preferenze tutte relative a candidati dello stesso sesso.

Articolo 42

Validità delle elezioni

1. Le elezioni sono valide qualora vi abbia partecipato almeno il trenta per cento degli aventi diritto.
2. In caso di mancato raggiungimento del *quorum* alla prima votazione, si procede ad una tornata elettorale suppletiva, da tenersi a distanza di almeno dieci giorni e di non più di trenta giorni

Delibera n. 2/2014 del Senato Accademico del 21/01/2014

pag. 76/98

dallo svolgimento della prima.

3. Per la validità dell'elezione suppletiva non è richiesto il raggiungimento di alcun *quorum*.
4. La presentazione di altre candidature è ammessa fino a sette giorni prima della data di svolgimento delle elezioni suppletive.

Articolo 43

Proclamazione degli eletti

1. Al termine delle operazioni di scrutinio, il Presidente del seggio comunica i risultati alla Commissione Elettorale Centrale, la quale, dopo aver constatato la regolarità e la validità delle operazioni, li trasmette al Rettore, che proclama l'esito con decreto reso pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Ufficiale di Ateneo.

Articolo 44

Rinuncia e nuova elezione

1. In caso di rinuncia alla nomina, di dimissioni dalla carica, di trasferimento ad altra sede, di dimissioni dal servizio, di decadenza o di cessazione per qualsiasi causa, subentra il primo dei non eletti. Se l'elenco degli eletti è esaurito, si procede a elezioni suppletive per il periodo restante fino alla conclusione del mandato.

CAPO IV

ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI E DELLE STUDENTESSE NEL SENATO ACCADEMICO

Articolo 45

Elettorato attivo e passivo

1. Le elezioni sono indette con decreto del Rettore almeno sessanta giorni prima del voto. Esse si svolgono nel periodo tra il 1° ottobre e il 30 ottobre.
2. Hanno diritto al voto tutti gli studenti e le studentesse in corso e fuori corso che siano regolarmente iscritti il giorno precedente le votazioni, compresi gli iscritti ai corsi di dottorato, con esclusione di coloro che usufruiscono dell'anno di proroga.
3. L'elettorato passivo è riservato: agli studenti e alle studentesse regolarmente iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea triennale e magistrale, agli iscritti ai corsi di dottorato, con esclusione di coloro che usufruiscono dell'anno di proroga ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera h), della Legge n.240/2010.
4. Sono esclusi dall'elettorato passivo, oltre i casi previsti nell'articolo 16, coloro che abbiano con l'Università liti pendenti. Non sono eleggibili, inoltre, coloro che non possono assumere pubblici uffici.
5. Il mandato ha la durata di due anni ed è rinnovabile per una sola volta ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera h), della Legge n.240/2010.

Delibera n. **2/2014** del Senato Accademico del **21/01/2014**

pag. 77/98

Articolo 46

Elenchi dei votanti

1. Gli elenchi degli aventi diritto al voto sono resi pubblici, almeno trenta giorni prima della data delle elezioni, secondo quanto disposto dall'articolo 18, commi 1 e 2.

Articolo 47

Candidature

1. L'elezione dei rappresentanti degli studenti e delle studentesse si svolge sulla base di candidature ufficiali.
2. Le candidature sono formalizzate attraverso la presentazione di liste elettorali tra loro concorrenti, secondo le modalità previste dal successivo articolo.
3. Nella lista elettorale, per ciascun candidato sono indicati il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il corso di laurea cui è iscritto ed il numero di matricola universitaria. I candidati sono contrassegnati con numeri arabi progressivi, al fine di determinare la precedenza in caso di parità di voti.

Articolo 48

Presentazione delle liste

1. Sono legittimati a presentare liste elettorali gli studenti e le studentesse che godono dell'elettorato attivo secondo quanto disposto dall'articolo 45.
2. Ciascuna lista, che contiene i nomi dei candidati alternati per sesso e in pari misura di sesso diverso, pena l'inammissibilità della stessa, deve essere presentata presso l'Ufficio competente, almeno ventidue giorni prima dell'inizio delle votazioni, da uno dei firmatari della stessa. Questi, in qualità di presentatore di lista, consegna all'Ufficio competente:
 - a) una dichiarazione contenente una sigla o una breve denominazione della lista, i propri dati anagrafici e il recapito personale, ai fini della ricezione di eventuali comunicazioni;
 - b) una lista contenente un numero di candidature non superiore al doppio dei rappresentanti da eleggere in seno all'organo cui concorre la lista;
 - c) le dichiarazioni dei candidati di accettazione della candidatura;
 - d) l'elenco di coloro che sostengono la lista, con le rispettive sottoscrizioni autenticate;
 - e) l'elenco di studenti e studentesse disponibili a far parte a titolo gratuito del seggio elettorale in qualità di scrutatori.
3. L'Ufficio competente rilascia apposita ricevuta dell'avvenuta presentazione della lista, indicando la data e l'ora della medesima.
4. Qualora la denominazione o sigla di una lista sia confondibile con quella di altra lista presentata in precedenza ovvero appaia scorretta o sconveniente, il Rettore, previa segnalazione dell'Ufficio competente, invita il presentatore ufficiale a modificarla entro tre giorni, sotto pena di esclusione dalle elezioni. Entro lo stesso termine, e alle stesse condizioni, il presentatore ufficiale della lista deve eliminare ogni altra irregolarità segnalata dall'Ufficio competente e per la quale questo rivolga formale invito di regolarizzazione.

Delibera n. 2/2014 del Senato Accademico del 21/01/2014

pag. 78/98

Articolo 49

Raccolta e autenticazione delle firme. Regolarità

1. Ciascuna dichiarazione di presentazione di lista elettorale relativa all'elezione dei rappresentanti nel Senato Accademico dell'Università deve essere sottoscritta, a pena di nullità, da almeno cento studenti o studentesse iscritti all'Università ed aventi diritto al voto.
2. Le sottoscrizioni devono essere autenticate. L'autenticazione avviene presso gli Uffici indicati in sede di Decreto Rettorale di indizione delle elezioni.
3. I firmatari delle liste debbono figurare negli elenchi dei votanti.
4. Nessun candidato può sottoscrivere la lista in cui è candidato.
5. Per ogni sottoscrittore devono essere indicati chiaramente il nome e il cognome dello studente, il luogo e la data di nascita, il corso di laurea di appartenenza e il numero di matricola universitaria.
6. Candidature e presentazioni irregolari sono nulle.
7. Ogni studente può sostenere una sola lista. La sottoscrizione di più di una lista rende nulle le sottoscrizioni effettuate.
8. Il controllo sulla regolarità delle candidature e sulle relative sottoscrizioni di lista è effettuato dall'Ufficio competente. Avverso le decisioni assunte dall'Ufficio è ammesso ricorso alla Commissione Elettorale Centrale. La Commissione si pronuncia entro tre giorni dalla presentazione.

Articolo 50

Pubblicazione delle liste elettorali

1. La pubblicazione delle liste elettorali dei candidati avviene mediante pubblicazione sul sito *web* dell'Ateneo e mediante affissione, almeno cinque giorni prima del voto, di manifesti esposti in appositi spazi dell'Ateneo. I manifesti recano anche l'indicazione dei seggi dove gli elettori debbono recarsi a votare e la loro ubicazione.

Articolo 51

Propaganda elettorale

1. Le modalità di svolgimento della propaganda elettorale sono fissate, in conformità alla normativa vigente, da accordi stipulati tra la Commissione Elettorale Centrale ed i presentatori di lista, riuniti in apposito comitato il giorno successivo alla scadenza della data di presentazione delle liste. In base a tali accordi sono individuati dall'Ateneo appositi spazi per manifesti, pagine nel sito *web* ed aule per assemblee.

Articolo 52

Rappresentanti di lista

1. Congiuntamente alla presentazione della lista e, comunque, almeno quindici giorni prima della data fissata per le votazioni, i presentatori di lista possono designare un rappresentante di lista per ciascun seggio elettorale ed un rappresentante di lista per la seduta di verifica dei risultati
-

Delibera n. 2/2014 del Senato Accademico del 21/01/2014

pag. 79/98

da parte della Commissione Elettorale Centrale.

Articolo 53

Seggi elettorali

1. Il Rettore, con proprio decreto, costituisce i seggi. Il decreto contiene anche l'indicazione dei rappresentanti di lista di cui all'articolo 52 del presente Regolamento.
2. Ciascun seggio è composto da:
 - a) un Presidente, scelto tra i docenti dell'Università;
 - b) un Vice-Presidente, scelto tra i docenti dell'Università;
 - c) uno scrutatore, scelto dalla Commissione Elettorale Centrale tra gli studenti e le studentesse regolarmente iscritti all'Università, con preferenza per quelli che abbiano manifestato la disponibilità a far parte della commissione di seggio;
 - d) un Segretario, scelto tra il personale tecnico-amministrativo dell'Università.
3. La qualifica di componente di seggio è incompatibile con quella di candidato alle elezioni.
4. In caso di rinuncia da parte degli studenti o delle studentesse scelti o, comunque, di impossibilità a ricoprire con studenti o studentesse tutti i posti di scrutatore, per la parte residua questi sono designati tra il personale tecnico-amministrativo dell'Università.
5. Il seggio opera validamente qualora siano presenti almeno tre dei suoi componenti, uno dei quali deve essere il Presidente o il Vice-Presidente.

Articolo 54

Espressione del voto

1. Le elezioni hanno luogo con voto segreto, nelle ore e nei giorni stabiliti dal Decreto Rettorale di indizione delle elezioni. Al momento della chiusura delle votazioni gli elettori ancora presenti nel seggio possono esercitare il loro diritto di voto.
2. Le schede elettorali riportano elencate tutte le liste dei candidati contraddistinte dalla denominazione o sigla e dal numero assegnato.
3. Il voto dell'elettore deve essere espresso in modo non equivoco con un segno da apporre, con la matita ricevuta da un componente del seggio, nello spazio contenente la denominazione o sigla o il numero ordinale relativo alla lista prescelta.
4. Ciascun elettore può esprimere un solo voto di lista, barrando il simbolo della lista prescelta e, nell'ambito della lista votata, fino a due preferenze a condizione che siano riferite a candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della scheda.
5. Il voto di preferenza si esprime contrassegnando le caselle accanto ai nomi dei candidati prescelti ovvero, in caso di votazione secondo la procedura informatica, le modalità della votazione sono disciplinate da apposito regolamento.
6. Qualora l'elettore, pur non contrassegnando alcuna lista, esprima preferenze, si intende che abbia votato per la lista alla quale appartengono i candidati prescelti.

Articolo 55

Operazioni di voto

Delibera n. **2/2014** del Senato Accademico del **21/01/2014**

pag. 80/98

1. Le operazioni di voto hanno luogo mediante:
 - a) la consegna da parte dell'elettore ad uno dei componenti del seggio di un documento di riconoscimento avente valore ai fini dell'accertamento dell'identità personale dell'elettore;
 - b) l'accertamento dell'iscrizione del nominativo dell'elettore nel registro dei votanti;
 - c) la consegna all'elettore, da parte di uno dei componenti del seggio, della scheda elettorale;
 - d) l'apposizione della firma dell'elettore sul registro dei votanti comprovante l'avvenuta consegna della scheda elettorale;
 - e) l'espressione del voto nella cabina elettorale, utilizzando la matita consegnatagli dai componenti del seggio;
 - f) la successiva chiusura della scheda elettorale ad opera dell'elettore;
 - g) la riconsegna della medesima ad uno dei componenti del seggio, che provvede ad introdurla nell'apposita urna;
 - h) l'annotazione da parte di un componente del seggio sul registro dei votanti dell'avvenuta votazione e la contestuale restituzione del documento d'identità.
2. Il Presidente sovrintende al buon andamento delle operazioni, assicurandone la regolarità e disciplinando, in particolare, l'ordinato afflusso ai seggi.
3. La vigilanza dei seggi è affidata al personale ausiliario dell'Università, sia durante lo svolgimento della votazione, sia durante la sospensione notturna, sia durante lo scrutinio.
4. I seggi devono essere muniti di idonee chiusure, sigillate dal Presidente al termine di ogni giornata.
5. Gli elettori fisicamente impediti possono esprimere il loro voto con l'assistenza di un familiare o di altro elettore. L'impedimento non evidente deve essere dimostrato con certificato medico.

Articolo 56

Modalità di scrutinio

1. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche.
2. Le operazioni di scrutinio, effettuate dai componenti di seggio, hanno inizio subito dopo la chiusura delle votazioni e proseguono ininterrottamente sino alla loro conclusione.
3. In caso di contestazione di un voto, il Presidente ne può decidere provvisoriamente l'attribuzione. Qualora un componente del seggio o un rappresentante di lista non condivida la decisione del Presidente, può esprimere le sue ragioni nell'apposito registro verbale. La decisione in merito è rimessa alla Commissione Elettorale Centrale.

Articolo 57

Casi di nullità

1. Sono dichiarate nulle le schede che:
 - a) non offrono possibilità di identificare la lista prescelta;
 - b) non sono quelle fornite dall'Amministrazione e vidimate dal segretario;
 - c) recano segni o alterazioni che manifestano la volontà dell'elettore di far riconoscere il

Delibera n. 2/2014 del Senato Accademico del 21/01/2014

pag. 81/98

- proprio voto;
- d) non contengono voto di lista, ma recano preferenze per candidati appartenenti a liste diverse.
2. Sono dichiarati nulli i voti di preferenza:
- a) riferiti a candidati compresi in una lista diversa da quella votata;
 - b) espressi in eccedenza rispetto al numero stabilito;
 - c) contenenti modalità di identificazione del candidato diverse da quelle indicate dal presente Regolamento;
 - d) indicanti più di due preferenze ovvero due preferenze tutte relative a candidati dello stesso sesso.
3. La nullità del voto di preferenza e l'eventuale contestazione dello stesso non determina necessariamente la nullità della scheda.

Articolo 58

Validità delle elezioni

1. Le elezioni sono valide qualora vi abbia partecipato almeno il cinque per cento degli aventi diritto.
2. In caso di mancato raggiungimento del *quorum* alla prima votazione, si procede a una tornata elettorale suppletiva, da tenersi a distanza di almeno dieci giorni e di non più di trenta giorni dallo svolgimento della prima.
3. Per la validità dell'elezione suppletiva non è richiesto il raggiungimento di alcun *quorum*.

Articolo 59

Risultati elettorali e trasmissione degli atti

1. Al termine delle operazioni di scrutinio, ogni Presidente di seggio comunica i risultati alla Commissione Elettorale Centrale, che controlla la regolarità e la validità delle operazioni, li elabora ai sensi dei successivi commi e li trasmette al Rettore.
2. L'attribuzione delle rappresentanze avviene con il sistema proporzionale e con il seguente criterio:
 - a) per ogni lista è determinata la cifra elettorale costituita dal totale dei voti validi ottenuti;
 - b) la cifra elettorale di ogni lista è divisa successivamente per numeri interi (per 1, per 2, per 3 ecc.) sino alla concorrenza del numero dei rappresentanti da eleggere, arrotondando all'unità più vicina per difetto le cifre decimali;
 - c) tutti i quozienti si graduano in ordine decrescente, scegliendo poi tra essi quelli più alti in numero eguale a quello dei rappresentanti da eleggere; a parità assoluta di quozienti è scelto quello cui corrisponde la maggiore cifra elettorale;
 - d) le rappresentanze sono assegnate alle liste in corrispondenza dei quozienti scelti come è indicato nella lettera precedente;
 - e) risultano eletti, lista per lista, i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti e, a parità di voti, risulta eletto il candidato che precede nell'ordine di lista.

Delibera n. **2/2014** del Senato Accademico del **21/01/2014**

pag. 82/98

Articolo 60

Proclamazione degli eletti

1. Il Rettore proclama l'esito delle elezioni con proprio decreto, reso pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Ufficiale e sul sito *web* dell'Ateneo.

Articolo 61

Rinuncia e sostituzione

1. In caso di rinuncia o di dimissioni di uno dei candidati proclamati eletti o di sua decadenza dalla carica per la perdita della qualità di studente o per qualsiasi altra causa, gli subentra automaticamente il primo dei non eletti della sua stessa lista. Se la lista è esaurita, il seggio resta vacante fino alle successive elezioni.

CAPO V

ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI E DELLE STUDENTESSE NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 62

Modalità per l'elezione dei rappresentanti degli studenti e delle studentesse nel Consiglio di Amministrazione

1. Per l'elezione dei rappresentanti degli studenti e delle studentesse nel Consiglio di Amministrazione si rinvia alle disposizioni di cui al Titolo III, Capo IV, articoli 45-61, del presente Regolamento. Le elezioni si svolgono contemporaneamente a quelle per il Senato Accademico.

TITOLO IV

STRUTTURE DI RICERCA E DI DIDATTICA

Articolo 63

Dipartimento

1. Il Dipartimento è la struttura titolare delle funzioni di ricerca e di didattica.
 2. L'istituzione del Dipartimento è proposta da almeno trentacinque Professori e Ricercatori in servizio alla data di presentazione della proposta medesima.
 3. La proposta di costituzione, sottoscritta da tutti i proponenti, va presentata dal primo firmatario al Rettore entro il 30 giugno e deve definire l'ambito delle funzioni scientifiche e didattiche di competenza del Dipartimento, corredata da una previsione delle risorse umane e strumentali necessarie al suo funzionamento.
 4. L'istituzione del Dipartimento è deliberata dal Consiglio di Amministrazione tenendo conto del razionale utilizzo delle risorse dell'Ateneo e della sostenibilità del complesso dei Dipartimenti sotto il profilo economico, delle strutture e del personale tecnico-amministrativo disponibile,
-

Delibera n. 2/2014 del Senato Accademico del 21/01/2014

pag. 83/98

sentito il parere del Senato Accademico relativo anche ai riflessi della proposta sul grado di omogeneità e sulla distribuzione dei settori scientifico-disciplinari tra i Dipartimenti.

5. Al Decreto Rettorale di istituzione fa seguito l'attivazione delle procedure per la costituzione del Consiglio di Dipartimento.
6. Entro venti giorni dal predetto decreto, si procede alle elezioni delle rappresentanze elettive di cui all'articolo 10, comma 3 dello Statuto a cura del Decano.
7. Il trasferimento dei docenti da un Dipartimento a un altro sarà regolato da apposito Regolamento approvato dal Senato Accademico previo parere del Consiglio di Amministrazione, sentiti i Dipartimenti.

Articolo 64

Strutture didattiche del Dipartimento

1. Le strutture didattiche, previste dall'articolo 8, comma 3, dello Statuto, sono le forme organizzative mediante le quali i Dipartimenti promuovono ed espletano l'attività didattica dei corsi di studio ad essi afferenti e le attività di formazione, nonché quelle rivolte all'esterno correlate ed accessorie ed esercitano altresì le competenze già affidate ai Consigli di corso di studio.
2. Ad ogni struttura didattica afferiscono uno o più corsi di studio tra loro affini per ambito scientifico, culturale e formativo.
3. Essa è retta da un Collegio, del quale fanno parte tutti i professori ordinari, associati e i ricercatori, qualunque sia il loro Dipartimento di appartenenza, titolari di insegnamenti nei corsi afferenti alla struttura. La sua denominazione è stabilita dal Regolamento delle strutture, di cui all'art. 8, comma 3 dello Statuto, unitamente a quella del Presidente del Collegio.
4. Il Presidente del Collegio è un professore ordinario o associato con regime di impegno a tempo pieno, eletto dal Collegio. Il suo mandato dura tre anni ed è rinnovabile una sola volta consecutivamente. Il Presidente sovrintende alle funzioni organizzative e di coordinamento proprie della struttura, curando l'osservanza del suo regolamento, ed è membro di diritto della Giunta di Dipartimento. Nel caso in cui il Presidente non sia incardinato nel Dipartimento ha diritto di voto limitatamente alle questioni riguardanti la didattica.
5. Per l'esercizio delle proprie funzioni, la struttura didattica si avvale del personale tecnico-amministrativo assegnato al Dipartimento dal Direttore Generale, sentito il Direttore del Dipartimento stesso.
6. La struttura didattica è centro di responsabilità nel limite delle risorse ad essa assegnate dal Consiglio di Dipartimento ed in conformità a quanto stabilito dal Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.
7. Il regolamento che definisce la denominazione della struttura e del suo Presidente, la composizione della struttura e le competenze ad essa delegate, i corsi che ad essa afferiscono nonché le forme di partecipazione dei docenti a contratto, del personale tecnico-amministrativo e degli studenti e delle studentesse alle sue determinazioni, è proposto dal Consiglio di Dipartimento, in conformità con i criteri generali stabiliti dal Senato Accademico, unitamente al regolamento del Dipartimento. Una rappresentanza elettiva degli studenti e delle studentesse deve

Delibera n. **2/2014** del Senato Accademico del **21/01/2014**

pag. 84/98

comunque essere prevista. Tali regolamenti devono essere approvati dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO V

ELEZIONE DEL DIRETTORE E DELLE RAPPRESENTANZE NEL DIPARTIMENTO

CAPO I

ELEZIONE DEL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

Articolo 65

Elettorato passivo

1. Il Direttore del Dipartimento è un Professore ordinario afferente al Dipartimento con regime di impegno a tempo pieno o che abbia presentato al momento della candidatura dichiarazione con la quale, in caso di elezione, si impegna alla opzione per il regime di impegno a tempo pieno; in caso di motivata indisponibilità di professori ordinari sarà eleggibile un professore associato afferente al Dipartimento, sempre con regime di impegno a tempo pieno. L'elettorato passivo è altresì esteso ai professori associati nel caso di mancato raggiungimento per due votazioni del *quorum* previsto per la predetta elezione.
2. Si applicano le disposizioni sulle incompatibilità e sui casi di esclusione previste nel presente Regolamento.

Articolo 66

Candidatura

1. Chi intende candidarsi alla carica di Direttore di Dipartimento deve presentare al Decano del Dipartimento dichiarazione di candidatura, corredata da un programma, almeno dieci giorni prima della data fissata per le elezioni.

Articolo 67

Elezione del Direttore di Dipartimento

1. Il Direttore è eletto, con le modalità dall'articolo 11, comma 3 dello Statuto, in apposita seduta del Consiglio di Dipartimento convocata dal Decano almeno sessanta giorni prima della scadenza del mandato. In caso di cessazione anticipata il Decano convoca la seduta entro venti giorni.
2. La composizione del Seggio, almeno di tre componenti, le modalità delle operazioni di voto e di scrutinio sono indicate nel provvedimento del Decano del Dipartimento che le indice, in coerenza con le norme del presente Regolamento.
3. Avverso presunte irregolarità nelle procedure, ovvero nelle votazioni, ovvero nello scrutinio, è ammesso ricorso al Direttore Generale entro quarantotto ore dal realizzarsi del fatto contestato; la decisione dovrà essere presa entro cinque giorni.

Delibera n. **2/2014** del Senato Accademico del **21/01/2014**

pag. 85/98

Articolo 68

Nomina e durata del mandato

1. Il Direttore è nominato con provvedimento del Rettore, dura in carica tre anni e può essere rieletto consecutivamente solo una volta.

Articolo 69

Incompatibilità

1. La carica di Direttore è incompatibile con quella di Rettore, di Pro-Rettore Vicario, di membro del Consiglio di Amministrazione e del Nucleo di Valutazione, di Presidente del Collegio delle strutture didattiche.

CAPO II

ELEZIONE DEL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO NEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO

Articolo 70

Rappresentanza del personale tecnico-amministrativo

1. A norma dell'articolo 10, comma 3, lettera g) dello Statuto fa parte del Consiglio di Dipartimento una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo. Tale rappresentanza è pari al 33% del personale assegnato al Dipartimento, arrotondato all'unità superiore nel caso di decimali risultanti dal calcolo della percentuale; il Segretario amministrativo del Dipartimento, facendo parte a titolo proprio del Consiglio stesso, non è ricompreso nella quota del 33% del personale assegnato e gode del solo elettorato attivo.
2. Le elezioni sono indette, almeno trenta giorni prima della data di svolgimento, dal Direttore tra il personale tecnico-amministrativo assegnato al Dipartimento, anche a tempo determinato se titolare di un contratto di lavoro di durata almeno triennale in essere al momento della votazione. Esse si svolgono almeno quindici giorni prima della scadenza dei rappresentanti in carica.
3. La composizione del seggio, almeno di tre componenti, è stabilita dal Direttore.
4. Ciascun elettore può apporre sulla scheda elettorale due preferenze a condizione che siano riferite a candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della scheda, contrassegnando le caselle accanto ai nomi dei candidati prescelti.
5. Riguardo alle operazioni di voto si applicano per quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 55.
6. Concluse le votazioni ed effettuate le necessarie operazioni di verifica, si procede allo scrutinio, che ha inizio subito dopo la chiusura della votazione. Le operazioni proseguono ininterrottamente sino alla loro conclusione. In caso di contestazione di un voto il Presidente del seggio ne può decidere provvisoriamente l'attribuzione. Qualora un componente del seggio non condivida la decisione del Presidente, può esprimere le sue ragioni nell'apposito verbale. La decisione in merito è, in ogni caso, rimessa alla Commissione Elettorale Centrale. Ri-

Delibera n. 2/2014 del Senato Accademico del 21/01/2014

pag. 86/98

- sultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
7. In caso di parità di voti prevale chi abbia la maggiore anzianità di servizio e, in caso di ulteriore parità, il più anziano d'età.
 8. Si applicano le disposizioni del presente Regolamento sulle cause di incompatibilità.
 9. Avverso presunte irregolarità nelle procedure, ovvero nelle votazioni, ovvero nello scrutinio è ammesso ricorso al Direttore Generale entro quarantotto ore dal fatto contestato; la decisione dovrà essere presa entro cinque giorni.
 10. In caso di cessazione per qualsivoglia motivo, al rappresentante eletto subentra il primo dei non eletti. In mancanza si procede, qualora ricorrano le condizioni, ad elezioni suppletive. Il nuovo eletto, o i nuovi eletti, cessano dalla carica alla scadenza del mandato del rappresentante al cui posto sono subentrati.
 11. Le votazioni sono valide se vi partecipa la maggioranza degli aventi diritto. Il Consiglio è validamente costituito anche in difetto della rappresentanza.
 12. Gli eletti restano in carica tre anni dalla data di nomina.

CAPO III

ELEZIONE DOTTORANDI DI RICERCA, ASSEGNISTI DI RICERCA, STUDENTI E STUDENTESSE, COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI-STUDENTI NEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO

Articolo 71

Rappresentanza dei Dottorandi di Ricerca

1. A norma dell'articolo 10, comma 3, lettera d) dello Statuto, fa parte del Consiglio di Dipartimento un rappresentante dei dottorandi di ricerca afferenti al Dipartimento stesso.
2. Le elezioni sono indette, almeno trenta giorni prima della data di svolgimento, dal Direttore tra i dottorandi di ricerca afferenti al Dipartimento. Sono esclusi coloro che usufruiscono dell'anno di proroga. Esse si svolgono almeno quindici giorni prima della scadenza del rappresentante in carica.
3. La composizione del seggio, almeno di tre componenti, è stabilita dal Direttore.
4. Ciascun elettore può apporre sulla scheda elettorale una preferenza contrassegnando la casella accanto al nome del candidato prescelto.
5. Riguardo alle operazioni di voto si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 55.
6. Concluse le votazioni ed effettuate le necessarie operazioni di verifica, si procede allo scrutinio, che ha inizio subito dopo la chiusura della votazione. Le operazioni proseguono ininterrottamente sino alla loro conclusione. In caso di contestazione di un voto il Presidente del seggio ne può decidere provvisoriamente l'attribuzione. Qualora un componente del seggio non condivida la decisione del Presidente, può esprimere le sue ragioni nell'apposito verbale. La decisione in merito è, in ogni caso, rimessa alla Commissione Elettorale Centrale. Risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Delibera n. 2/2014 del Senato Accademico del 21/01/2014

pag. 87/98

7. In caso di parità di voti prevale chi abbia la maggiore anzianità di iscrizione al corso di dottorato e, in caso di ulteriore parità, il più anziano d'età.
8. Si applicano le disposizioni del presente Regolamento sulle cause di incompatibilità.
9. Avverso presunte irregolarità nelle procedure, ovvero nelle votazioni, ovvero nello scrutinio, è ammesso ricorso al Direttore Generale entro quarantotto ore dal fatto contestato; la decisione dovrà essere presa entro cinque giorni.
10. In caso di cessazione per qualsivoglia motivo, al rappresentante eletto subentra il primo dei non eletti. Il nuovo eletto cessa dalla carica alla scadenza del mandato del rappresentante al cui posto è subentrato. In mancanza il seggio resta vacante fino alle successive elezioni.
11. Le votazioni sono valide se vi partecipa almeno il 30% degli aventi diritto. In caso di mancato raggiungimento del *quorum*, il seggio rimane vacante fino alle successive elezioni.
12. Con apposito Regolamento sono disciplinate le norme che regolano il diritto di voto per coloro che sono all'estero per motivi di studio.
13. Il Consiglio è validamente costituito anche in difetto della rappresentanza.
14. L'eletto resta in carica un anno dalla data di nomina.

Articolo 72

Rappresentanza degli Assegnisti di Ricerca

1. A norma dell'articolo 10, comma 3, lettera e) dello Statuto fa parte del Consiglio di Dipartimento un rappresentante degli Assegnisti di ricerca afferenti al Dipartimento stesso.
2. Le elezioni sono indette, almeno trenta giorni prima della data di svolgimento, dal Direttore tra gli Assegnisti di ricerca afferenti al Dipartimento. Esse si svolgono almeno quindici giorni prima della scadenza dei rappresentanti in carica.
3. La composizione del seggio, almeno di tre componenti, è stabilita dal Direttore.
4. Ciascun elettore può apporre sulla scheda elettorale una preferenza contrassegnando la casella accanto al nome del candidato prescelto.
5. Riguardo alle operazioni di voto si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 55.
6. Concluse le votazioni ed effettuate le necessarie operazioni di verifica, si procede allo scrutinio, che ha inizio subito dopo la chiusura della votazione. Le operazioni proseguono ininterrottamente sino alla loro conclusione. In caso di contestazione di un voto il Presidente del seggio ne può decidere provvisoriamente l'attribuzione. Qualora un componente del seggio non condivida la decisione del Presidente, può esprimere le sue ragioni nell'apposito verbale. La decisione in merito è, in ogni caso, rimessa alla Commissione Elettorale Centrale. Risulta eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti.
7. In caso di parità di voti prevale chi sia titolare di assegno di ricerca da più tempo e, in caso di ulteriore parità, il più anziano d'età.
8. Si applicano le disposizioni del presente Regolamento sulle cause di incompatibilità.
9. Avverso presunte irregolarità nelle procedure, ovvero nelle votazioni, ovvero nello scrutinio, è ammesso ricorso al Direttore Generale entro quarantotto ore dal fatto contestato; la decisione dovrà essere presa entro cinque giorni.

Delibera n. 2/2014 del Senato Accademico del 21/01/2014

pag. 88/98

10. In caso di cessazione per qualsivoglia motivo, al rappresentante eletto subentra il primo dei non eletti. Il nuovo eletto cessa dalla carica alla scadenza del mandato del rappresentante al cui posto è subentrato. In mancanza il seggio resta vacante fino alle successive elezioni.
11. Le votazioni sono valide se vi partecipa almeno il 30% degli aventi diritto. In caso di mancato raggiungimento del *quorum*, il seggio rimane vacante fino alle successive elezioni.
12. Il Consiglio è validamente costituito anche in difetto della rappresentanza.
13. L'eletto resta in carica un anno dalla data di nomina, purché in tale periodo rivesta la qualifica di Assegnista di ricerca.

Articolo 73

Rappresentanza degli studenti e delle studentesse

1. A norma dell'articolo 10, comma 3, lettera f) dello Statuto fa parte del Consiglio di Dipartimento una rappresentanza degli studenti e delle studentesse iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea e di laurea magistrale afferenti al Dipartimento stesso ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera h), della Legge n.240/2010. I rappresentanti sono due se complessivamente gli iscritti sono fino a 1800, tre se gli iscritti sono più di 1800.
2. Le elezioni sono indette, almeno trenta giorni prima della data di svolgimento, con decreto del Direttore, tra tali studenti e studentesse, regolarmente iscritti. Dette elezioni si svolgono nel periodo tra il 1° ottobre e il 30 ottobre.
3. La composizione del seggio, almeno di tre componenti, è stabilita dal Direttore.
4. Riguardo alle procedure di elezione si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al Titolo III, Capo IV del presente regolamento. In deroga all'articolo 49, comma 1, ciascuna dichiarazione di presentazione di lista elettorale relativa all'elezione dei rappresentanti degli studenti e delle studentesse nei Consigli di Dipartimento deve essere sottoscritta, a pena di nullità, da almeno cinquanta studenti o studentesse iscritti ai corsi di laurea afferenti al Dipartimento stesso ed aventi diritto al voto.
5. Il mandato ha la durata di due anni ed è rinnovabile per una sola volta ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera h), della Legge n.240/2010.
6. In caso di rinuncia o di dimissioni di uno dei candidati proclamati eletti o di sua decadenza dalla carica per la perdita della qualità di studente o per qualsiasi altra causa, subentra automaticamente il primo dei non eletti della sua stessa lista. Se la lista è esaurita, il seggio resta vacante fino alle successive elezioni. Il Consiglio è validamente costituito anche in difetto della rappresentanza.

Articolo 74

Commissione paritetica docenti-studenti

1. La Commissione paritetica docenti-studenti, di cui all'Articolo 13 dello Statuto, è composta da due docenti per ogni struttura didattica istituita all'interno del Dipartimento e da un pari numero di studenti e studentesse, nel rispetto dei principi dell'articolo 33, comma 1, dello Statuto.
2. Gli studenti e le studentesse sono i primi due eletti nelle elezioni delle rappresentanze studentesche nelle strutture didattiche istituite all'interno del Dipartimento. In difetto di tale rappresen-

Delibera n. **2/2014** del Senato Accademico del **21/01/2014**

pag. 89/98

tanza, le eventuali elezioni sono indette dalle strutture didattiche interessate secondo procedure da definirsi, comunque, in maniera omogenea nell'ambito di tutti i Dipartimenti.

3. I docenti sono designati dal Consiglio di Dipartimento su proposta delle strutture didattiche.
4. La durata della Commissione paritetica è di due anni dalla sua nomina. Il mandato è rinnovabile per una sola volta.
5. La Commissione paritetica elegge tra i docenti al suo interno un coordinatore, che la convoca almeno due volte all'anno, definendo l'ordine del giorno delle riunioni.

TITOLO VI

ELEZIONE DELLE RAPPRESENTANZE IN ALTRI ORGANISMI

CAPO I

ELEZIONE DEGLI STUDENTI E DELLE STUDENTESSE NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'E.R.S.U. DI URBINO

Articolo 75

Elettorato attivo e passivo

1. Per l'elezione dei rappresentanti nel Consiglio dell'E.R.S.U. hanno diritto al voto tutti gli studenti e le studentesse in corso e fuori corso che siano regolarmente iscritti ai corsi di laurea triennali, magistrali e di dottorato il giorno precedente le votazioni.
2. L'elettorato passivo è riservato agli studenti e alle studentesse regolarmente iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca dell'Università.
3. Sono esclusi dall'elettorato passivo, oltre i casi previsti nell'Articolo 16, coloro che abbiano con l'E.R.S.U. di Urbino liti pendenti. Non sono eleggibili, inoltre, coloro che non possono assumere pubblici uffici.

Articolo 76

Rinvio

1. Per le procedure e le modalità di voto si rinvia a quanto previsto nel Titolo III, Capo IV del presente Regolamento.
2. Le elezioni si svolgono in concomitanza con quelle previste per la rappresentanza studentesca negli organi di governo universitario.

CAPO II

ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI E DELLE STUDENTESSE NEL COMITATO PER LO SPORT UNIVERSITARIO

Articolo 77

Delibera n. **2/2014** del Senato Accademico del **21/01/2014**

pag. 90/98

Comitato per lo sport universitario

1. Il Comitato per lo sport universitario, istituito ai sensi dell'articolo 32 dello Statuto, è costituito con decreto del Rettore e dura in carica due anni.
2. Il Comitato è composto:
 - a) dal Rettore, o da suo delegato, che lo presiede;
 - b) da due membri designati dagli enti sportivi universitari legalmente riconosciuti, che organizzano l'attività sportiva degli studenti e delle studentesse su base nazionale;
 - c) da due studenti o studentesse eletti dal Consiglio degli studenti;
 - d) dal Direttore Generale, o un suo delegato, che svolge anche le funzioni di segretario.
3. I rappresentanti degli studenti e delle studentesse sono immediatamente rieleggibili una sola volta.
4. Dalla scadenza del biennio accademico al rinnovo dei mandati, i membri del Comitato restano in carica per la trattazione delle questioni di ordinaria amministrazione e di quelle che rivestono carattere di urgenza.
5. In caso di cessazione dalla carica dei componenti elettivi, o in caso di perdita dei requisiti di eleggibilità, si procede alla loro sostituzione mediante elezione da parte del Consiglio degli studenti.
6. In caso di cessazione dalla carica dei componenti designati dagli Enti sportivi universitari, questi ultimi dovranno provvedere a nuova designazione. I sostituti restano in carica fino alla regolare scadenza del mandato di coloro che hanno sostituito.
7. La mancata partecipazione di una o più rappresentanze non infirma la valida costituzione dell'organo.
8. Il Comitato è convocato dal Presidente almeno due volte all'anno. Inoltre può essere sempre convocato in via straordinaria per iniziativa dello stesso Presidente o su richiesta motivata di almeno due componenti.
9. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti il Comitato.
10. Le deliberazioni sono validamente assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
11. Nel mese di giugno di ogni anno il Comitato delibera sul programma delle attività sportive da realizzare nell'anno accademico successivo, ed approva il programma finanziario. Qualora gli Enti locali territoriali intendano intervenire con opportune forme di sostegno il Comitato, al fine di deliberare il programma di attività di cui al precedente comma, potrà consultare, in via preventiva, i predetti Enti.
12. L'attuazione e la realizzazione dei programmi di attività deliberati dal Comitato e la gestione degli impianti sportivi universitari sono affidati mediante convenzione agli Enti sportivi universitari legalmente riconosciuti che organizzano l'attività sportiva degli studenti e delle studentesse su base nazionale. La convenzione prevederà anche la disciplina dell'attività sportiva su base nazionale ed internazionale che sarà coordinata ed attuata dai medesimi Enti sportivi universitari, i quali presenteranno ogni anno una relazione sulla predetta attività.

Delibera n. **2/2014** del Senato Accademico del **21/01/2014**

pag. 91/98

CAPO III

ELEZIONE DELLE RAPPRESENTANZE NEL COMITATO UNICO DI GARANZIA

Articolo 78

Costituzione del Comitato Unico di Garanzia (CUG)

1. Il CUG è costituito:
 - a) da componenti che appartengono alla categoria del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo, designati uno da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di Ateneo;
 - b) da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione, designati dal Direttore Generale;
 - c) da altrettanti supplenti rispettivamente nominati e designati con analoga procedura.
 2. L'identificazione del numero delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative è definita dall'amministrazione al momento dell'indizione delle elezioni.
 3. Fanno altresì parte del CUG:
 - a) docenti eletti secondo le procedure dei commi successivi, in numero pari a quello dei componenti designati dalle organizzazioni sindacali;
 - b) studenti e studentesse eletti dal Consiglio degli studenti, in numero pari a quello dei componenti designati dalle organizzazioni sindacali.
 4. Per ogni componente va garantita la presenza possibilmente paritaria di entrambi i sessi.
 5. Tutti i componenti restano in carica tre anni dalla data di nomina.
 6. I docenti sono eletti da tutto il personale docente che gode dell'elettorato attivo per l'elezione del Rettore. L'elezione si svolge contemporaneamente a quella dei rappresentanti dei docenti in Senato Accademico.
 7. L'elettorato passivo è riservato ai professori ordinari, ai professori associati e ai ricercatori universitari a tempo indeterminato, che assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.
 8. Per i casi di esclusione dall'elettorato attivo e passivo si rinvia al disposto di cui all'articolo 16, comma 1.
 9. Gli elenchi degli aventi diritto al voto sono resi pubblici, almeno trenta giorni prima della data delle elezioni, secondo quanto disposto dall'articolo 18, commi 1 e 2.
 10. Le candidature devono essere presentate presso l'Ufficio competente mediante apposita dichiarazione personale, almeno quindici giorni prima della data fissata per le votazioni, corredate da trentacinque firme di appartenenti alla categoria che il candidato intende rappresentare.
 11. Ciascun elettore può apporre sulla scheda elettorale due preferenze a condizione che siano riferite a candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della scheda, contrassegnando le caselle accanto al nome dei candidati prescelti. Se i docenti da eleggere sono in numero pari, risulteranno eletti in pari numero quelli, di sesso diverso, che hanno ricevuto più voti. Se i docenti da eleggere sono in numero dispari, l'ultimo eletto sarà quello che ha ricevuto un mag-
-

Delibera n. 2/2014 del Senato Accademico del 21/01/2014

pag. 92/98

- gior numero di voti, a prescindere dal sesso.
12. Sono dichiarate nulle le schede che:
 - a) indicano più di due preferenze ovvero due preferenze tutte relative a candidati dello stesso sesso;
 - b) contengono modalità di identificazione del candidato diverse da quelle indicate nel presente Regolamento;
 - c) non sono quelle fornite dall'amministrazione e vidimate dal segretario;
 - d) recano segni o alterazioni che manifestano la volontà dell'elettore di far riconoscere il proprio voto.
 13. In caso di rinuncia alla nomina, di dimissioni dalla carica, di trasferimento ad altra sede, di dimissioni dal servizio, di decadenza o di cessazione per qualsiasi causa dall'incarico si procede alle elezioni suppletive per il periodo restante alla conclusione del mandato.

CAPO IV

COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI

Articolo 79

Costituzione del Consiglio degli studenti

1. Il Consiglio degli studenti è formato da tutti:
 - gli studenti e le studentesse eletti nel Senato Accademico;
 - gli studenti e le studentesse eletti nel Consiglio di Amministrazione;
 - gli studenti e le studentesse eletti nel Consiglio dell'E.R.S.U. di Urbino;
 - gli studenti e le studentesse eletti nei Consigli di Dipartimento.
2. La prima riunione, avente come ordine del giorno la formulazione e l'approvazione del Regolamento che deve disciplinare le attività, secondo quanto stabilito dall'articolo 20 dello Statuto, è convocata e presieduta dallo studente eletto o dalla studentessa eletta nel Consiglio di Amministrazione con il maggior numero di voti di lista e di preferenza.

TITOLO VII

ALTRE DISPOSIZIONI

Articolo 80

Strutture di servizio

1. La proposta di costituzione delle strutture di servizio di cui all'articolo 30 dello Statuto deve essere presentata dal Direttore Generale o da almeno la metà dei Direttori di Dipartimento. La proposta deve precisare le finalità della struttura e le risorse necessarie per il suo funzionamento.

Articolo 81

Comitato etico per la sperimentazione umana

Delibera n. **2/2014** del Senato Accademico del **21/01/2014**

pag. 93/98

1. Ai sensi dell'Articolo 21 dello Statuto, è istituito dal Senato Accademico, che ne nomina i componenti su proposta presentata dal Rettore, sentiti i Dipartimenti, il Comitato etico per la sperimentazione umana (di seguito Comitato).
2. Esso esplica le funzioni di valutazione, approvazione e monitoraggio di protocolli di sperimentazione con l'essere umano.
3. L'attività del Comitato è ispirata a criteri di indipendenza, eccellenza scientifica, multidisciplinarietà e trasparenza. Gli atti del Comitato non sostituiscono la responsabilità giuridica, deontologica e morale di chi ha il compito di prendere le decisioni.
4. I componenti del Comitato sono nominati, in numero di sette, tra i docenti e i ricercatori dell'Ateneo, garantendo una adeguata rappresentanza delle diverse competenze necessarie.
5. I componenti del Comitato rimangono in carica tre anni e possono essere riconfermati per un solo ulteriore mandato. Essi decadono dalla carica per dimissioni o quando siano assenti ingiustificati per tre riunioni consecutive. Decadono, inoltre, qualora intervengano situazioni non temporanee di incompatibilità rilevate dal Senato Accademico su segnalazione motivata del Rettore. I componenti del Comitato svolgono le loro funzioni a titolo gratuito.
6. Il Comitato può avvalersi di esperti esterni indipendenti, incaricati "ad hoc" per esprimere, senza diritto di voto, pareri consultivi su problematiche specifiche all'ordine del giorno.
7. I nominativi, la qualifica e il *curriculum vitae* dei componenti del Comitato, oltre che degli esperti esterni, sono resi pubblici.
8. I componenti del Comitato sono responsabili in prima persona del lavoro svolto e non possono delegare altri in proprio luogo. Hanno il dovere di assicurare il tempo sufficiente per lo studio preparatorio dei documenti che saranno oggetto delle riunioni. Essi, gli esperti esterni e il personale degli uffici di supporto sono tenuti alla segretezza sugli atti connessi alla loro attività.
9. I componenti del Comitato si impegnano ad astenersi dal voto per le questioni per cui possa sussistere un conflitto di interessi.
10. Il Comitato esprime il proprio parere corredato di motivazione e garantisce che, qualora nell'ambito della discussione emergano posizioni discordanti, ad esse sia dato opportuno rilievo nel verbale.
11. Presidente e Vice-Presidente del Comitato vengono nominati da e tra i componenti dello stesso Comitato nella sua prima riunione. Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento.
12. Il Presidente del Comitato svolge le seguenti funzioni:
 - a) è garante del rispetto del presente regolamento, delle linee guida, delle procedure operative e del corretto svolgimento dell'attività del Comitato;
 - b) convoca, presiede e modera le riunioni del Comitato;
 - c) dà attuazione agli atti adottati dal Comitato;
 - d) predispone un rapporto annuale sull'attività del Comitato da indirizzare al Senato Accademico.

Delibera n. 2/2014 del Senato Accademico del 21/01/2014

pag. 94/98

13. Le funzioni di Segretario del Comitato sono affidate ad un funzionario dell'Ateneo, nominato dal Direttore Generale, che partecipa alle sedute del Comitato, cura gli atti di convocazione e di verbalizzazione delle sedute, nonché gli atti conseguenti alle delibere assunte.
14. Il Comitato si riunisce almeno una volta all'anno, secondo un calendario programmato, ed ogni volta che sia necessario al fine dell'assolvimento delle sue funzioni. Il Comitato è convocato dal Presidente, mediante comunicazione scritta per posta elettronica o con ogni altro mezzo idoneo, almeno quindici giorni prima della data della riunione, fatti salvi giustificati motivi di urgenza.
15. Esso può deliberare in presenza del numero legale dei componenti stabilito nella metà più uno dei componenti nominati. Le deliberazioni sono approvate a maggioranza assoluta degli aventi diritto. In caso di parità nelle votazioni, prevale il voto di chi presiede. Le votazioni hanno luogo a scrutinio palese per alzata di mano. terminate le votazioni, il Presidente ne accerta e proclama l'esito.
16. Per il funzionamento e le proprie attività il Comitato dispone di un budget annuale la cui entità è definita dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 82

Comitato etico per la sperimentazione animale

1. Ai sensi dell'Articolo 21 dello Statuto è istituito dal Senato Accademico, che ne nomina i componenti su proposta presentata dal Rettore, sentiti i Dipartimenti, il Comitato etico per la sperimentazione animale (di seguito Comitato).
2. Il Comitato esprime parere obbligatorio e vincolante per lo svolgimento di sperimentazioni su animali realizzate nell'ambito delle strutture dell'Ateneo e in strutture esterne da personale dipendente dell'Ateneo. A tutela del benessere degli animali ed a garanzia del rispetto delle norme vigenti in materia di sperimentazione animale, il Comitato valuta gli aspetti etici e tecnico-scientifici ed esprime parere in merito allo svolgimento di ogni progetto di ricerca che preveda l'utilizzo di animali, a fini sperimentali o didattici, in ottemperanza alle norme vigenti.
3. L'attività del Comitato è ispirata a criteri di indipendenza, eccellenza scientifica, multidisciplinarietà e trasparenza. Gli atti del Comitato non sostituiscono la responsabilità giuridica, deontologica e morale di chi ha il compito di prendere le decisioni.
4. Il Comitato verifica che gli studi proposti richiedano l'utilizzo del minor numero di animali, comportino l'impiego di animali con più basso sviluppo neurologico, causino meno dolore, sofferenza, angoscia o danni durevoli ed offrano maggiori probabilità di risultati soddisfacenti.
5. Il Comitato esprime parere sui protocolli sperimentali relativamente ai seguenti aspetti:
 - motivazione e metodologia della sperimentazione;
 - impossibilità di raggiungere il risultato ricercato attraverso l'utilizzo di un altro metodo scientificamente valido, ragionevolmente e praticamente applicabile, che non preveda l'impiego di animali;
 - conformità delle finalità dell'esperimento con quelle previste dalla normativa vigente;

Delibera n. **2/2014** del Senato Accademico del **21/01/2014**

pag. 95/98

- adeguatezza dei protocolli anestesilogici e delle terapie analgesiche;
 - adeguatezza dei metodi di soppressione degli animali;
 - competenza e preparazione delle persone che effettuano gli esperimenti.
6. Il Comitato valuta la necessità di inoltrare al Ministero della Salute i protocolli in regime di “autorizzazione in deroga” ai sensi della normativa vigente.
 7. Il Comitato valuta le proposte di sperimentazione a scopo didattico, consentendo l’uso di modelli animali per l’apprendimento di tecniche e procedure mediche e chirurgiche secondo quanto previsto dalle norme vigenti.
 8. Il Comitato si impegna a promuovere la conoscenza e l’impiego delle tecniche e metodologie sperimentali innovative e scientificamente valide che non prevedano il ricorso ad animali vivi.
 9. Il Comitato si impegna a promuovere momenti di analisi, di informazione e di sensibilizzazione etica del personale preposto all’utilizzo degli animali da sperimentazione attraverso incontri, seminari, gruppi di studio ed organizzazione di attività didattiche opzionali.
 10. Il Comitato riceve le eventuali segnalazioni relative ad irregolarità nel trattamento degli animali presenti nelle apposite Strutture d’Ateneo ed ha altresì il compito di attivarsi nelle opportune sedi al fine di accertare l’esistenza delle stesse.
 11. Il Comitato è composto da quattro membri scelti tra i professori e i ricercatori dell’Ateneo in modo da assicurare la presenza almeno delle seguenti competenze:
 - etica e bioetica;
 - aspetti giuridici e regolatori;
 - biologia;
 - farmacologia e tossicologia, anatomia e fisiologia generale e veterinaria.
 12. Il Comitato è integrato con un membro esterno, scelto dal Senato Accademico su proposta del Rettore tra esperti di chiara fama in campo medico-veterinario.
 13. I componenti del Comitato rimangono in carica tre anni e possono essere riconfermati per un solo ulteriore mandato. Essi decadono dalla carica per dimissioni o quando siano assenti ingiustificati per tre riunioni consecutive. Decadono, inoltre, qualora intervengano situazioni non temporanee di incompatibilità rilevate dal Senato Accademico su segnalazione motivata del Rettore. I componenti del Comitato svolgono le loro funzioni a titolo gratuito.
 14. Il Comitato può avvalersi di esperti esterni indipendenti, incaricati “ad hoc” per esprimere, senza diritto di voto, pareri consultivi su problematiche specifiche all’ordine del giorno.
 15. I nominativi, la qualifica e il *curriculum vitae* dei componenti del Comitato, oltre che degli esperti esterni, sono resi pubblici.
 16. I componenti del Comitato sono responsabili in prima persona del lavoro svolto e non possono delegare altri in proprio luogo. Hanno il dovere di assicurare il tempo sufficiente per lo studio preparatorio dei documenti che saranno oggetto delle riunioni. Essi, gli esperti esterni, il personale degli uffici di supporto sono tenuti alla segretezza sugli atti connessi alla loro attività.
 17. I componenti del Comitato si impegnano ad astenersi dal voto per le questioni per cui possa sussistere un conflitto di interessi.

Delibera n. 2/2014 del Senato Accademico del 21/01/2014

pag. 96/98

18. Il Comitato esprime il proprio parere corredato di motivazione e garantisce che, qualora nell'ambito della discussione emergano posizioni discordanti, ad esse sia dato opportuno rilievo nel verbale.
19. Presidente e Vice-Presidente del Comitato vengono nominati da e tra i componenti dello stesso Comitato nella sua prima riunione. Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento.
20. Il Presidente del Comitato svolge le seguenti funzioni:
 - a) è garante del rispetto del presente regolamento, delle linee guida, delle procedure operative e del corretto svolgimento dell'attività del Comitato;
 - b) convoca, presiede e modera le riunioni del Comitato;
 - c) dà attuazione agli atti adottati dal Comitato;
 - d) predispone un rapporto annuale sull'attività del Comitato da indirizzare al Senato Accademico.
21. Le funzioni di Segretario del Comitato sono affidate ad un funzionario dell'Ateneo, nominato dal Direttore Generale, che partecipa alle sedute del Comitato, cura gli atti di convocazione e di verbalizzazione delle sedute, nonché gli atti conseguenti alle delibere assunte.
22. Il Comitato si riunisce almeno una volta all'anno, secondo un calendario programmato, ed ogni volta che sia necessario al fine dell'assolvimento delle sue funzioni. Il Comitato è convocato dal Presidente, mediante comunicazione scritta per posta elettronica o con ogni altro mezzo idoneo almeno quindici giorni prima della data della riunione, fatti salvi giustificati motivi di urgenza.
23. Esso può deliberare in presenza del numero legale dei componenti stabilito nella metà più uno dei componenti nominati. Le deliberazioni sono approvate a maggioranza assoluta degli aventi diritto. In caso di parità nelle votazioni, prevale il voto di chi presiede. Le votazioni hanno luogo a scrutinio palese per alzata di mano. terminate le votazioni, il Presidente ne accerta e proclama l'esito.
24. Per il funzionamento e le proprie attività il Comitato dispone di un budget annuale la cui entità è definita dal Consiglio di Amministrazione.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 83

Elezioni congiunte

1. Nel caso in cui le elezioni delle rappresentanze di professori e ricercatori e del personale tecnico-amministrativo nel Senato Accademico siano indette contemporaneamente, i seggi elettorali e la Commissione Elettorale Centrale e d'Appello sono uniche e la loro composizione è indicata nel Decreto Rettorale di indizione delle elezioni.

Articolo 84

Delibera n. 2/2014 del Senato Accademico del 21/01/2014

pag. 97/98

Pubblicità

1. Il presente Regolamento è reso pubblico mediante pubblicazione all'Albo Ufficiale e sul sito web dell'Ateneo.

Articolo 85

Norme transitorie per Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione

1. In prima applicazione:

- a) il Decreto Rettorale di indizione delle votazioni viene emanato, in deroga all'articolo 45, almeno venti giorni prima del voto;
- b) l'elenco degli aventi diritto al voto viene diffuso, in deroga all'articolo 46, almeno quindici giorni prima del voto;
- c) le liste elettorali vengono presentate, in deroga all'articolo 48, almeno dieci giorni prima del voto, sottoscritte da almeno cinquanta studenti o studentesse con la contestuale presentazione dei relativi rappresentanti di lista di cui all'articolo 52;
- d) per la validità delle elezioni dei rappresentanti degli studenti e delle studentesse non è richiesto, in deroga all'art. 58, alcun *quorum*;
- e) per la validità delle elezioni dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo non è richiesto, in deroga all'art. 42, alcun *quorum*;
- f) il reclamo concernente le operazioni elettorali deve essere presentato, in deroga all'articolo 23, comma 1, entro due giorni dall'atto conclusivo della fase del procedimento alla quale si riferisce;
- g) sul reclamo decide, in deroga all'articolo 23, comma 3, entro tre giorni dalla presentazione, la Commissione Elettorale Centrale;
- h) avverso la decisione della Commissione è ammesso, in deroga all'articolo 23, comma 4, entro due giorni dal suo ricevimento, ulteriore reclamo alla Commissione Elettorale d'Appello, la quale decide in via definitiva nei tre giorni successivi e, comunque, in tempo utile per la conclusione del procedimento;
- i) il Senato Accademico resta in carica fino al 31 ottobre 2015.

Articolo 86

Norme transitorie per Dipartimenti

1. In prima applicazione:

- a) la scadenza entro la quale devono essere presentate le proposte di costituzione, di cui all'articolo 63, è decisa dal Consiglio di Amministrazione attualmente in carica;
- b) entro settanta giorni dal decreto di costituzione dei Dipartimenti si svolgono le elezioni di cui agli articoli 70, 71 e 72, che sono indette dal Decano di ogni Dipartimento almeno trenta giorni prima del voto;
- c) nel periodo compreso tra il 10 ottobre 2012 ed il 30 ottobre 2012 si svolgono le elezioni di cui all'articolo 73, che sono indette dal Decano di ogni Dipartimento almeno venti giorni prima del voto, nella stessa data in cui si svolgono le elezioni dei rappresentanti degli studenti e delle studentesse nel Senato Accademico;

Delibera n. 2/2014 del Senato Accademico del 21/01/2014

pag. 98/98

- d) il Consiglio di Dipartimento è validamente costituito, in deroga all'articolo 73, anche in difetto della rappresentanza degli studenti e delle studentesse;
- e) le elezioni dei Direttori si svolgono, in deroga all'articolo 67, entro trenta giorni dalla data di svolgimento delle elezioni dei rappresentanti di cui agli articoli 70, 71 e 72;
- f) la convocazione del Decano per l'elezione del Direttore deve essere effettuata, in deroga all'articolo 67, almeno venti giorni prima del voto;
- g) la proposta di Regolamento del Dipartimento di cui all'articolo 10 dello Statuto, unitamente alla proposta di regolamento delle strutture didattiche di cui all'art. 8, comma 3, dello Statuto, deve essere approvato dal Consiglio di Dipartimento entro quarantadue giorni successivi alla elezione del Direttore;
- h) per l'elezione dei rappresentanti degli studenti e delle studentesse di cui all'articolo 73 le liste si presentano, in deroga all'articolo 48, almeno dieci giorni prima del voto e le sottoscrizioni richieste sono, in deroga all'articolo 49, di almeno cinquanta studenti o studentesse, con la contestuale presentazione dei relativi rappresentanti di lista di cui all'articolo 52;
- i) i Direttori di Dipartimento e i Consigli di Dipartimento restano in carica fino al 31 ottobre 2015, salvo soppressione del Dipartimento ai sensi dello Statuto.

Articolo 87

Norma transitoria per il Rettore

1. Il mandato del Rettore in carica termina il 31 ottobre 2014.

Articolo 88

Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento in tema di elezioni, si rinvia alle norme per le elezioni dei Consigli comunali, in quanto applicabili.

Articolo 89

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, emanato con Decreto Rettorale, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione, di cui all'articolo 84.

La presente delibera viene letta e approvata seduta stante.
